

Protocolli di Parte Speciale

MOG 231 Banca Centro Lazio Cred. Coop. – Gruppo Cassa Centrale Banca

Aggiornato al 19/11/2025



Indice

PAR	TE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1.	I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d. lgs. 231/2001	6
2.	I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del d. lgs. 231/2001	7
3. rife	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con erimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione	11
4.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato	12
PAR	TE SPECIALE B – REATI INFORMATICI	18
1.	I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001	19
2. rife	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con erimento ai reati informatici	24
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato	24
PAR	TE SPECIALE C - REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	26
1.	I reati associativi di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d.lgs. 231/20 27	01
2. rife	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con erimento ai reati associativi di criminalità organizzata	28
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato	29
	TE SPECIALE D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, ORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
1. se	I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o gni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001	31
	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con erimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in	
	umenti o segni di riconoscimento	
	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato	
	TE SPECIALE E - REATI SOCIETARI	
1.	I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001	35
2. rife	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con erimento ai reati societari	45
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato	48
4.	Allegato: Dettaglio dei controlli e dei presidi	55
	TE SPECIALE F - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIO	NE
DEL	L'ORDINE DEMOCRATICO	81



1. da	I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati all'articolo 25-quater del d.lgs. 231/200182
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento ai reati societari
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato83
PAF	RTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE84
1. 23	I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinques del d.lgs.
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento ai delitti sulla personalità individuale
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato
PAF	RTE SPECIALE H -REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO89
1. ag	I reati di market abuse richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 ed il reato di ggiotaggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/200190
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento ai reati di market abuse
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato92
4.	Allegato: Dettaglio dei controlli e dei presidi
PAF	RTE SPECIALE I - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 112
1. 23	I reati della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25 septies del d.lgs. 11/2001
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con ferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro113
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato114
	RTE SPECIALE L - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DEN	NARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO115
1. da	I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita richiamati all'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001116
	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ecita e autoriciclaggio
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato118
	RTE SPECIALE M - REATI IN MATERIA DI FRODE E FALSIFICAZIONE DI
	UMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO
	AUDOLENTO DI VALORI
1. tra	I reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e asferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25 octies 1



2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento ai reati frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti 123
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato
	RTE SPECIALE N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE131
1. no	I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 ovies del d.lgs. 231/2001132
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato
	RTE SPECIALE O - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DIC	HIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
1. al	I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci l'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001
	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con ferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci l'autorità giudiziaria
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato138
PAF	RTE SPECIALE O - REATI AMBIENTALI
1. da	I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati all'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001140
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con ferimento ai reati Ambientali
3.	Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato
PAF	RTE SPECIALE Q - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO
ÈIR	RREGOLARE
1. rio	I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono chiamati dall'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001143
2. rif	Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con ferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 144
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato144
PAF	RTE SPECIALE R - RAZZISMO E XENOFOBIA146
1.	I reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 <i>terdecies</i> del d.lgs. 231/2001 147
2. ra	Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di zzismo e xenofobia



3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato		
PAR	TE SPECIALE S - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE 148		
	I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies I D. Lgs. 231/2001149		
2. Fr	Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ode in competizioni sportive		
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato		
4.	I flussi periodici per l'OdV 231		
PAR	TE SPECIALE T - REATI TRIBUTARI		
1.	I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 155		
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con erimento ai reati tributari		
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato		
PARTE SPECIALE U - REATI DI CONTRABBANDO			
1.	I reati di contrabbando sono richiamati dall'articolo 25 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001 160		
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con erimento ai reati di Contrabbando		
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato162		
PAR	TE SPECIALE V - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 163		
1.	I reati contro il patrimonio culturale 25 septiesdecies e 25 duodevicies del d.lgs. 231/2001 164		
2. rif	Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con erimento ai delitti contro il patrimonio culturale167		
3.	Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato168		



PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d. lgs. 231/2001

Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del



contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del d. lgs. 231/2001

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.



Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.



Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee



parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)



Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

3. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001 (PA):

- 1. Impiego di finanziamenti pubblici per finanziare, in via agevolata, piani formativi del personale o per ristrutturazioni, restauri o altre forme di intervento relative a sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della banca.
- 2. Rendicontazione e la predisposizione della documentazione relativa alla destinazione dei finanziamenti beneficiati dai clienti ed assistiti da agevolazioni pubbliche.
- 3. Versamento degli oneri fiscali sulle operazioni gestite e gestione degli adempimenti fiscali propri e di quelli effettuati quale sostituto d'imposta.
- 4. Monitoraggio dei flussi relativi all'utilizzo delle somme vincolate alla commessa pubblica.
- 5. Restauro immobili vincolati dalla normativa sulla tutela del patrimonio culturale.
- 6. Ottenimento di finanziamenti pubblici per la formazione del personale e per il ricorso a forme contrattuali agevolate.



- 7. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza o altra Autorità.
- 8. Affitto di locali con controparte esponente della PA a prezzi inferiori o superiori rispetto a quelli di mercato.
- 9. Accensione di rapporti nei confronti di esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili.
- 10. Sponsorizzazioni, omaggi, azioni di marketing e beneficenza a favore di persone, enti o istituzioni riconducibili a esponenti della PA.
- 11. Domiciliazione delle pensioni.
- 12. Consulenza professionale connessa ad attività di esponenti della PA.
- 13. Gestione dei pignoramenti presso terzi.
- 14. Gestione posizioni su crediti a rientro.
- 15. Assunzione e gestione amministrativa del personale.
- 16. Acquisizione di beni o servizi da fornitori "collegati" a esponenti della PA.
- 17. Partecipazione ai bandi di gara, rilascio autorizzazioni e licenze, per il servizio di Tesoreria Enti Pubblici.

4. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (comprensiva di tutti gli enti pubblici nazionali e sovra-nazionali), il sistema dei controlli e dei presidi si fonda sui seguenti principi:

- Le Aree Crediti unitamente alle Filiali, in caso di concessione o revisione di affidamenti, devono attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento, tra le altre i. verificando in via preventiva le informazioni disponibili e ii. operando in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni non idonee.
- Nel processo di verifica circa il corretto impiego dei finanziamenti agevolati ricevuti, la Direzione Generale e l'Ufficio Risorse Umane devono attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento; in particolare, le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. In particolare, la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a: i. vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare



sanzioni o omettere eventi sanzionabili; ii. verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Banca, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi. L'Ufficio Risorse Umane, in occasione della verifica circa il corretto impiego dei finanziamenti agevolati ricevuti, deve attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento, in particolare: le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. In particolare, la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a: i. vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili; ii. verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Banca, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

- La relazione con le Autorità (di Vigilanza ma anche quella Giudiziaria), sono ben delineate nelle modalità di gestione, nei ruoli e negli adempimenti dalle procedure interne con coinvolgimento, per le richieste di informazioni ad evento, nonché delle ispezioni, oltre che dell'Unità Organizzativa owner di processo anche delle Funzioni di Controllo, per il tramite dei Referenti interni fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici; tali procedure prevedono la rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca.
- Nel processo operativo di gestione dei titoli l'Area Amministrazione gestisce gli adempimenti fiscali della propria clientela secondo quanto previsto dalla normativa interna di riferimento. In particolare, in occasione della predisposizione dei documenti relativi ad operazioni straordinarie e/o ad operazioni sul capitale, deve attenersi alle disposizioni del Codice Etico in tema di Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari, assicurando che i prospetti elaborati espongano fatti rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, e che non siano omesse informazioni e occultati dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne.
- Relativamente al processo di gestione dei pignoramenti presso terzi è prevista l'individuazione di ruoli e tempi di adempimento prestabiliti, nonché di fasi tassative nelle quali la Filiale, appone il blocco / sblocco su libretti / conti correnti a seguito della notifica dell'atto di pignoramento.
- Nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, si applica la policy anticorruzione con specifiche previsioni atte a prevenire il rischio di corruzione. L'Ufficio Tecnico Logistica, deve attenersi a quanto previsto nella normativa interna di riferimento; in particolare, le relazioni della Banca con la



Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. In particolare, la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a: i. vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; ii. vietare le offerte di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e sempre che non possano essere intesi, da un osservatore imparziale, come rivolti alla ricerca di indebiti favori. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato dalle persone indicate dalla regolamentazione interna e documentate in modo adeguato; iii. vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; iv. evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse; v. vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.

- Nella gestione degli adempimenti fiscali l'Area Amministrazione e Finanza e l'Ufficio Incassi e Pagamenti, devono attenersi alle regole previste nella normativa interna di riferimento; in particolare, le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. Inoltre, tutti i destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza e ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici". Inoltre, la la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.
- Con riguardo al processo di gestione dei crediti agevolati, le Aree Crediti e l'Ufficio Garanzie Pubbliche, in occasione della verifica circa il corretto impiego dei finanziamenti agevolati, devono attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento; in particolare, le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa



osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. In particolare, la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a: i. vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili; ii. verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Banca, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

- Nell'ambito dei processi di acquisizione di servizi presso società o professionisti, l'Ufficio Tecnico e Logistica, in qualità di vendor, così come gli altri Uffici a vario titolo coinvolti, si attengono a criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei fornitori, collaboratori, consulenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo rispetto ai costi di mercato, anche mediante la previsione di clausole risolutive espresse del contratto, in caso di inosservanza del Modello Organizzativo e del Codice Etico. Le strutture devono attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento avente riguardo alla gestione di acquisti, sponsorizzazioni e liberalità, vietando ad esempio: i. le offerte di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e sempre che non possano essere intesi, da un osservatore imparziale, come rivolti alla ricerca di indebiti favori. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato dalle persone indicate dalla regolamentazione interna e documentate in modo adeguato; ii. l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto; iii. gli atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse; iv. che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, il personale incaricato della Banca influenzi impropriamente le decisioni della controparte; nonché operare, in caso di effettuazione di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legge e delle corrette prassi commerciali, evitando accordi di cartello con altri partecipanti, ovvero inducendo la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente a favore della Banca.
- Nella predisposizione della documentazione e nell'esecuzione di convenzioni di servizio di Tesoreria Enti con la Pubblica Amministrazione, l'Area Commerciale Imprese si attiene alle regole definite nella normativa interna di riferimento; in particolare, le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. In particolare, la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a: i. vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi



pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili; ii. ad operare, in caso di effettuazione di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legge e delle corrette prassi commerciali, evitando accordi di cartello con altri partecipanti, ovvero inducendo la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente a favore della Banca.

- Nel processo di gestione delle richieste di domiciliazione delle prestazioni pensionistiche è previsto che, al decesso del titolare le Filiali provvedano alla restituzione degli importi all'Ente Pensionistico.
- Nella valutazione della documentazione da presentare agli enti pubblici ai fini del rilascio di autorizzazioni / concessioni e licenze, le Filiali e gli Uffici di Istruttoria e Garanzie Pubbliche si attengono alle regole definite nella normativa interna di riferimento; in particolare, le relazioni della Banca con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca. In particolare, la Banca si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a: i. vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili; ii. operare, in caso di effettuazione di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legge e delle corrette prassi commerciali, evitando accordi di cartello con altri partecipanti, ovvero inducendo la Pubblica Amministrazione ad operare indebitamente a favore della Banca".

L'Ufficio Segreteria Generale e Soci nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, deve attenersi a quanto previsto nella normativa interna di riferimento ed ai medesimi criteri di cui sopra.

Alle stesse regole, soggiace l'Ufficio Tecnico e Logistica per quanto riguarda il processo di gestione degli immobili, in particolare quelli con valenza sul patrimonio artistico e culturale per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze.

- Nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e nei rapporti con i legali esterni l'Ufficio Legale, l'Area NPL e l'Ufficio Risorse Umane, seguono le fasi di affidamento e di trattazione secondo i processi delineati di gestione della spesa, di ricorso a terze parti e di gestione delle cause.
- Sono previsti sia il monitoraggio che l'accertamento delle risorse che intrattengono per conto della Banca rapporti con la Pubblica Amministrazione che dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate.
- Vengono eseguite verifiche interne sulla correttezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini della stipulazione e conclusione di accordi.



- Nel processo di selezione del personale la Direzione Generale e l'Ufficio Risorse Umane, nell'assumere decisioni riguardanti le proposte di selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento in particolare improntando i comportamenti a criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia, per legge e nei vigenti contratti collettivi di lavoro. Inoltre, la Banca si impegna all'osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti i dipendenti e gli esponenti aziendali e nello specifico a: i. vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale; ii. appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati; iii. tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.
- Gestione delle risorse finanziarie in modo da consentire la tracciabilità delle singole operazioni.
- Sono previsti flussi informativi specifici su questi processi.
- Nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente. Con riferimento alla fase di partecipazione ad un bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione Tesoreria Enti pubblici, sono formalizzati controlli con riferimento i. al rispetto dei tempi e dei requisiti del Bando, ii. alle attività di analisi, valutazione e autorizzazione propedeutiche alla partecipazione alla gara, nonché iii. controlli preventivi che la Banca deve condurre prima di partecipare ad un bando, con riferimento alla valutazione del rischio di credito, della competitività e sostenibilità della proposta economica e della verifica dei passaggi autorizzativi propedeutici alla presentazione della proposta.



PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI



I REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);</u>

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);</u>



Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);</u>

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema:
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.



Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);

L' art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del



sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge



per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento
 per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi
 specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico
 (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la
 commissione dei delitti sopraelencati;



• falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati informatici

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

- 1. La formazione di un documento informatico privato o pubblico avente efficacia probatoria, in particolar modo nell'ambito de: i. la gestione delle indagini finanziarie nelle quali vengono rese alle autorità pubbliche informazioni in tema di accertamenti bancari; ii. le certificazioni delle plus-minusvalenze e i rendiconti trasmessi ai clienti per mezzo informatico; iii. la predisposizione delle attestazioni degli interessi passivi da rilasciare alla clientela per mezzo informatico (quali ad esempio estratti conto, rendiconto mutuo, certificazione interessi, certificati ai sensi dell'art. 50 TUB); iv. la gestione delle buste paga e CU per i dipendenti.
- 2. L'accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati informatici:

- Nell'ambito delle misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema informatico, al fine di prevenire modifiche non autorizzato la normativa interna prevede che l'Ufficio ICT: i. operi in conformità con le disposizioni sulla gestione dei Sistemi Informativi in particolare in merito alle disposizioni previste in materia di gestione delle apparecchiature hardware e software; ii. verifica l'integrità dei software utilizzati in Banca, al fine di evitare l'introduzione di virus informatici e/o l'alterazione della funzionalità delle applicazioni software esistenti; iii. verifica la tipologia di software installati sulle postazioni di lavoro dei dipendenti attraverso l'utilizzo della procedura informatica dedicata.
- Con riguardo al processo di consultazione delle banche dati esterne, ai sensi delle norme
 interne per la gestione delle risorse informatiche e di trattamento dei dati personali, l'Ufficio
 ICT (i) opera in conformità con le disposizioni sulla gestione dei Sistemi Informativi in
 particolare in merito alle disposizioni previste in materia di gestione delle apparecchiature



hardware e software; (ii) verifica l'integrità dei software utilizzati in Banca, al fine di evitare l'introduzione di virus informatici e/o l'alterazione della funzionalità delle applicazioni software esistenti; (iii) verifica la tipologia di software installati sulle postazioni di lavoro dei dipendenti attraverso l'utilizzo della procedura informatica dedicata; (iv) abilita agli accessi ai sistemi il personale conformemente alle attività cui è deputato e ne monitora il corretto utilizzo/funzionamento.



PARTE SPECIALE C - REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA



I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. I reati associativi di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d.lgs. 231/2001

Associazione per delinguere (Art. 416.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter)



Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati associativi di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. Pertanto, è stata convenzionalmente attribuita alla funzione Compliance al fine di non aggravare l'analisi dei rischi.



3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi.

Inoltre, si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.
- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.



PARTE SPECIALE D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO



FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque <u>altera</u> in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di <u>concerto</u> con chi l'ha eseguita ovvero con un <u>intermediario</u>, <u>introduce nel territorio dello Stato</u> o <u>detiene</u> o <u>spende</u> o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, <u>acquista o comunque riceve</u> da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque <u>altera</u> monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.



Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli <u>453</u>, <u>455</u> e <u>457</u> si applicano anche alla contraffazione o alterazione di <u>valori di bollo</u> e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

<u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</u>

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, <u>fa uso</u> di <u>valori di bollo</u> contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo <u>457</u>, ridotta di un terzo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:



• Gestione contanti e valori

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Procedure dove si certifichi che i soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati siano dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca.
- Assicurarsi che gli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso siano muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.
- Procedure dove il denaro e/o valori bollati risultati falsi siano specificamente disciplinati mediante apposita disposizione organizzativa.



PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI



I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (Art.2621 Codice Civile)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Si tratta di un reato proprio con del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

I soggetti passivi ovvero i destinatari delle comunicazioni sono i soci o il pubblico.

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Codice civile)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."



Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui all'art. 2621 c.c. quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare, Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Codice Civile)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni."

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*ter* del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-*ter*, con riferimento al reato di falso in prospetto.



Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (Art. 2625 Codice Civile)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Trattasi di un reato proprio i cui Soggetti responsabili sono gli amministratori.

Per l'ipotesi delittuosa è necessario il dolo generico mentre per l'ipotesi di illecito amministrativo è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa.

L'"artificio (idoneo)" può ravvisarsi anche nella semplice menzogna, nel silenzio, nel tacere circostanze rilevanti ai fini del controllo. L'artificio deve essere idoneo, considerate le caratteristiche del caso concreto.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Codice Civile)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").



La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Codice Civile)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Codice Civile)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata post in essere la condotta, il reato è estinto."

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Codice Civile)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis Codice Civile)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura



rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Codice Civile)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Codice Civile)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (Art. 2635 Codice Civile)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione



fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis Codice Civile)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

Ai sensi dell'art. 2635 bis c.p. è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.p. ridotta di un terzo, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica, qualora la sollecitazione non sia accettata, agli stessi soggetti di cui al comma 1 che sollecitano per sé o per altri ed anche per interposta persona una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il terzo comma della norma in esame è stato abrogato con la L. 3/2019 (Legge Spazzacorrotti), che ha eliminato la procedibilità a querela del reato di istigazione alla corruzione tra privati e stabilito la procedibilità d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Codice Civile)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.



Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Codice Civile)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
 dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
 sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti
 ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.



Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).

Il reato in parola si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte delle Autorità di Vigilanza - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

La Banca pone particolare attenzione nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."

La valutazione sull'applicabilità alla propria organizzazione del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del menzionato certificato relativo alle operazioni societarie transfrontaliere, tenendo in considerazione la natura del proprio business, le proprie prospettive di crescita e le strategie passate, presenti e future è stata effettuata prestando attenzione all'ambito delle operazioni societarie straordinarie e alle correlate attività preliminari di natura documentale e dichiarativa. Il reato non ha comportato modifiche al Modello in quanto, considerate le attività espletate dalla Banca, appare molto remota la possibilità che la stessa ponga in essere operazioni straordinarie transfrontaliere.

In materia di reati societari, si evidenzia che l'attività di Risk Assessment condotta ha portato a rilevare una sostanziale omogeneità fra le attività sensibili considerate potenzialmente a rischio di integrazione del reato di **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**, rispetto a quelle identificate come potenzialmente rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati di Market Abuse.

In tale contesto, al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione quanto più possibile chiaro, efficace e fruibile da parte dei Destinatari, nella rappresentazione della mappatura dei rischi di integrazione dei reati indicati dal Decreto, la Banca ha valutato opportuno rappresentare in modo unitario all'interno della Parte Speciale H "Reati di Market Abuse e Aggiotaggio" le attività sensibili considerate a rischio di integrazione del reato di aggiotaggio.



2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- **1. Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Fraudolenta rilevazione, registrazione e rappresentazione di attività della Banca nelle scritture contabili;
 - b) Formulazione di valutazioni e stime di bilancio della Banca in maniera non rispondente al vero o, comunque, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Redazione del bilancio d'esercizio e gestione delle attività connesse (e.g.: prospetti, informativa e allegati, modulistica di vigilanza) in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca, mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero od omissione di fatti rilevanti;
 - d) Approvazione del bilancio di esercizio in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca;
 - e) Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio in maniera non conforme alla normativa fiscale e civilistica applicabile;
 - f) Gestione della fatturazione attiva in maniera non conforme alla normativa fiscale o contabile applicabile, mediante fatturazione di importi inferiori a quanto effettivamente percepito od omissione della fatturazione relativa a compensi percepiti;
- **2. Processo comunicazione e promozione istituzionale**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni);



- b) Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza (relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile;
- c) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
- d) Fraudolenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;
- e) Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca.
- f) Predisposizione fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.
- **3.** Processo consulenza e supporto legale e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Selezione e assegnazione della pratica al legale esterno in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della Banca;
 - b) Definizione fraudolenta degli accordi transattivi;
 - c) Esecuzione fraudolenta o omessa esecuzione delle attività nei confronti della clientela a seguito di provvedimento giudiziale;
 - d) Gestione fraudolenta dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici).
- **4. Processo finanza**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari;
 - b) Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico;
 - c) Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa;
- **5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Ricerca e fraudolenta selezione dei fornitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza ovvero appositamente in contrasto con le normative e le best practices di settore;
 - b) Apposita fraudolenta gestione dell'assegnazione della fornitura di beni e/o servizi (gara / trattativa diretta) utilizzando criteri non rispondenti al vero e in contrasto con le best practices di settore;
 - c) Predisposizione, stipula e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto in modo non veritiero e fraudolento mediante altresì il concorso di altre funzioni aziendali;
 - d) Fraudolenta qualifica e monitoraggio fornitori non conforme alle best practices e alle disposizioni normative della Società;
 - e) Ricezione beni e servizi ed omessa emissione ovvero emissione fittizia del benestare al pagamento;



- f) Gestione delle anagrafiche dei fornitori mediante condotte fraudolente e secondo canoni non conformi alle best practice di mercato;
- **6.** Processo gestione organi sociali, partecipazioni e soggetti collegati, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
 - b) Convocazione e conduzione delle adunanze ed assemblee degli organi sociali in violazione della normativa applicabile e/o dello statuto della Banca;
 - c) Presentazione e/o messa a disposizione, nell'ambito delle adunanze ed assemblee degli organi sociali, di documentazione contenente dati parziali o non veritieri o nella quale siano stati omessi dati rilevanti;
 - d) Gestione degli atti degli Organi Sociali della Banca in maniera difforme dalle previsioni normative e/o statutarie, in particolar modo con riferimento alle modalità di espressione del voto e di verbalizzazione;
 - e) Fraudolenta restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di versarli;
 - f) Ripartizione di utili e/o riserve fuori dai casi previsti o con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o dallo statuto della Banca;
 - g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - h) Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).
- **7. Processo risk management**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento.
- **8. Processo risorse umane**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione anagrafica dei dipendenti in modo fraudolento al fine di nascondere eventuali irregolarità ovvero creare fondi extra contabili destinati a scopi corruttivi;
 - b) Gestione note spese, trasferte e spese di rappresentanza in modo non conforme al fine di creare disponibilità finanziarie da utilizzare a fini corruttivi;
 - c) Selezione, assunzione, inserimento del personale e gestione della cessazione del rapporto di lavoro in modo non conforme al fine di strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi;
 - d) Assegnazione e gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer/laptop/tablet, carte di credito, cellulari/smartphone, autovetture, ecc.) al fine di condizionare un soggetto privato e ottenere una misura di compiacimento;



- e) Gestione amministrativa del personale in modo fraudolento (e.g. elaborazione cedolini, calcolo imposte e contributi, alterazione giorni ferie/permessi/malattia sia di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di un esponente;
- f) Elaborazione fraudolenta delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati;
- g) Valutazione fraudolenta delle performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli incentivi e dei bonus annuali mediante riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi.
- **9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Fraudolenta gestione del reporting delle segnalazioni individuali in violazione della normativa bancaria di settore;
- **10. Supporto logistico e tecnico**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - b) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - c) Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata/non programmata;
 - d) Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili
 - e) Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile;
 - f) Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati societari.

Il dettaglio dei presidi normativi è riportato all'interno dell'Allegato "Dettaglio dei controlli e dei presidi", da considerarsi parte integrante del presente Protocollo.



1. Processo amministrazione e fiscale:

- Il processo operativo di gestione e aggiornamento del Piano dei Conti garantisce la segregazione, la tracciabilità delle attività e l'archiviazione delle informazioni operando sul sistema informativo SIB2000.
- Viene garantito Il rispetto di adeguati livelli autorizzativi. In particolare, il processo di apertura di un nuovo conto prevede la predisposizione di un promemoria di apertura, e il successivo inserimento a sistema del conto una volta ottenuta approvazione dal Responsabile
- Sono previste verifiche circa la presenza di eventuali conti non associati ad alcuna voce di bilancio al fine di intercettare eventuali disallineamenti, l'apertura di un nuovo conto prevede infatti il collegamento alla rispettiva voce di bilancio.
- Il monitoraggio della veridicità, accuratezza e completezza dei dati viene garantito sulla base dell'estratto conto dei singoli conti societari, per i quali è prevista una riconciliazione degli importi delle fatture con gli incassi e una registrazione nel programma di contabilità delle singole registrazioni. Inoltre, la struttura incaricata alla predisposizione del Bilancio e alla gestione della contabilità predispone una bozza di calcolo fiscale sull'apposito applicativo "Sibil" dove la compilazione del Modello è guidata. Tale bozza viene successivamente rivista dalle strutture competenti mediante dedicata review di merito.
- Con riferimento ai costi del personale è predisposto un Tabulato TFR condiviso con il consulente del lavoro che predispone i cedolini sulla base dei dati di input. Una volta ricevuto il flusso di ritorno dal consulente esterno o altro soggetto, viene predeterminato il Fondo TFR e viene aggiornato il prospetto riepilogativo delle componenti ordinarie dei costi del Personale sulla base dei dati ricevuti.
- Il processo in materia di bilancio e contabilità, si caratterizza per un elevato livello di tracciabilità delle attività, considerato che sono previste delle impostazioni procedurali standardizzate (e.g. Modelli IFRS)
- La nota integrativa viene visionata dal Responsabile della struttura organizzativa competente in Banca, e, successivamente, sottoposta al CdA che ne cura poi la trasmissione, per l'approvazione del Bilancio, all'Assemblea.
- Verifica del Collegio Sindacale.
- Attestazione del Revisore Esterno.

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale:

- Viene garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione.



- I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni.
- Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione.
- Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni.
- Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti.
- Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in coerenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione.
- In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede:
- a) per le *sponsorizzazioni*, con la stesura del contratto, possibilmente sulla base di modelli standard, la cui stipula avviene per scambio di corrispondenza (in via preferenziale tramite PEC);
- b) per le *erogazioni liberali*, con la stesura della lettera di comunicazione della decisione favorevole e di invio della stessa all'ente/associazione/soggetto richiedente, corredata dai moduli tramite i quali raccogliere dati utili ai fini fiscali e all'erogazione del contributo.
- a) Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca
- La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile la specifica rendicontazione di dettaglio di tutti gli interventi sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.
- Viene garantita l'archiviazione e la conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3.Processo consulenza e supporto legale e fiscale:



- Gli incarichi nei confronti dei Legali Esterni vengono conferiti per iscritto sulla base di una Lettera di Incarico (Modello standard) garantendo in tal modo uniformità degli standard contrattuali e verifica degli stessi.
- I Legali Esterni sono selezionati secondo criteri di professionalità, competenze tecniche, esperienza, specializzazione ed economicità, tenuto altresì conto della struttura e della organizzazione dei relativi studi professionali di appartenenza.
- Per agevolare l'individuazione dei Legali Esterni ai quali attribuire gli incarichi, e per garantire il rispetto di criteri di selezione e valutazione condivisi, sono individuati i seguenti presidi:
- i Legali Esterni operano secondo gli indirizzi della Banca, seguendo linee di azione condivise ed approvate dall'entità che conferisce il Mandato.
- Viene garantito il monitoraggio dell'attività svolta dai legali esterni, da parte delle funzioni interne della Banca.
- vengono istituiti due elenchi (gli "Elenchi") da parte della Capogruppo e della Banca, i quali si distinguono in:
 - a. un elenco tenuto dalla Banca (l'"Elenco Specifico");
 - b. un elenco tenuto dalla Capogruppo (l'"Elenco Generale"), il quale ricomprende i Legali Esterni selezionati da quest'ultima nonché quelli indicati negli Elenchi Specifici (di cui sopra).
- I Mandati sono affidati ai Legali Esterni iscritti negli Elenchi di cui sopra e possono essere concordate tabelle tariffarie unificate e condizioni convenzionate a seguito di accordi con gli stessi da ricomprendere nei relativi Mandati. L'affidamento di incarichi, unitamente ai Mandati, ai Legali Esterni è gestito in conformità con la normativa interna in materia di Gestione della spesa.
- viene garantito il monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- La Selezione e contrattualizzazione del legale esterno avviene nel rispetto del processo della spesa, con la tracciabilità garantita dallo strumento informatico utilizzato.

4. Processo finanza:

- La regolamentazione interna della Banca disciplina ruoli e responsabilità relativamente all'attività di redazione e pubblicazione del prospetto informativo di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari.
- I rapporti contrattuali e le comunicazioni alla clientela, al mercato e alle controparti con cui la Banca si interfaccia, sono improntati su principi di onestà, professionalità e trasparenza. I presidi normativi della Banca prevedono l'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi offerti e relative condizioni applicate, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli.



- Sono previsti controlli in merito alla redazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di prestiti obbligazionari e finanziari, in modo che sia garantito il rispetto della normativa vigente.
- Sono previsti controlli di primo livello sul processo finanza, che vengono svolti attraverso il monitoraggio dei limiti operativi e dei target strategici da parte delle strutture competenti.
- Adeguati livelli autorizzativi all'interno del Processo Finanza vengono garantiti anche attraverso la formalizzazione, a livello di Gruppo, della Strategia di gestione del Portafoglio, la quale definisce gli obiettivi di rischio rendimento, le regole di composizione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente.
- La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategica del portafoglio di proprietà coerentemente alla strategia complessiva perseguita dal Gruppo e dal RAF.
- Per quanto riguarda la predisposizione dei prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari, sono presenti disposizioni procedurali e organizzative che garantiscono la tracciabilità del processo sia attraverso l'utilizzo di una procedura informatica che prevede un blocco automatico in caso di vendita di un prodotto (prestito obbligazionario) a un cliente che presenti un profilo mifid non adeguato rispetto al prodotto, sia con l'utilizzo di modelli di prospetto IMTM altamente standardizzato.
- Viene garantita la segregazione di ruoli tra soggetto proponente, deliberante e controllore del prospetto.

5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa:

- La tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di Ivalua come applicativo di gestione del processo della spesa.
- l'esigenza di spesa viene tracciata attraverso l'applicativo che prevede un apposito campo in cui viene giustificata l'esigenza di acquisto e in cui il richiedente inserisce i dettagli della richiesta d'acquisto. È inoltre previsto un iter approvativo rafforzato per l'approvazione dell'ODA in extra budget. All'interno di Ivalua, infatti, viene verificata la disponibilità di Budget per ogni determinata RDA. Tale verifica è automatizzata all'interno della piattaforma. Laddove non vi fosse disponibilità di budget, è stato regolamentato lo spostamento dello stesso nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La componente contrattuale è presidiata da un modulo di Ivalua "Pratica Contrattuale". All'apertura della pratica contrattuale è prevista la verifica sui presidi normativi (diversificati in base alle categorie di spesa). Tale verifica avviene anche mediante caricamento di documentazione sulla piattaforma Ivalua. In tal modo è garantita la tracciabilità dell'approvazione.
- I contratti sottoscritti prevedono la clausola 231 in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa e alle procedure adottate dalla Banca.
- Il processo prevede l'approvazione della fattura garantendo livelli autorizzativi diversi.
- È presente una matrice di spesa con apposite procure.



- È presente un registro Fornitori di Gruppo. In particolare, con riferimento ai fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione (Durc, Dichiarazione per Presa visione etc.);È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori e relativa differenziazione dei controlli che vengono effettuati nei loro confronti sulla base del livello di rischio e della tipologia di fornitura.
- È previsto un sistema di controllo rafforzato per le forniture/ esternalizzazioni a parti correlate.

6. Processo gestione Organi Sociali, partecipazioni e soggetti collegati

- Viene garantita la tracciabilità delle attività e l'archiviazione della documentazione con la previsione che la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal CdA e la comunicazione è inviata ai soci a mezzo PEC, inoltre le adesioni da parte dei soci e le eventuali deleghe vengono raccolte e archiviate.
- Sono previste modalità di verifica della legittimità della partecipazione dei soci in assemblea (anche per i casi di partecipazione in video-conferenza).
- Il verbale assembleare viene formato successivamente all'assemblea e viene circolarizzato ai soci nel rispetto della normativa vigente e archiviato per garantire la tracciabilità.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la Gestione dei Conflitti d'Interesse in relazione agli adempimenti ex art. 2391 c.c. e 53 TUB, che disciplina in particolare il Registro 2391 laddove è possibile registrare anche la data dell'operazione, la tipologia e la dichiarazione del soggetto. Il Regolamento prevede il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità della Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il Regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che disciplina l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni. Sono previste schede di censimento a norma della circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 136 TUB e il registro affini (unicamente per finalità informative).
- In relazione al processo di gestione delle Partecipazioni, Il Regolamento di Gruppo per la gestione degli investimenti partecipativi, disciplina i presidi in grado di garantire la tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi.



- Sono previste attività di monitoraggio trimestrale del rispetto dei limiti normativi e interni da parte della Funzione Risk Management della Banca.

7. Processo risk management:

- I flussi periodici verso l'Autorità di Vigilanza sono mappati e censiti all'interno della normativa interna che disciplina anche i relativi processi di alimentazione dei suddetti flussi.
- Con riferimento alla reportistica, relativamente ai flussi periodici, vengono utilizzati dei template dello STE (*Short Term Exercise*) che vengono inviati a scadenze regolari (stabilite da BCE) tramite Infostat; sono presenti report a scadenze regolari ogni trimestre o con periodicità differenti, che la Struttura competente ha provveduto a mappare (e.g. rischi di liquidità, operativi, di credito, etc).
- La regolamentazione interna della Banca prevede la formalizzazione dei flussi informativi della DRM verso le altre funzioni e le Autorità di Vigilanza.
- Sono previste attività di verifica e di controllo formale dei vari template prima dell'invio alle Autorità di Vigilanza. Nel dettaglio, viene effettuata una verifica da parte del Responsabile del singolo servizio che produce l'informativa, sono inoltre presenti presidi di data quality sui dati di input, a garanzia della tracciabilità del processo.
- Nell'ambito delle segnalazioni si applicano i Requisiti di governo e aggregazione del dato (*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*)

8. Processo risorse umane:

- In Banca è presente un'apposita struttura che gestisce la pubblicazione delle job position all'interno del portale sul sito della Società, nonché la ricezione delle rispettive candidature
- Il processo di recruiting prevede le seguenti fasi:
 - a) La Job description viene condivisa tra le diverse funzioni della Banca coinvolte a seconda della posizione aperta, garantendo il rispetto di adeguati livelli autorizzativi nonché una corretta segregazione delle attività;
 - b) Nel corso dell'iter di selezione è previsto che il candidato deve dichiarare di avere/non avere "Conoscenti o Parenti in Azienda". Qualora il candidato risponda in modo affermativo, tale aspetto viene approfondito in sede di primo colloquio.
 - c) le schede di valutazione dei candidati vengono archiviate all'interno di un'apposita cartella/repository che garantisce tracciabilità delle informazioni;
 - d) Le assunzioni vengono deliberate dalla Direzione Generale, eccetto quelle di competenza del CdA nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La segregazione delle attività e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi viene garantito anche dalla presenza di più fasi di colloqui distinte e bloccanti.
- La Banca si avvale del supporto di un'agenzia di Head Hunter nel caso in cui il candidato debba avere particolari caratteristiche o nel caso di assunzione di dirigenti o figure specifiche.



- L'anagrafica dipendente viene censita tramite l'applicativo Success Factor, che è il sistema deputato a mantenere l'anagrafica unica a livello di Gruppo.
- Le credenziali di accesso come amministratori a Success Factor sono disponibili esclusivamente ad utenti predeterminati dell'Area Risorse Umane, i quali sono gli unici a poter movimentare i dati.
- La nota spese viene autorizzata dal Responsabile del dipendente che richiede il rimborso delle spese. La procedura informatica "Concur", interna a SAP, permette all'utente di caricare gli scontrini ed effettua automaticamente la verifica degli stessi.
- È prevista l'autorizzazione del Responsabile per assegnazione di beni strumentali; è prevista altresì la firma di un modulo firma ricezione bene strumentale che viene archiviato;
- L'Ufficio dedicato alle Risorse Umane/amministrazione del personale, ai fini dell'elaborazione dei cedolini, calcolo imposte e contributi, si affida al Servizio Paghe di Allitude. Su tale servizio viene successivamente svolta una verifica formale nel momento della contabilizzazione e raccordo dei conti ad opera della Banca al fine di controllare che non vi siano anomalie.
- Tramite l'applicativo SAP, Viene utilizzata una piattaforma e-learning dedicata che traccia le partecipazioni ai corsi di formazione.

9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche:

- Vengono garantiti adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni attraverso l'utilizzo dell'applicativo "DATA AB", tramite il quale avviene l'alimentazione (mediante SIB200) dell'applicativo segnaletico individuale (la fase di alimentazione è preceduta da quadrature e riconciliazioni).
- Per le segnalazioni individuali, l'Utilizzo dell'applicativo "Grace Engineering" garantisce adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni.

10.Processo supporto logistico e tecnico:

- La Banca fa affidamento alla struttura di gestione, identificata ai sensi del Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale, dell'attività di manutenzione/ripristino degli immobili ad uso strumentale di cui la Banca si è resa titolare.
- Per i contratti di locazione e le spese di manutenzione si applica il processo della spesa così come delineato nella normativa interna di riferimento, unitamente al relativo applicativo informatico (IVALUA) che garantisce la verifica del budget e la presenza di un Registro Fornitori di Gruppo.

4. Allegato: Dettaglio dei controlli e dei presidi

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati societari sopra indicati, i dettagli a seguire:



		Descrizione			X	
REATI	Processo	rischio	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
		elementare				
'1) Art. 2621 c.c.	AMMINIST RAZIONE E	 Fraudolenta rilevazione, 	1/2/3) Permettere o agevolare l'esposizione nel bilancio della Banca di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero	UO responsa	Codice Etico - Regolamento di	Il processo operativo di gestione e aggiornamento del Piano dei Conti
2) Art. 2621-	FISCALE	registrazione e	omettere dati rilevanti e dovuti, in modo concretamente	bile del	Gruppo "Contabilità e	garantisce la segregazione, la
bis c.c	11001122	rappresentazione di	idoneo ad indurre altri in errore.	processo	Bilancio Individuali	tracciabilità delle attività e
3) Art.2622		attività della Banca	4) Restituire nell'interesse o a vantaggio della Banca e fuori	:	- Procedura di Gruppo	l'archiviazione delle informazioni
c.c.		nelle scritture	dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche	AREA	Gestione delle Partite	operando sul sistema informativo
4) Art. 2626		contabili;	simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo	AMMIN	intercompany	SIB2000.
c.c.		- Formulazione di	di eseguirli.	ISTRAZ	- Manuale dei principi	- Viene garantito Il rispetto di
5) Art. 2627 c.c.		valutazioni e stime di bilancio della Banca	 Permettere o agevolare, nell'interesse o a vantaggio della Banca, la ripartizione di utili o acconti sugli utili, che non 	IONE E FINAN	contabili di Gruppo - Policy di Gruppo per il	adeguati livelli autorizzativi. In particolare, il processo di apertura di
6) Art. 2628		in maniera non	sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a	ZA	conferimento di	un nuovo conto prevede la
c.c.		rispondente al vero o,	riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non	Presenza	incarichi al soggetto	predisposizione di un promemoria di
7) Art. 2629		comunque, in	costituite con utili, che non possono per legge essere	di altre	incaricato della revisione	apertura, e il successivo inserimento
c.c.		violazione della	distribuite.	UO	legale dei conti e/o ad	a sistema del conto una volta
8) Art. 2632		normativa	6) Permettere o agevolare l'approvazione relativa	coinvolt	altro revisore incaricato	ottenuta approvazione dal
c.c. 9) Art. 2638		applicabile; - Redazione del	all'acquisizione o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali della Banca.	e: UFFICI	all'interno del Gruppo e/o ad altre società	Responsabile - Sono previste verifiche circa la
c.c.		bilancio d'esercizio e	Effettuare una riduzione di capitale della Banca in	0	appartenenti al network	presenza di eventuali conti non
10) Art. 2635		gestione delle attività	violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionando	RISORS	di riferimento	associati ad alcuna voce di bilancio
c.c.		connesse (e.g:	loro danno.	E	-Procedura di Gruppo	al fine di intercettare eventuali
11) Art. 2635-		prospetti, informativa	8) Permettere o agevolare l'esecuzione o l'approvazione di	UMAN	Fascicolo di Bilancio	disallineamenti, l'apertura di un
bis c.c.		e allegati, modulistica	operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del	E;	Individuale	nuovo conto prevede infatti il
		di vigilanza) in	capitale della Banca, mediante ad esempio: - attribuzione di azioni a fronte di un apporto del	UFFICI O	- Istruzioni Operative di	collegamento alla rispettiva voce di bilancio.
		violazione della normativa civilistica	sottoscrittore inferiore al loro valore;	LEGAL	Gruppo del Piano dei Conti Unico	- Il monitoraggio della veridicità,
		di settore applicabile,	- sottoscrizione reciproca di azioni o quote.	E;	-Procedura di Gruppo	accuratezza e completezza dei dati
		delle norme o linee	9) Esporre, nei documenti messi a disposizione alle	AREA	chiusure contabili	viene garantito sulla base
		guida dettate dagli	autorità pubbliche di vigilanza (e.g., Banca d'Italia,	NPL;	periodiche	dell'estratto conto dei singoli conti
		Organi di Vigilanza	Consob, etc.), fatti materiali non rispondenti al vero sulla	RISK		societari, per i quali è prevista una
		e/o delle esigenze	situazione economica, patrimoniale, o finanziaria.	MANA		riconciliazione degli importi delle
		della Banca, mediante esposizione di fatti	 10, 11) Nell'ambito dei reati in materia di corruzione fra privati, si evidenziano le seguenti potenziali condotte 	GEMEN T;		fatture con gli incassi e una registrazione nel programma di
		non rispondenti al	fraudolente:	UFFICI		contabilità delle singole
		vero od omissione di	- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle	0		registrazioni. Inoltre, la struttura
		fatti rilevanti;	attività della Banca in modo fraudolento al fine di agevolare	SEGRE		incaricata alla predisposizione del
		- Procedere	la copertura di situazioni anomale nell'andamento dei costi	TERIA		Bilancio e alla gestione della
		all'approvazione del	o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio,	GENER		contabilità predispone una bozza di
		bilancio di esercizio in violazione della	della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;	ALE E SOCI		calcolo fiscale sull'apposito applicativo "Sibil" dove la
		normativa civilistica	Redigere il bilancio in modo da agevolare la copertura di	SOCI		compilazione del Modello è guidata.
		di settore applicabile,	situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi,			Tale bozza viene successivamente
		delle norme o linee	che potrebbero essere indicative, ad esempio, della			rivista dalle strutture competenti
		guida dettate dagli	creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi			mediante dedicata review di merito.
		Organi di Vigilanza	corruttivi;			- Con riferimento ai costi del
		e/o delle esigenze della Banca;	 Approvare il bilancio nonostante situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere 			personale è predisposto un Tabulato TFR condiviso con il consulente del
		- Tenuta e	indicative, ad esempio, della creazione di fondi			lavoro che predispone i cedolini
		conservazione dei	extracontabili da destinare a scopi corruttivi;			sulla base dei dati di input. Una volta
		Registri e dei Libri	- Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri			ricevuto il flusso di ritorno dal
		Obbligatori e del	Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio diretta a agevolare			consulente esterno o altro soggetto,
		Fascicolo di Bilancio in maniera non	la copertura di situazioni anomale nell'andamento dei costi			viene predeterminato il Fondo TFR e viene aggiornato il prospetto
		conforme alla	o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi			riepilogativo delle componenti
		normativa fiscale e	corruttivi.			ordinarie dei costi del Personale
		civilistica applicabile;				sulla base dei dati ricevuti.
		- Gestione della				- Il processo in materia di bilancio e
		fatturazione attiva in				contabilità, si caratterizza per un
		maniera non				elevato livello di tracciabilità delle attività, considerato che sono
		conforme alla normativa fiscale o				previste delle impostazioni
		contabile applicabile,				procedurali standardizzate (e.g.
		mediante fatturazione				Modelli IFRS)
		di importi inferiori a				- La nota integrativa viene visionata
		quanto effettivamente				dal Responsabile della struttura
		percepito od				organizzativa competente in Banca,
		omissione della fatturazione relativa a				e, successivamente, sottoposta al CdA che ne cura poi la trasmissione,
		compensi percepiti.				per l'approvazione del Bilancio,
		I a kanalan				all'Assemblea.
						- Verifica del Collegio Sindacale.
	•	1		Ī	1	 Attestazione del Revisore Esterno.



- Gest	ione
fraudolenta	delle
comunicazioni ve	rso i
soci, med	iante
esposizione di	dati
parziali o non ver	itieri
od omissione di	dati
rilevanti;	

- onvocazione luzione delle nzanze mblee degli ni sociali in della nativa applicabile lello statuto della ca:
- resentazione e/o sa a disposizione, ambito nzanze mblee degli mi sociali, di amentazione enente
- iali o non veritieri ella quale siano omessi dati anti: Gestione degli
- egli organi ali della Banca in difforme previsioni native e/o ıtarie, in icolar modo con mento alle alità di essione del voto e erbalizzazione:
- Fraudolenta tuzione dei erimenti ai soci o azione obbligo di
- arli; partizione di utili riserve fuori dai previsti o con alità ormi a quanto isto dalla nativa e/o dallo ito della Banca.

- 1/2) Permettere o agevolare l'esposizione nel bilancio individuale e/o consolidato del gruppo bancario di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere dati rilevanti e dovuti, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- 3) Impedire o ostacolare con documenti od altri idonei artifizi nell'interesse o a vantaggio della Banca, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente previste in capo ai soci e agli organi sociali (e.g. Collegio sindacale), qualora ne derivi un danno ai soci
- 4) Restituire nell'interesse o a vantaggio della Banca e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli. 5) Permettere o agevolare, nell'interesse o a vantaggio
- taggio della Banca, la ripartizione di utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite
- 6) Permettere o agevolare l'approvazione relativa all'acquisizione o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali della Banca.
- 7) Effettuare una riduzione di capitale della Banca in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionando loro danno.

 8) Permettere o agevolare l'esecuzione o l'approvazione di operazioni
- finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Banca mediante ad esempio: - attribuzione di azioni a fronte di un apporto del sottoscrittore inferiore
- al loro valore;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote. 9) Permettere o agevolare l'assunzione di delibere a vantaggio e nell'interesse della Banca, ma in modo tale da alterare la corretta dialettica tra gli organi sociali, mediante:
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite;
 - simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e
- documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

 10) Esporre, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza (e.g., Banca d'Italia, Consob, etc.), fatti materiali non rispondenti al
- vero sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria. 11) Ripartizione, da parte dei liquidatori, dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando danno ai creditori.
- 12, 13) Nell'ambito dei reati in materia di corruzione fra privati, si evidenziano le seguenti potenziali condotte fraudolente:
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività della Banca in modo fraudolento al fine di agevolare la copertura di situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- Redigere il bilancio in modo da agevolare la copertura di situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- Approvare il bilancio nonostante situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio diretta a agevolare la copertura di situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi.

UO Progetto di Governo Societario: responsa

bile del - Regolamento di Gruppo Assemblee Territoriali:

-Policy di Gruppo per la SEGRE gestione della normativa TERIA interna e dei flussi informativi; GENER ALE. -Codice Etico REFER

ENTE

SOGGE

COLLE

Presenza

di altre

coinvolt

- NO

GATI

Viene garantita la tracciabilità delle attività e l'archiviazione della documentazione con la previsione che la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal CdA e la comunicazione è inviata ai soci a mezzo PEC, inoltre le adesioni da parte dei soci e le eventuali deleghe vengono raccolte e archiviate.

- Sono previste modalità di verifica della legittimità della partecipazione dei soci in assemblea (anche per i casi di partecipazione in videoconferenza).
- -Il verbale assembleare viene formato successivamente all'assemblea e viene circolarizzato ai soci nel rispetto della normativa vigente e archiviato per garantire la tracciabilità.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la Gestione dei Conflitti d'Interesse in relazione agli adempimenti ex art. 2391 c.c. e 53 TUB, che disciplina in particolare il Registro 2391 laddove è possibile registrare anche dell'operazione, la tipologia e la dichiarazione del soggetto. Il Regolamento prevede monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove responsabilità della Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il Regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che disciplina l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni. Sono previste schede di censimento a norma della circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 136 TUB e il registro affini (unicamente per finalità informative).
- In relazione al processo di gestione delle Partecipazioni, Il Regolamento di Gruppo per la gestione degli investimenti partecipativi, disciplina i presidi in grado di garantire la tracciabilità delle attività, l'archiviazione documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- Sono previste attività di monitoraggio trimestrale del rispetto dei limiti normativi e interni da parte



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
									della Funzione Risk Management della Banca.





REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
									della Funzione Risk Management della Banca.



1) Art. c.c. 2) Art. c.c. 3) Art. c.c. 4) Art. c.c. 5) Art. c.c. 7) Art. c.c. 8) Art. c.c.	2627 2628 2629 2632 2636 2638	GESTIONE ORGANI SOCIALI, PARTECIPA ZIONI E SOGGETTI COLLEGATI	- Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).	'1) Restituire nell'interesse o a vantaggio della Banca e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli. 2) Permettere o agevolare, nell'interesse o a vantaggio della Banca, la ripartizione di utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 3) Permettere o agevolare l'approvazione relativa all'acquisizione o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali della Banca. 4) Effettuare una riduzione di capitale della Banca in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionando loro danno. 5) Permettere o agevolare l'esecuzione o l'approvazione di operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Banca, mediante ad esempio: - attribuzione di azioni a fronte di un apporto del sottoscrizione reciproca di azioni o quote. 6) Permettere o agevolare l'assunzione di delibere a vantaggio e nell'interesse della Banca, ma in modo tale da alterare la corretta dialettica tra gli organi sociali, mediante: - esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite; - simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 7) Esporre, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza (e.g., Banca d'Italia, AGCOM, etc.), fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria. 8) Ripartizione, da parte dei liquidatori, dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando danno ai creditori.	UO responsa bile del processo : SEGRE TERIA GENER ALE, REFER SOGGE TTI COLLE GATI Presenza di altre UO coinvolt e: NO	Codice etico Regolamento di Gruppo in materia di investimenti partecipativi Regolamento di Gruppo Assemblee Territoriali; Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. •regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse. • regolamento di Gruppo Operazioni di maggior rilievo. • Regolamento del Risk Appetite Framework di Gruppo. •regolamento di Gruppo in materia di immobili ad uso strumentale. Contratto di coesione	Viene garantita la tracciabilità delle attività e l'archiviazione della documentazione con la previsione che la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal CdA e la comunicazione è inviata ai soci a mezzo PEC, inoltre le adesioni da parte dei soci e le eventuali deleghe vengono raccolte e archiviate. - Sono previste modalità di verifica della legittimità della partecipazione dei soci in assemblea (anche per i casi di partecipazione in video-conferenza). - Il verbale assembleare viene formato successivamente all'assemblea e viene circolarizzato ai soci nel rispetto della normativa vigente e archiviato per garantire la tracciabilità. - È presente un Regolamento di Gruppo per la Gestione dei Conflitti d'Interesse in relazione agli adempimenti ex art. 2391 c.c. e 53 TUB, che disciplina in particolare il Registro 2391 laddove è possibile registrare anche la data dell'operazione, la tipologia e la dichiarazione del soggetto. Il Regolamento prevede il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse. - Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità della Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il Regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione. - È presente un Regolamento di
							per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
							- È presente un Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che disciplina l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati garantendo il
							Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni. Sono previste schede di censimento a norma della circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 136 TUB e il registro affini (unicamente per finalità informative). - In relazione al processo di gestione delle Partecipazioni, Il Regolamento di Gruppo per la gestione degli investimenti



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
		elementare							partecipativi, disciplina i presidi in grado di garantire la tracciabilità delle attività, l'archiviazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi. Sono previste attività di monitoraggio trimestrale del rispetto dei limiti normativi e interni da parte della Funzione Risk Management della Banca.



REATI Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
Art. 2638 c.c. SEGNALAZ ONI E VIGILANZA E STATISTIC HE	I del reporting delle	In occasione di richieste da parte delle Autorità di Vigilanza: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, - occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbe dovuto comunicare, - ostacolo consapevole alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, al fine di ottenere un vantaggio per la Banca (es. non fare emergere irregolarità, ecc.)	UO responsa bile del processo : AREA AMMIN ISTRAZ IONE E FINAN ZA Presenza di altre UO coinvolt e: SEGRE TERIA GENER ALE	-Regolamento Segnalazioni di Vigilanza Gruppo_Procedura Procedura di Gruppo Segnalazione Consolidata Attività di rischio verso Soggetti Collegati - Base 1 Procedura di Gruppo Segnalazione consolidata COREP_Base PRUC Procedura di Gruppo Segnalazione individuale COREP_Base PRUI Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza Additional Liability Report Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza Liability Data Report Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza Liability Data Report Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza_Critical Functions Report Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza_EBA Template Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza_Financial Market InfrastructureReport Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza_Financial Market InfrastructureReport Procedura di Gruppo Segnalazioni di Vigilanza_MREL Data Collection -Procedura di Gruppo segnalazioni di vigilanza prudenziale:basi informative individuali Individuale, Policy - Codice Etico - Manuale dei principi contabili di Gruppo	Vengono garantiti adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni attraverso l'utilizzo dell'applicativo "DATA AB", tramite il quale avviene l'alimentazione (mediante SIB200) dell'applicativo segnaletico individuale (la fase di alimentazione è preceduta da quadrature e riconciliazioni). Per le segnalazioni individuali, l'Utilizzo dell'applicativo "Grace Engineering" garantisce adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni.



Art. 2638 c.c.	COMUNICA ZIONE E PROMOZIO NE ISTITUZION ALE	- Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio	In occasione di richieste da parte delle Autorità di Vigilanza: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, - occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbe dovuto comunicare,	UO responsa bile del processo : AREA	- CCB-2019-333 Gestione accentrata in Capogruppo comunicazioni da_vs AAVV; - Codice Etico	Viene garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio
	ALE	dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa	ostacolo consapevole alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, al fine di ottenere un vantaggio per la Banca (es. non fare emergere irregolarità, ecc.)	COMM ERCIAL E RETAIL E AREA	- Policy Anticorruzione	degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione.
		verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali		COMM ERCIAL E IMPRES E Presenza di altre UO		I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni.
		spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni)		coinvolt e: NO		Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione.
		- Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza				Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni.
		(relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di				Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti.
		soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile.				Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in coerenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione. In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede: c) per le sponsorizzazioni, con la stessura del contratto, possibilmente sulla base di modelli standard, la cui
						stipula avviene per scambio di corrispondenza (in via preferenziale tramite PEC); d) per le erogazioni liberali, con la
						stesura della lettera di comunicazione della decisione favorevole e di invio della stessa all'ente/associazione/soggetto richiedente, corredata dai moduli tramite i quali raccogliere dati utili ai fini fiscali e all'erogazione del contributo.
						e) Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
									segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
1) Art. 2621 c.c. 2) 2621-bis c.c. 3) 2622 c.c. 4) Art. 2635 c.c. 5) Art. 2635-bis c.c. 6) Art. 2638 c.c.	FINANZA	- Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari; - Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico.	1,2,3) il reato di false comunicazioni sociali potrebbe manifestarsi in termini di falso in prospetto, con riguardo alla pubblicazione del prospetto informativo relativo ai prestiti obbligazionari. In particolare, la condotta fraudolenta potrebbe consistere nell'esposizione di informazioni false o nell'occultamento di dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto. 4,5) I reati di "Corruzione tra privati" potrebbero sussistere qualora il Responsabile o un addetto dell'Unità Organizzativa, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità no dovuti agli amministratori, i diriettori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o emi privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio de legale rappresentante di una controparte persona giuridica ola promessa non sia accettata (es. corruzione del legale rappresentante di una controparte persona giuridica affinché acconsenta che la persona giuridica da lui rappresentata accetti la sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi dalla Banca a condizioni particolarmente favorevoli per la stessa). 6) In occasione di richieste da parte delle Autorità di Vigilanza: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria; - occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbe dovuto comunicare: - ostacolo consapevole alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. non fare emergere irregolarità, ecc.).	UO responsa bile del processo : AREA AMMIN ISTRAZ IONE E FINAN ZA Presenza di altre UO coinvolt e: NO	Codice Etico Regolamento di Gruppo Finanza Regolamento di Gruppo Tesoreria Policy di Gruppo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse	La regolamentazione interna della Banca disciplina ruoli e responsabilità relativamente all'attività di redazione e pubblicazione del prospetto informativo di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari. I rapporti contrattuali e le comunicazioni alla clientela, al mercato e alle controparti con cui la Banca si interfaccia, sono improntati su principi di onestà, professionalità e trasparenza. I presidi normativi della Banca prevedono l'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi offerti e relative condizioni applicate, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli. -Sono previsti controlli in merito alla redazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di prestiti obbligazionari e finanziari, in modo che sia garantito il rispetto della normativa vigente. Sono previsti controlli di primo livello sul processo finanza, che vengono svolti attraverso il monitoraggio dei limiti operativi e dei target strategici da parte delle strutture competenti. Adeguati livelli autorizzativi all'interno del Processo Finanza vengono garantiti anche attraverso la formalizzazione, a livello di Gruppo, della Strategia di gestione del Portafoglio, la quale definisce gli obiettivi di rischio rendimento, le regole di composizione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente. La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategica del portafoglio di proprietà di Gruppo e dal RAF. Per quanto riguarda la predisposizione ola tracciabilità del processo sia attraverso l'utilizzo di una procedurai i e organizzative che garantiscono la tracciabilità del processo sia attraverso l'utilizzo di una procedura informatica che prevede un blocco automatico in caso di vendita di un profolo mifid non adeguato rispetto al prodotto, sia con l'utilizzo di modelli di prospetto IMTM altamente standardizzato. Viene garantita la segregazione di ruoli tra soggetto proponente, deliberante e controllore del prospetto.



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
1) Art. 2621 c.c. 2) 2621-bis c.c. 3) 2622 c.c. 4) Art. 2635 c.c. 5) Art. 2635-bis c.c. 6) Art. 2638 c.c.	FINANZA	Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa - Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico.	 '1,2,3) il reato di false comunicazioni sociali potrebbe manifestarsi in termini di falso in prospetto, con riguardo alla pubblicazione del prospetto informativo relativo ai prestiti obbligazionari.in particolare, la condotta fraudolenta potrebbe consistere nell'esposizione di informazioni false o nell'occultamento di dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto. 4,5) I reati di "Corruzione tra privati" orbrebbero sussistere qualora il Responsabile o un addetto dell'Unità Organizzativa, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (es. corruzione del legale rappresentante di una controparte persona giuridica affinché acconsenta che la persona giuridica da lui rappresentata accetti la sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi dalla Banca a condizioni particolarmente favorevoli per la stessa). 6) In occasione di richieste da parte delle Autorità di Vigilanza: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria; occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbe dovuto comunicare; ostacolo consapevole alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. non fare emergere irregolarità, ecc.). 	UO responsa bile del processo : AREA AMMIN ISTRAZ IONE E FINAN ZA Presenza di altre UO coinvolt e: UFFICI O AMMIN ISTRAZ IONE CREDIT I, UFFICI O ICT, UFFICI O LEGAL E, AREA COMM RRCIAL E	- Regolamento di Gruppo Finanza Regolamento di Gruppo per la gestione del portafoglio di proprietà Policy di Gruppo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse Regolamento di Gruppo piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati Procedura di Gruppo per la determinazione del fair value di strumenti finanziari attraverso modelli interni; Codice Etico	La regolamentazione interna della Banca disciplina ruoli e responsabilità relativamente all'attività di redazione e pubblicazione del prospetto informativo di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari. I rapporti contrattuali e le comunicazioni alla clientela, al mercato e alle controparti con cui la Banca si interfaccia, sono improntati su principi di onestà, professionalità e trasparenza. I presidi normativi della Banca prevedono l'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi offerti e relative condizioni applicate, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli. Sono previsti controlli in merito alla redazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di prestiti obbligazionari e finanziari, in modo che sia garantito il rispetto della normativa vigente. Sono previsti controlli di primo livello sul processo finanza, che vengono svolti attraverso il monitoraggio dei limiti operativi e dei target strategici da parte delle strutture competenti. Adeguati livelli autorizzativi all'interno del Processo Finanza vengono garantiti anche attraverso la formalizzazione, a livello di Gruppo, della Strategia di gestione del Portafoglio, la quale definisce gli obiettivi di rischio rendimento, le regole di composizione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente. La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategia del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente. La Banca, individua e propone le iniziative di gestione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente. La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategia complessiva perseguita dal Gruppo e dal RAF. Per quanto riguarda la predisposizioni procedura in formatica che prevede un blocco automatico in caso di vendita di un prodotto (prestito obbligazionario) a un cliente che praesetti un profilo mifid non acleguato rispetto al prodotto (prestito



extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della

concessione di utilità a soggetti privati;

performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli

incentivi e dei bonu

mediante riconoscimento di aumenti con di aumenti c aumenti/fringe benefit

fittizi ai dipendenti per

creare disponibilità finanziaria da utilizzare a

fini corruttivi.

fraudolenta

Art. 2635	RISORSE	'A. Gestione anagrafica dei dipendenti in modo
	UMANE	fraudolento al fine di
Art. 2635-		nascondere eventuali
c.c.		irregolarità ovvero creare
		fondi extra contabili
		destinati a scopi corruttivi;
		B. Gestione note spese,
		trasferte e spese di rappresentanza in modo
		non conforme al fine di
		creare disponibilità
		finanziarie da utilizzare a
		fini corruttivi;
		 C. Selezione, assunzione,
		inserimento del personale
		e gestione della cessazione del rapporto di
		lavoro in modo non
		conforme al fine di
		strumentalizzare ad
		interesse o vantaggio della
		Società l'assunzione di
		risorse legate a soggetti terzi;
		D. Assegnazione e
		gestione dei beni
		strumentali e delle utilità
		aziendali (es. personal
		computer/laptop/tablet,
		carte di credito, cellulari/smartphone,
		autovetture, ecc.) al fine di
		condizionare un soggetto
		privato e ottenere una
		misura di compiacimento;
		E. Gestione
		amministrativa del personale in modo
		fraudolento (e.g.
		elaborazione cedolini,
		calcolo imposte e
		contributi, alterazione
		giorni
		ferie/permessi/malattia sia
		di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare
		extracontabili da destinare
		a scopi corruttivi e/o della
		concessione di utilità a
		favore di un esponente;
		F. Elaborazione
		fraudolenta delle
		dichiarazioni contributive
		previdenziali e
		assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine
		della creazione di fondi
		extracontabili da destinare

ne anagrafica 1/2) nell'ambito dei reati in materia di Corruzione tra privati, si evidenziano le seguenti potenziali condotte fraudolente: - Alterazione dei dati relativamente all'anagrafica, sia di

l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile e/o un dipendente dell'Unità Organizzativa potrebbe offrire o promettere denaro o altra utilità a favore di un terzo affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, stipula di un contratto di fornitura di bene/ servizi ad un

- Condizionare indebitamente un soggetto privato tramite l'utilizzo di utilità aziendali al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti/misure compiacenti;

 Alterazione delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali, sia di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi

scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di

Riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto al

- Riconoscimento di promozioni/ avanzamenti di carriera/ aumenti/ fringe benefit a personale "vicino" o "gradito" a soggetti terzi per ottenere dei vantaggi per la Società
- Riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare

UO -- Codice Etico; responsa Politiche bile del remunerazione incentivazione del Gruppo tempo per tempo RISORS vigenti;

UMAN

LIO

coinvolt

SEGRE

TERIA

GENER

UFFICI

AMMIN

ISTRAZ

CREDIT

IONE

ALE:

Regolamento Di Gruppo Per La Gestione Delle Operazioni Con Soggetti Collegati;

- Policy Anti Corruzione di Gruppo;

In Banca è presente un'apposita gestisce struttura che pubblicazione delle job position all'interno del portale sul sito della Società, nonché la ricezione delle rispettive candidature

Il processo di recruiting prevede le seguenti fasi:

e) La Job description viene condivisa tra le diverse funzioni della Banca coinvolte a seconda della posizione aperta, garantendo il rispetto di adeguati livelli autorizzativi nonché una corretta segregazione delle attività;

f) Nel corso dell'iter di selezione è previsto che il candidato deve dichiarare di avere/non avere "Conoscenti o Parenti in Azienda". Qualora il candidato risponda in modo affermativo, tale aspetto viene approfondito in sede di primo colloquio.

g) le schede di valutazione dei candidati vengono archiviate all'interno di un'apposita cartella/repository che garantisce tracciabilità delle informazioni;

h) Le assunzioni vengono deliberate dalla Direzione Generale, eccetto quelle di competenza del CdA nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.

La segregazione delle attività e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi viene garantito anche dalla presenza di più fasi di colloqui distinte e bloccanti.

La Banca si avvale del supporto di un'agenzia di Head Hunter nel caso in cui il candidato debba avere particolari caratteristiche o nel caso di assunzione di dirigenti o figure specifiche.

L'anagrafica dipendente viene censita tramite l'applicativo Success Factor, che è il sistema deputato a mantenere l'anagrafica unica a livello di Gruppo.

Le credenziali di accesso come amministratori a Success Factor sono disponibili esclusivamente ad utenti predeterminati dell'Area Risorse Umane, i quali sono gli unici a poter movimentare i dati.

La nota spese viene autorizzata dal Responsabile del dipendente che richiede il rimborso delle spese. La procedura informatica "Concur" interna a SAP, permette all'utente di caricare gli scontrini ed effettua automaticamente la verifica degli

È prevista l'autorizzazione del Responsabile per assegnazione di beni strumentali; è prevista altresì la firma di un modulo firma ricezione strumentale che viene bene archiviato;

L'Ufficio dedicato alle Risorse Umane/amministrazione

dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o come concessione di utilità a soggetti privati;

- Strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società

esponente o dipendente di una persona giuridica (e.g. assunzione di una persona segnalata dalla controparte) al fine di ottenere vantaggi impropri per la Società (e.g. prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato);

corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati Alterazione dei

presenza/assenza/ferie/straordinari/permessi e assenze per malattia/infortuni, sia di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a un esponente di una società privata o di un soggetto a questi vicino o gradito da questi indicati

fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti di società privata o di un soggetto a questi vicino o gradito da questi indicati;



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
			fraudolenta					di riferimento	personale, ai fini dell'elaborazione dei cedolini, calcolo imposte e contributi, si affida al Servizio Paghe di Allitude. Su tale servizio viene successivamente svolta una verifica formale nel momento della contabilizzazione e raccordo dei conti ad opera della Banca al fine di controllare che non vi siano anomalie. Tramite l'applicativo SAP, Viene utilizzata una piattaforma e-learning dedicata che traccia le partecipazioni ai corsi di formazione.



REATI Proce	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
c.c. E	LLA esponente di una	1) A. Selezione di fomitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza, per influenzare il compimento o l'omissione di atti nell'interesse o a vantaggio della Società (e.g. ottenere una fornitura di beni ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, stipula di un importante polizza assicurativa, ecc.) Instaurazione di contatti con fornitori al fine di stipulare contratti "fittizi" strumentali alla creazione di fondi occulti, non registrati in contabilità generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione nei confronti di soggetti privati B/C. Offerta o promessa di denaro od altra utilità ad un esponente di una società fornitrice di beni o servizi, al fine di negoziare un prezzo inferiore a quello di mercato o condizioni di acquisto di maggior favore per la Banca. (e.g. dilazioni di pagamento. Gestione appositamente non corretta delle richieste di acquisto al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti privati a vantaggio della Banca. 2) Gestione appositamente non corretta delle richieste di acquisto al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi a vantaggio della Società D. Selezione di fornitori riconducibili ad esponente di una Società terza, nell'interesse o a vantaggio della Società (e.g. ottenere una fornitura di beni ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, stipula di un importante polizza assicurativa, ecc.). Instaurazione di contatti con Società al fine di stipulare contratti "fittizi" strumentali alla creazione di fondi occulti, non registrati in contabilità generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione nei confronti di soggetti privati; E. Approvazione del pagamento di fatture nei confronti di fronitori graditi o indicati da esponenti di enti privati a fronte di prestazioni inesistenti o di valore inferiore, quale forma di utilità per ottenere vantaggi indebiti per la Società. Approvazione del pagamento di fatture al fronte di prestazioni inesistenti o di valore inferiore, quale	UO responsa bile del processo : UFFICI O E LOGIST ICA Presenza di altre UO coinvolt e: AREA ORGAN IZZAZI ONE; UFFICI O LEGAL E; AREA AMMIN ISTRAZ IONE; RISORS E UMAN E	Codice Etico; Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa Regolamento di Gruppo in materia di esternalizzazioni Policy Anticorruzione	La tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di Ivalua come applicativo di gestione del processo della spesa. l'esigenza di spesa viene tracciata attraverso l'applicativo che prevede un apposito campo in cui viene giustificata l'esigenza di acquisto e in cui il richiedente inserisce i dettagli della richiesta d'acquisto. È inoltre previsto un iter approvativo afforzato per l'approvazione dell'ODA in extra budget. All'interno di Ivalua, infatti, viene verificata la disponibilità di Budget per ogni determinata RDA. Tale verifica è automatizzata all'interno della piattaforma. Laddove non vi fosse disponibilità di budget, è stato regolamentato lo spostamento dello stesso nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi. La componente contrattuale è prevista la verifica sui presidi normativi (diversificati in base alle categorie di spesa). Tale verifica avviene anche mediante caricamento di documentazione sulla piattaforma Ivalua. In tal modo è garantita la tracciabilità dell'approvazione. I contratti sottoscritti prevedono la clausola 231 in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa e alle procedure adottate dalla Banca. Il processo prevede l'approvazione della fattura garantendo livelli autorizzativi diversi. È presente un registro Fornitori di Gruppo. In particolare, con riferimento ai fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione per Presa visione, , etc.);È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione per Presa visione, , etc.);È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione per Presa visione, , etc.);È previsto un sistema di controllo rafforzato per le forniture/ estemalizzazioni a parti correlate.



c.c. 2) Art. 2635-bis c.c.	ZIONE E PROMOZIO NE ISTITUZION ALE	gestione degli omaggi in violazione a il principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca; B. Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;	esponente (o a soggetto collegato) di una società fornitrice di beni o servizi, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti/misure compiacenti (e.g. al fine di ottenere forniture a prezzi altrimenti al di fuori dei valori di mercato) B) 1/2 Offirire o promettere denaro o altra utilità, nell'interesse della Banca, mediante un'operazione di sponsorizzazione o donazione, ad un esponente (o a soggetto collegato) di una società fornitrice di beni o servizi, al fine di negoziare un prezzo inferiore a quello di mercato o condizioni di acquisto di maggior favore per la Banca (e.g. dilazioni di pagamento, ecc.). Condizionare tramite donazioni/liberalità indebitamente un soggetto terzo al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti/misure compiacenti (strumentale).	responsa bile del processo ci AREA COMM ERCIAL E RETAIL E AREA COMM ERCIAL E IMPRES	Policy Anticorruzione Regolamento di Gruppo in materia di soggetti collegati Procedura di Gruppo per la gestione dei Registri Soggetti Collegati e Conflitti di Interesse Controlli di primo livello di Gruppo relativi alle Schede di censimento e ai Registri di Gruppo in materia di Soggetti Collegati e Conflitti di interesse; Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa Policy di Gruppo per il governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale della attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione. I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni. Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione. Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni. Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti. Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in corenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione. In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede: A) per le sponsorizzazioni del contratto, possibilmente sulla basa di modelli standi avviene per scambio di corrispondenza (in via preferenziale tramite PEC); B) per le erogazioni liberali, con la stesura del contratto, possibilmente sulla base di modelli ettaro della decisione favorevole e di invio della stessa all'ente/associaz
----------------------------	------------------------------------	---	--	---	---	--



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
									tramite i quali raccogliere dati utili ai fini fiscali e all'erogazione del contributo.
									Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile la specifica rendicontazione di dettaglio di tutti gli interventi sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione. Viene garantita l'archiviazione e la conservazione
									documentazione prodotta (cartacea documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

stipul



'1) Art. 2621- bis c.c 3) 2622 c.c. 4) Art. 2635- c.c. 5) Art. 2635- bis c.c.	COMUNICA ZIONE E PROMOZIO NE ISTITUZION ALE	Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti; Fraudelenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca; Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;	11.2/3) Permettere o agevolare l'esposizione nel bilancio individuale e/o bilancio consolidato del gruppo bancario di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere dati rilevanti e dovuti, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 4/5) Condizionare tramite omaggi indebitamente un esponente (o a soggetto collegato) di una società fornitrice di beni o servizi, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti/misure compiacenti (e.g. al fine di ottenere forniture a prezzi altrimenti al di fuori dei valori di mercato) 4/5) Offrire o promettere denaro o altra utilità, nell'interesse della Banca, mediante un'operazione di sponsorizzazione o donazione, ad un esponente (o a soggetto collegato) di una società fornitrice di beni o servizi, al fine di negoziare un prezzo inferiore a quello di mercato o condizioni di acquisto di maggior favore per la Banca (e.g. dilazioni di pagamento, ecc.). 4/5) Condizionare tramite donazioni/liberalità indebitamente un soggetto terzo al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti/misure compiacenti (strumentale).	UO responsa bile del processo : AREA COMM ERCIAL E RETAIL E AREA COMM ERCIAL E IMPRES E Presenza di altre UO coinvolt e: SEGRE TERIA GENER ALE; DIREZI ONE GENER ALE E CONSI GLIO; INTER NAL AUDIT, RISK MANA GEMEN T, AML, COMPL IANCE	Codice Etico Policy Anticorruzione Regolamento di Gruppo in materia di soggetti collegati Procedura di Gruppo per la gestione dei Registri Soggetti Collegati e Conflitti di Interesse Controlli di primo livello di Gruppo relativi alle Schede di censimento e ai Registri di Gruppo in materia di Soggetti Collegati e Conflitti di interesse; Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa Policy di Gruppo per il governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Viene garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione. I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni. Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione. Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni. Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti. Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in corernza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione. In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede: g) per le sponso orizza ioni, a deli model li tanda deli anna deli
						rd, ia cui stipul



	1	1	•	
				avvie
				ne per scamb
				io di
				corris
				ponde
				nza
				(in via
				prefer
				enzial
				e
				tramit
				e PEC)
				PEC);
				h) per le eroga
				zioni
				liberal
				i, con
				la
				stesur
				a della
				lettera
				di
				comu
				nicazi
İ				one della
İ				delia decisi
1				one
				favore
				vole e
				di
				invio
				della
				stessa
				all'ent
				e/asso
				ciazio
				ne/so
				ggetto richie
				dente,
				corred
				ata dai
				modul
				i
				tramit
				e i
				quali
				racco
				gliere
				dati
İ				utili ai fini
1				fiscali
1				e e
1				all'er
1				ogazi
İ				one
İ				del
İ				contri
1				buto.
1				
1				Per le sponsorizzazioni, la
1				tracciabilità, l'archiviazione delle
İ				attività e la previsione di adeguati
İ				livelli autorizzativi viene garantita
1				anche attraverso l'utilizzo di una
1				procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la
1				validazione da parte del
İ				Responsabile di Categoria e del
İ				Procuratore. Il pagamento viene
İ				materialmente disposto da un
İ				diverso ufficio della Banca.
İ				
1				La Struttura competente all'interno
1				della Banca per il processo di
1				gestione delle erogazioni liberali e
1				sponsorizzazioni rende disponibile
İ				la specifica rendicontazione di
 <u> </u>				dettaglio di tutti gli interventi



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione fraudolenta	della	potenziale	condotta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
									sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.
									Viene garantita l'archiviazione e la conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.



c.c. 2) Art. 2621-bis c.c 3) Art. 2622 c.c. 4)Art. 2638 c.c.	ZIONE E PROMOZIO NE ISTITUZION ALE	fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.	iportare informazioni fraudolente (comunicazione destinata agli stakeholders della Banca e a Consob - informativa qualitativa e quantitativa)	responsa bile del processo : AREA COMM ERCIAL E RETAIL E AREA COMM ERCIAL E IMPRES E	Regolamento di Gruppo per la redazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario Istruzioni operative di Gruppo per la redazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario Istruzioni Operative Controlli di Gruppo di primo livello per la redazione della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario.	l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione. I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni. Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione. Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni. Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti. Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in corenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione. In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede: i) per le spons orizza zioni, con la stessur a del contra tto, possib ilment e sulla base di model li standa da di model li standa ra, la cui stipul a
--	------------------------------------	--	---	--	---	--



problem in the control of the contro				avvie
secundo positivo posi				
comission problema. p				
pundade de la contrata del contrata del contrata de la contrata del de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del de la contrata del de la contrata de la contrata del de la contrata del de la contrata del del del de la contrata del del del del del del del del del del				io di
na de visual de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del comp				
de view de la control de la co				
per la sponsistrazioni di cutti ci cutt				
e canada e c				
e unant e unant e unant e unant per le per le general anne anne				
transit Per le Per l				
PEC. Pec.				
PEC). j) per le compatible de la compat				
p) per le errogazioni liberaria della sicona della sicona della sicona della sicona della sicona della sicona della decisi decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della decisi della dell				
cough actions				
scient laberal Lictors				eroga
i. com la steary ackella delia				
la stesuri a delta lettora de control della finanzia del control della finanzia del control della decisia dene della decisia della decisia della della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua all'era el calcono della stesua dell				
sicione della lettera di della lettera di control della lettera di control della decisi dene della decisi dene della decisi dene della sicione				
a della lattera di comu accurat di comu accurat di control accurat della				
letters del comu del comu del del del del del del del del del del				
di comunicaria de control nicaria de centrol decision decision decision decision de control decision de centrol della sissona all'entrol della sissona della decision della sissona della della control della desire, correda della desire, correda della desire, correda della desire, correda della				
committee della decisi one della decisi one fissore della decisi one fissore della decisi one fissore della decisi della decisi della dell				
nicad one della decrai one della decrai one della decrai one della moduli i controli della della moduli i controli della				
one della decisi one favore vole e de della stessa all'est essa occinazio oc				
della decisi				
decisi one favore vole e di invo della mana della gasta a all'ent exoso della sussa a all'ent exoso della sussa a all'ent exoso della sussa della suss				
one favore vole e di invo della salessat all'eva certa certa certa data dat modul i ramani data dat modul i ramani data data data data data data data dat				
vole e di invio della stessa all'ent el'asso ciazzò ne/so ggetto nichie dente, corred an dai modul i i rumit re rumit re qual racco glière dai fini fini fiscali e all'er oggzi one del dente, control del dai utili ai li i tan utili ai li i tan utili ai li i tan utili ai li i tan i fiscali e all'er oggzi one del denter del contri buto. Per le sponsorizzzioni, al tanccisblital, l'archivazioni, al tanccisblital, l'archivazioni, al tanccisblital, l'archivazioni, al tanccisblital, l'archivazioni, al tanccisblital, l'archivazioni, al tanccisblital, l'archivazioni, al e all'er oggzi one del del antività e la previsione delle antività e la previsione di seguini liveli antivitzazioni vive agnantita anche attraveno Putilizzo di un repenente informatica. Inforte, la venente antivitale della Banca La Strattura competente all'interne della Banca, La Strattura competente all'interne della Banca, La Strattura competente all'interne della Banca, La Strattura competente all'interne della Banca, La Strattura competente all'interne della Banca, La Strattura competente all'interne della Banca per il processo di gustione della evogozioni libenali e sponsorizzazioni rende dispozioni libenali e sponsorizzazioni rende dispozioni libenali e				
di invio della stessa all'ent e'esso ciazio necko gegetto richie deme, corred ta dati moduli i tramit e qui quali moduli i tramit e qui quali moduli i tramit e qui quali moduli i tramit e qui quali fini fini fini fini fini fini fini fi				favore
invivo della stessa all'ent e'asso ciazio necho ggetto della				
della stessa all'ent c'asso cizzio nec'as control nec'as getto fichie donte, corred ata dai modul i tramit e i i quali racco gibero dati nec'as quali racco gibero dati nec'as gibero da				
all'ent Casso ciazio ne/no ggetto richie dente, corred at at adai modul i tramit e i quali racco glieve dati utili ai fini fiscali i fini fiscali e c all'er opgazi one del contri butto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività el a previsione di adeguati livelli autorizzazio archie archive archive di anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Procuratore. Il pagamento viene mutcrialmente disposa da un diverso sufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni ibbraile e sponsorizzazzioni redele giopnabile				
all'ent e Asson ciazio nec'so ggetto richie dente, corred an dai modul i modul				
eñsso cizzio neto ggetto richie dente, corred ata dai modul i tramit e i quali racco glere dati utiliai fini fiscali c all'er oggzi one del contri tranciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguari livelli antorizzioni, la tranciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguari livelli suntorizzioni viene granatira in nene attrovero l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si seggee l'iter Ivalua che prevede la validazione da pante del Responsabile di Categoria del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso utilico della Banca. La Stuttura comprette all'interno della Banca per il processo di gestione delle ropazioni litrerni della Banca per il processo di				
ciazio necko ggetto richie dente, corred ata dai modul i i tramit ramit e i qual racco gliere dari utili ai fini fiscali e all'e all'e gogari one del del tatività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraveno l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter l'value de prevede la validazione da parte del Responsabile di Calegoria e del la validazione da parte del Responsabile di Calegoria e del la validazione da parte del Responsabile di Calegoria e del la validazione da parte del Responsabile di Calegoria e del la validazione di previne di soprationa anche attraveno l'alegoria cue materialmene di daposto da un diverso ufficio della Banca per il processo di gestione delle crogazioni liberali e sponsorizzazioni rinterno della Banca per il processo di gestione delle crogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponbible				
ne/so ggetto richie dente, corred all data data data data data data data data				
getto richie dente, corred ata dai modul i tramit e i tramit e i tramit e i quali racco gliere data utili ai fini fiscali e e all'er oggari one della Banca per il processo di gestione della Conspanitie del Sponnibie soponomica della Banca per il processo di gestione della Banca per il processo di gestione della Banca per il processo di gestione della Sponnibie soponomica della Banca per il processo di gestione delle crogazioni there disponibile soponomica della Banca per il processo di gestione delle soponomica della Banca per il processo di gestione delle crogazioni there disponibile soponomica della Banca per il processo di gestione delle soponomica della Banca per il processo di gestione delle crogazioni there di soponomica della Banca per il processo di gestione delle crogazioni there di soponomica della Banca per il processo di gestione delle soponomica della Banca per il processo di gestione della Banca per il processo di gestione della Banca per il processo di gestione della Banca per il processo di gestione della Banca per il processo di gestione della Banca per				
richie dente, corred an dari modul i trumit e i trumit e i trumit e i trumit e i quali aracco gglere dati utili ai fini fiscali utili ai fini fiscali e all'er ogazi one delle attività e la previsione di dele contri botto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'racchivazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parre del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle errogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile sonosioni rende disponibile on della Banca per il processo di gestione delle errogazioni internali e sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni orende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni rende disponibile sponsorizzazioni orende disponibile sponsorizzazioni rende disponibi				
dente- corred and dai modul i tramit e i quali racco gliere dati util ai fini fiscali e all'er ogazi one del contri buio. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archivazione delle attività e la previsione di adeguati livelli attorizzativi cone superiore delle attività e la previsione di adeguati livelli attorizzativi cine garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter l'aulta che prevede la validazione da para del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni libretali e sponsorizzazioni rende delsponsibile sponsorizzazioni rende delsponsibile sponsorizzazioni rende delsponsibile				
corred ata dai modul i i tramit e i quali racco gliere dati utili ai fini fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archivazione delle attività e la previsione di adeguati ivelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. In fatfatt, si segue l'iter Ivalua che prevede la vidiazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'intemo della Banca per il processo di gestione delle erogazioni librenti e gestione delle erogazioni librenti e della Banca per il processo di gestione delle erogazioni librenti e				
ata dai modul i tramit e i quali racco gliere dati dati utili ai fini fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabitia, l'archiviazione delle attività e la previsione di adequati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segne l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene un diverso ufficio della Banca per il processo di gestione delle anca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle orgazzioni liberati e sponsorizzazioni rende disponibile				
i tramit c ai quali racco gliere dati utili ai fini fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposso da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'intemo della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
tramit c in quali nacco gliere dati utili ai fini fiscal e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garanita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter l'avlau che prevede la validazione da parte del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni ilberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
e i quali racco gliere dati utili ai fini fiscali e all'er ogazi one del contributo. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del e Validazione da parte del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposso da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				i
quali racco glicre dati utili al fini fiscali e all'er ogazi one della tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile di categoria in berali e sponsorizzazioni rende disponibile sponsorita dati interno della sponsorita di processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
nacco gliere dati utili ai fini fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponshi i rende disponsibile di Categoria celle responsioni processo di gestione delle erogazioni rende disponshi i rende disponsibile di categoria rende disponsibile competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni rende disponsibile processo di gestione delle regazioni disponsibile processo di gestione delle regazioni disponsibile processo di gestione delle				
gliere datai utili ai tini fini fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile estone delle gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile rende della gestione delle erogazioni rende disponibile rende della gestione delle rengazioni rende disponibile rende della gestione delle rengazioni rende disponibile rende della gestione delle rengazioni rende disponibile rende della gestione rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile della rengazioni rende disponibile della rengazioni rende disponibile della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni rende disponibile rende della rengazioni disponibile rende della rengazioni della rengazioni della rengazioni di rende della				
dati utili ai fini fiscali e e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'intermo della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
utili ai fini fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
fini fiscali e e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'itr Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
fiscali e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
e all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'intermo della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile i sponsorizzazioni rende disponibile				
all'er ogazi one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
ogazi one del del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni rende disponibile				
one del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle eroazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
del contri buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
buto. Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				del
Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				buto.
tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'intermo della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
diverso ufficio della Banca. La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile				
sponsorizzazioni rende disponibile				
la specifica rendicontazione di				
				la specifica rendicontazione di
dettaglio di tutti gli interventi				dettaglio di tutti gli interventi



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale della fraudolenta	condotta	Normativa interna di riferimento	Presidi
						sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione. Viene garantita l'archiviazione e la conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.
1) Art. 2635 c.c. 2) Art. 2635-bis c.c.	SUPPORTO LOGISTICO E TECNICO	A. Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario; B. Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario; C. Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - programmata/non programmata. D. Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili E Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile F. Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili	A) 1. Stipula di contratti a condizioni svantagg Società come forma di utilità verso esponenti di al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Societ 2. Stipula di contratti allo scopo di creare fondi o regolarmente registrati in contabilità generale, da con finalità di corruzione nei confronti di sogget B)1. Stipula di contratti a condizioni svantaggi Società come forma di utilità verso esponenti di al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Societ 2. Stipula di contratti allo scopo di creare fondi o regolarmente registrati in contabilità generale, da con finalità di corruzione nei confronti di sogget C)1. Stipula di contratti a condizioni svantaggi Società come forma di utilità verso esponenti di al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Societ 2. Stipula di contratti allo scopo di creare fondi o regolarmente registrati in contabilità generale, da con finalità di corruzione nei confronti di sogget D)1. Gestione impropria degli interventi di mar come forma di utilità verso terzi (e.g. sel manutentori graditi a terzi) 2. Gestione fraudolenta degli interventi di mar allo scopo di creare fondi occulti, non re contabilità generale, da utilizzarsi con finalità di 2. Gestione fraudolenta degli adempir regolarizzazione allo scopo di creare fondi occulti, non recepistrati in contabilità generale, da utilizzarsi con finalità di corruzione F)1. Stipula di contratti "fittizi" con terzi allo creare fondi occulti, non registrati in contabilità di corruzione 2. Stipula di un contratto di locazione di un bene un prezzo inferiore a quello di mercato al fine di trattamenti favorevoli	enti privati a bile del processo culti, non cutilizzarsi ti privati con per la enti privati di altre utilizzarsi di privati di altre utilizzarsi di privati di altre utilizzarsi di cutilizzarsi di cutilizzarsi di cutilizzarsi di cutilizzarsi di cutilizzarsi di contenzione ezione di utilizzarsi di contenzione di contenzio	Codice Etico Policy Anticorruzione Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Procedura di Gruppo Periti e Perizie immobiliari Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti d'interesse Policy di Gruppo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa	La Banca fa affidamento alla struttura di gestione, identificata ai sensi del Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale, dell'attività di manutenzione/ripristino degli immobili ad uso strumentale di cui la Banca si è resa titolare. Per i contratti di locazione e le spese di manutenzione si applica il processo della spesa così come delineato nella normativa interna di riferimento, unitamente al relativo applicativo informatico (IVALUA) che garantisce la verifica del budget e la presenza di un Registro Fornitori di Gruppo.





REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
1) Art. 2621-bis c.c. 2) Art. 2621-bis c.c. 3) Art.2622-c.c. 4) Art. 2638-c.c.	RISK MANAGEM ENT	. Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento	1/2/3) Permettere o agevolare l'esposizione nel bilancio della Banca di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere dati rilevanti e dovuti, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 4) Esporre, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria.	UO responsa bile del processo : UFFICI O RISK MANA GEMEN T Presenza di altre UO coinvolt e: NO	CCB. Regolamento di Gruppo monitoraggio e controlli di primo livello rischio di credito - Policy Gruppo Gestione Normativa interna e Flussi informativi; - Procedura di Gruppo gestione rischio terze parti; - Regolamento di Gruppo del controlli di RM sulle esposizioni creditizie - regolamento di gruppo della direzione risk management; - regolamento di Gruppo Risk Data Aggregation e Risk Reporting; - Regolamento di Gruppo Informativa al pubblico III pilastro	I flussi periodici verso l'Autorità di Vigilanza sono mappati e censiti all'interno della normativa interna che disciplina anche i relativi processi di alimentazione dei suddetti flussi. Con riferimento alla reportistica, relativamente ai flussi periodici, vengono utilizzati dei template dello STE (Short Term Exercise) che vengono inviati a scadenze regolari (stabilite da BCE) tramite Infostat; sono presenti report a scadenze regolari ogni trimestre o con periodicità differenti, che la Struttura competente ha provveduto a mappare (e.g. rischi di liquidità, operativi, di credito, etc). La regolamentazione interna della Banca prevede la formalizzazione dei flussi informativi della DRM verso le altre funzioni e le Autorità di Vigilanza. Sono previste attività di verifica e di controllo formale dei vari template prima dell'invio alle Autorità di Vigilanza. Nel dettaglio, viene effettuata una verifica da parte del Responsabile del singolo servizio che produce l'informativa, sono inoltre presenti presidi di data quality sui dati di input, a garanzia della tracciabilità del processo. Nell'ambito delle segnalazioni si applicano i Requisiti di governo e aggregazione del dato (Principles for effective risk data aggregation and risk reporting).



PARTE SPECIALE F - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO



I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25-quater del d.lgs 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

- 1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
- 2. <omissis>
- 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
- 4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo).



Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- Anagrafe cliente
- Gestione risorse infrastrutturali
- Gestione apertura rapporti
- Bonifici in partenza e arrivo (Italia/Estero)
- Gestione incassi effetti e documenti
- Gestione carte di debito e prepagate
- Relazioni con comunità

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- La Banca garantisce la conformità dell'operatività alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio, avvalendosi di specifici applicativi in grado di consultare le basi dati dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo.
- Gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, approntano e consultano le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.
- Controlli automatici sui nominativi sospetti di terrorismo e Paesi con cui è vietato dalla normativa operare (Black List).
- La Banca vieta di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti persone fisiche o persone giuridiche i cui nominativi siano contenuti nelle Liste
 antiterrorismo.



PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE



I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25quinques del d.lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.



Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600–quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600–quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.



Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti sulla personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Gestione servizi e fornitori
- Gestione del credito



- Gestione risorse umane

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli
 obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico
 sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza
 richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Banca di tale anomalia.
- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Banca. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.
- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli
 esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla
 presente parte speciale.
- La Banca è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Banca effettua periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.



PARTE SPECIALE H -REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO



I REATI DI MARKET ABUSE e AGGIOTAGGIO

1. I reati di market abuse richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 ed il reato di aggiotaggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998) (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021).

"È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)(articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021).



"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia che l'attività di Risk Self Assessment condotta ha portato a rilevare un elevato livello di omogeneità fra le attività sensibili considerate potenzialmente a rischio di integrazione del reato di *Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile)*, rispetto a quelle identificate come potenzialmente rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati Market Abuse. In tale contesto, al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione quanto più possibile chiaro, efficace e fruibile da parte dei Destinatari, nella rappresentazione della mappatura dei rischi di integrazione dei reati indicati dal Decreto, la Società ha valutato opportuno rappresentare in modo unitario all'interno della Parte Speciale H "Reati di Market Abuse e Aggiotaggio" le attività sensibili considerate a rischio di integrazione del reato di aggiotaggio.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

1) **Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:



- a) Gestire informazioni rilevanti/potenzialmente privilegiate relative alla relazione semestrale del progetto di Bilancio d'Esercizio, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) **Processo consulenza e supporto legale e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni riguardanti contenziosi legali o potenziali contenziosi in essere presso la Banca, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 3) **Processo finanza**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Realizzazione di operazioni finanziari sulla base di informazioni non accessibili al pubblico;
 - b) Gestione delle informazioni riguardanti l'emissione di strumenti finanziari e le loro caratteristiche, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - c) Gestione delle informazioni derivanti operazioni sul Capitale della Capogruppo, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - d) Gestione od omessa gestione delle informazioni derivanti dagli assetti proprietari, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - e) Gestione o omessa gestione delle informazioni derivanti delle operazioni straordinarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 4) **Processo gestione sicurezza**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione fraudolenta od omessa gestione delle informazioni relative ad una grave anomalia informatica contrariamente a quanto disposto dalla normativa interna applicabile, dalla normativa bancaria e dalle disposizioni in materia di market abuse, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 5) **Processo governo dei rischi**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni derivanti dalla conoscenza dell'istanza di emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse e aggiotaggio.

Il dettaglio dei presidi normativi è riportato all'interno dell'Allegato "Dettaglio dei controlli e dei presidi".



Descrizione framework di gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing

La Banca, a presidio del rischio di integrazione dei reati di Market Abuse, ha implementato un framework per la gestione delle informazioni privilegiate e l'internal dealing che definisce la disciplina normativa interna riguardante:

- i. l'individuazione, la gestione ed il trattamento delle Informazioni Rilevanti;
- ii. l'individuazione, la gestione, il trattamento e la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- iii. la gestione e la comunicazione inerente Operazioni di internal dealing.

La normativa interna in materia si compone di:

- Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per le Operazioni personali.

Il suddetto framework disciplina e definisce:

- compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Banca;
- determinazione dei criteri e delle responsabilità per la formale individuazione e classificazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate riguardanti la Banca e le società e le banche affiliate del Gruppo;
- obbligo di confidenzialità e riservatezza con rispetto a tutte le informazioni concernenti il Gruppo Bancario, il cui utilizzo deve essere strettamente circoscritto al perseguimento delle attività sociali;
- definizione formale delle condotte che devono osservare gli esponenti aziendali che hanno
 accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente tali, con particolare riferimento agli
 specifici obblighi informativi e di comportamento inerenti ad eventuali operazioni su strumenti
 finanziari compiute dai c.d. Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente Legate (come
 definite nel Regolamento di gruppo per le operazioni personali e previsto dalla relativa normativa
 di settore);
- al fine di disciplinare i presidi e le restrizioni per l'esecuzione di Operazioni Personali, la Banca:
 - identifica le specifiche fattispecie di Operazioni Personali che possano integrare attività vietate dalla normativa;
 - definisce i criteri di individuazione dei Soggetti Rilevanti, tenuto conto dell'impatto che tale individuazione può avere sul complesso dei soggetti operanti presso la Banca o collegati alla stessa da rapporti di collaborazione;
 - individua gli obblighi previsti in capo ai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni Personali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento;



- istituzione e mantenimento di misure procedurali e organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi;
- istituzione e mantenimento di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami;
- definizione di criteri specifici per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate o
 potenzialmente privilegiate, nel rispetto del principio generale di efficienza e di prevenzione dei
 rischi, ai soggetti che ne hanno effettivo bisogno al fine di svolgere la propria attività lavorativa
 o professionale (c.d. principio del "need to know");
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti (sicurezza fisica e logica);
- formale individuazione, registrazione ed aggiornamento delle persone che, in ragione del ruolo ricoperto, dell'attività lavorativa o professionale svolta, ovvero in ragione di progetti od eventi specifici, hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- formale definizione dei criteri e delle modalità di gestione, aggiornamento e conservazione del Registro Insider list ovvero registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (ex art. 115-bis del TUF);
- formale individuazione del soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del suddetto Registro, nonché alla gestione delle informazioni e dei dati personali dei soggetti che vengono iscritti nello stesso (FGIP). La FGIP individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti attraverso la Mappatura, alimentata integrando ed aggiornando il modello predisposto dalle strutture competenti di cui all'allegato 1 del Regolamento per la Gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatura consente di identificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter dare corso, ove si verifichino i relativi presupposti, agli adempimenti relativi alla gestione di Informazioni Privilegiate. La Mappatura individua le tipologie di Informazioni Rilevanti riguardanti l'Emittente e le FOCIP di riferimento, ovvero le strutture dell'Emittente che hanno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione;
- informazione nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati funzionalmente o in relazione a casi specifici ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno anche tramite comunicati stampa o il sito web di dette notizie;
- monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive).
- Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo;



- individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato:
- approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni;
- espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate.
- segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue;
- segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;
- segregazione dei compiti tra chi valuta la necessità di stipulare un rapporto contrattuale con un'istituzione o un operatore finanziario, chi ne negozia i termini, chi predispone il contratto e chi lo autorizza;
- previsione di specifiche cautele contrattuali (confidentiality agreement) volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti / partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello al fine di garantire altresì la parità informativa di tutti gli interlocutori;
- tracciabilità delle informazioni e della documentazione trasmessa alle istituzioni ed agli operatori finanziari.

Inoltre:

- Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca nelle ipotesi in cui sia richiesta, l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente.
- il Direttore Generale decide, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca, quando non è competente il Consiglio di Amministrazione.
- Ciascuna FOCIP segnala alla FGIP la presenza e la conoscenza di una specifica Informazione Rilevante censita all'interno della Mappatura che ritiene possa assumere carattere di Informazione Privilegiata, esplicitandone i motivi. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Insider List, segnala inoltre alla FGIP le persone non indicate nella Mappatura che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante ed infine, informa tempestivamente la FGIP dell'avvenuta comunicazione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.



In aggiunta al summenzionato framework di gestione, i cui controlli si applicano trasversalmente a tutti i processi considerati sensibili al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rappresentano di seguito gli ulteriori presidi di controllo specifici, con riferimento a ciascuno dei suddetti processi, a mitigazione del rischio di compimento dei reati di market abuse e aggiotaggio.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- È formalizzato un iter approvativo del Bilancio d'Esercizio della Banca, comprendente altresì l'approvazione della relazione semestrale.
- Normativa interna in materia di formazione e redazione del Bilancio.

2. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione del contenzioso passivo che definisce le governance e le modalità di gestione delle informazioni relative ai contenziosi.

3. Processo finanza:

- La Banca ha formalizzato la classificazione e il processo di emissione e misurazione degli strumenti finanziari.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e gestione del Consiglio d'Amministrazione.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e delibera dei soci d'assemblea.
- E' presente normativa interna per l'esecuzione e trasmissione degli ordini.
- E' presente normativa interna in materia di Gestione degli ordini dei clienti.
- E' presente normativa in materia di operazioni con parti correlate.
- Trasversalità e segregazione di funzioni nella gestione operativa delle operazioni straordinarie.
- La Direzione competente costituisce un punto di raccordo nella gestione delle operazioni straordinarie per il Consiglio d'Amministrazione.
- La Direzione competente raccoglie la documentazione prodotta dagli organi coinvolti nelle operazioni.
- La Direzione competente effettua un controllo sull'iter deliberativo generale dell'operazione (e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
- La Banca ha formalizzato il procedimento di nomina degli esponenti dei suoi Organi societari.
- La Banca istituisce e mantiene sistemi e procedure per monitorare su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite su strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della Normativa in materia di Abusi di Mercato, al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato, nonché per individuare e segnalare operazioni sospette.
- Le operazioni sospette possono essere individuate dai dipendenti e dai collaboratori della banca mediante la compilazione di un apposito modulo di segnalazione.



- È implementata un'apposita procedura informatica che analizza l'operatività della clientela sulla base di un modello statistico e segnala le anomalie riscontrate.
- Sono formalizzati ruoli e responsabilità con riferimento alla trasmissione delle segnalazioni sospette. In particolare, le strutture competenti individuate dalla normativa della Banca, procedono con la valutazione delle operazioni che presentano elementi di sospetto; nei casi previsti procedono con il test del ragionevole sospetto volto a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta; qualora la segnalazione risulti fondata, viene garantita la tempestiva segnalazione alla Consob.
- La Banca organizza ed impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato
- La Banca istituisce e mantiene le misure procedurali ed organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali, compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi.
- La Banca si dota di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
- Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni Personali), con annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi.
- E' prevista l'analisi con cadenza mensile delle Operazioni Personali rinvenibili dalla procedura informatica, da parte della struttura competente
- La Banca adotta un Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse che disciplina le procedure deliberative per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB, degli artt. 2391 cod. civ. 53, comma4, TUB. Il Regolamento descrive procedure e presidi organizzativi per la gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di governance del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136, TUB.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità di ogni Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rede dagli amministratori nel corso delle sedute dei CDA.
- La Banca adotta le seguenti misure generali di prevenzione rispetto al verificarsi di conflitti di interessi rilevanti:
 - lo statuto della Banca prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza di giudizio da parte degli amministratori è assicurato attraverso la sottoposizione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione a una valutazione in sede di assunzione della carica e ad un periodico processo di autovalutazione disciplinato nell'ambito della Normativa interna che disciplina il processo di autovalutazione degli organi sociali;



- lo statuto della Banca contiene ulteriori divieti e misure di prevenzione rispetto a
 specifiche operazioni compiute con esponenti o soggetti agli stessi riconducibili e
 indicano le limitazioni da adottare per la gestione di tali fattispecie; la Normativa
 interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati prevede degli ulteriori
 presidi con riferimento alle operazioni poste in essere da dipendenti e collaboratori
 aziendali, diversi dalle parti correlate, nelle quali gli stessi possono avere direttamente
 o indirettamente un proprio e diverso interesse.
- Il Regolamento di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.

4. Processo gestione sicurezza:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT.
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni relative ad incidenti ICT ed è definita la governance degli stessi.

5. Processo governo dei rischi:

- Si veda sezione "Descrizione framework di gestione market abuse e internal dealing".
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni rilevanti in materia di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie.

4. Allegato: Dettaglio dei controlli e dei presidi

Per ciascuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati in materia di market abuse e aggiotaggio, i dettagli a seguire:



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
-------	----------	--------------------------------	--	----	--	---------



1) A = 104 1-1	DIN ANIZA	D - 1'' 4'	1) II/II	HO			
1) Art. 184 del	FINANZA	Realizzazione di	1) Utilizzo abusivo	UO responsabile del	D 1 1		
Decreto		operazioni finanziari	di informazioni	processo:	Procedura di	-	La Banca ha formalizzato la classificazione e il
Legislativo		sulla base di	non accessibili al	UFFICIO FINANZA	gruppo per la		processo di emissione e misurazione degli
58/1998 -		informazioni non	pubblico (c.d.		prevenzione e		strumenti finanziari.
Abuso di		accessibili al pubblico	Abuso di	Presenza di altre UO	gestione degli	-	La Banca ha definito e formalizzato il processo
informazioni			Informazione	coinvolte:	abusi di		di convocazione e gestione del Consiglio
privilegiate			privilegiata o	UFFICIO	Mercato		d'Amministrazione.
2) Art. 185 del			Insider trading)	SEGRETERIA	-	-	La Banca ha definito e formalizzato il processo
Decreto			che hanno falsato	GENERALE E SOCI;	Regolamento		di convocazione e delibera dei soci
Legislativo			il meccanismo di	UFFICIO	di Gruppo per		d'assemblea.
58/1998 -			fissazione del	AMMINISTRAZIONE	la prevenzione	l .	E' presente normativa interna per l'esecuzione
Manipolazione			prezzo di strumenti	CREDITI	e gestione		e trasmissione degli ordini.
del mercato			finanziari (ovvero		degli abusi di		
3) Art 2637			acquisto, vendita o		Mercato	-	E' presente normativa interna in materia di
					- Procedura di		Gestione degli ordini dei clienti.
C.C			compimento altre			-	E' presente normativa in materia di operazioni
Aggiotaggio			operazioni,		gruppo di		con parti correlate.
			direttamente o		controlli in	-	Trasversalità e segregazione di funzioni nella
			indirettamente, per		ambito		gestione operativa delle operazioni
			conto proprio o per		informazioni		straordinarie.
			conto di terzi, su		privilegiate e	l .	La Direzione competente costituisce un punto
			strumenti		internal		di raccordo nella gestione delle operazioni
			finanziari		dealing		*
			utilizzando le		-		straordinarie per il Consiglio
			informazioni		Regolamento	1	d'Amministrazione.
			medesime).		di Gruppo per	-	La Direzione competente raccoglie la
			Divulgazione		la gestione	1	documentazione prodotta dagli organi
			falsa o ingannevole		delle		coinvolti nelle operazioni.
			-			-	La Direzione competente effettua un controllo
			di notizie		operazioni		sull'iter deliberativo generale dell'operazione
			riguardanti		personali	1	(e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
			strumenti		-	.	La Banca ha formalizzato il procedimento di
			finanziari idonee		Regolamento	l '	nomina degli esponenti dei suoi Organi
			ad alterare il		di Gruppo per		
			prezzo degli stessi.		la gestione		societari.
			3) Comunicazioni		delle	-	La Banca istituisce e mantiene sistemi e
			di tali informazioni		informazioni		procedure per monitorare su base continuativa
			ad altri, al di fuori		privilegiate ed		tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le
			del normale		internal		operazioni eseguite su strumenti finanziari
			esercizio del		dealing		rientranti nell'ambito di applicazione della
					dealing		Normativa in materia di Abusi di Mercato, al
			lavoro, della		-		fine di rilevare e individuare gli ordini e le
			professione, della		Regolamento		operazioni che potrebbero costituire Abuso di
			funzione o		di Gruppo per		mercato, nonché per individuare e segnalare
			dell'ufficio;		la gestione dei		
					conflitti di		operazioni sospette.
					interesse	-	Le operazioni sospette possono essere
					-Regolamento		individuate dai dipendenti e dai collaboratori
					di Gruppo per		della banca mediante la compilazione di un
					la gestione di		apposito modulo di segnalazione.
					operazioni	-	È implementata un'apposita procedura
					con soggetti		informatica che analizza l'operatività della
					collegati		clientela sulla base di un modello statistico e
					conegan		segnala le anomalie riscontrate.
							Sono formalizzati ruoli e responsabilità con
						· ·	*
							riferimento alla trasmissione delle segnalazioni
1						1	sospette. In particolare, le strutture competenti
							individuate dalla normativa della Banca,
1						1	procedono con la valutazione delle operazioni
							che presentano elementi di sospetto; nei casi
							previsti procedono con il test del ragionevole
1						1	sospetto volto a determinare se essa possa
							costituire illecito e quindi ritenersi sospetta;
1						1	qualora la segnalazione risulti fondata, viene
I						1	garantita la tempestiva segnalazione alla
							Consob.
						1	La Banca organizza ed impartisce una
						l -	
							formazione efficace e completa al personale
						1	incaricato del monitoraggio, rilevamento e
							individuazione degli ordini e operazioni che
							potrebbero costituire Abuso di mercato
						-	La Banca istituisce e mantiene le misure
							procedurali ed organizzative idonee a
							monitorare nel continuo e a rilevare tutte le
I						1	Operazioni Personali, compiute da o per conto
							dei Soggetti Rilevanti, anche presso
1						1	intermediari terzi.
I							
							La Banca si dota di un Registro per il censimento dei
1							Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto
							Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
1						- 1	Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte
1						1	nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni
1							Personali), con annotazione di eventuali autorizzazioni
							divieti connessi.
	I		l			. '	



fraudolenta riferimento	mensile delle
F proving Panalisi one cadenza mensili Operation Parasani from the Maria Informatic, da parte della strutura competenti I alla Banca adate un Regolamento di Gnippe gestione dei conflitti di interesse che dise, procedure cellebrative per le fattispecie in nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB and provincia della contra di conflitti di interesse riccontra di geovernamento del competito di competito della contra di conflitti di interesse provincia di geovernamento del competito vi persona di conflitti di interesse riccontra di geovernamento del competito vi persona di conflitti di interesse riccontra di geovernamento del competito vi per la conflitti di interesse riccontra di geovernamento del competito del conflitti di interesse riccontra di conflitti di interesse romandi un provincia della competito della conflitti di interesse romandi un provincia della competito della conflitti di interesse romandi un provincia della competito della conflitti di interesse romandi un provincia della competito della conflitti di interesse romandi un provincia di interesse romandi un provincia di conflitti di interesse romandi un provincia di interesse romandi un provincia di interesse romandi un provincia di conflitti di interesse romandi un provincia di interesse romandi un provincia di conflitti di interesse romandi un provincia di interesse romandi un provincia di un provinci	dalla procedura ompetente li Gruppo per la che disciplina le specie rientranti 136 TUB, degli . Il Regolamento nitzativi per la rilevanti a livello e le operazioni ex stro dei soggetti ne dell'art. 136 ttro 136") dove è e tutti i soggetti olamento prevede per le fattispecie ella normativa in ne dell'art. 136 ttro 136" di conflitti di conflitti di conflitti di conflitti di conflitti di mpo per tempo indipendenza di mministratori è sotto per le sotto per le fattispecie ella Normativa li processo di i rede dagli dei CDA. urre generali di di conflitti di mpo per tempo indipendenza di mministratori è sotto posizione di supervisione di supervisione di supervisione di supervisione di supervisione di supervisione di supervisione di supervisione di supervisione di cociali; e ulteriori divieti etto a specifiche onenti o soggetti e indicano le a gestione di tali ma di Gruppo in negetti collegati i con riferimento e da dipendenti e ersi dalle parti si possono avere te un proprio e



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta	UO	Normativa interna di	Presidi
					riferimento	
1) Art. 184 del Decreto Legislativo 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate 2) Art. 185 del Decreto Legislativo 58/1998 - Manipolazione del mercato 3) Art 2637 c.c Aggiotaggio	AMMINISTRAZIONE E FISCALE		-	UO responsabile del processo: FINANZA Presenza di altre UO coinvolte: AREA COMMERCIALE IMPRESE, TESORERIA ENTI	interna di riferimento Procedura di gruppo per la prevenzione e gestione degli abusi di Mercato - Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli abusi di Mercato - Regolamento di Gruppo per la gestione degli abusi di Mercato - Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni personali; - Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing; - Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing - Manuale dei principi contabili di Gruppo; -Codice Etico	Presidi - È formalizzato un iter approvativo del Bilancio d'Esercizio della Banca, comprendente altresì l'approvazione della relazione semestrale. - Normativa interna in materia di formazione e redazione del Bilancio.
			soggetto iscritto all'insider list della Banca.			



1) Art. 184 del	GOVERNO DEI	Gestione delle	1)	UO responsabile del	Procedura di	A) La Banca, a presidio del rischio di integrazione dei reati di
Decreto	RISCHI	informazioni derivanti	Acquistare/vendere	processo:	gruppo per la	Market Abuse, ha implementato un framework per la gestione
Legislativo		dalla conoscenza	strumenti		prevenzione e	delle informazioni privilegiate e l'internal dealing che
58/1998 -		dell'istanza di	finanziari	FINANZA	gestione degli	definisce la disciplina normativa interna riguardante:
Abuso di		emanazione di	utilizzando		abusi di	
informazioni		provvedimenti di	informazioni	Presenza di altre UO	Mercato	i. l'individuazione, la gestione ed il trattamento delle
privilegiate		assoggettamento a	privilegiate	coinvolte:		Informazioni Rilevanti;
2) Art. 185 del		procedure di cui alla	derivante dalla	NO		,
Decreto		disciplina delle crisi	conoscenza		-	ii. l'individuazione, la gestione, il trattamento e la
Legislativo		bancarie, integrando un	dell'istanza di		Regolamento	pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
58/1998 -		abuso o tentativo di	emanazione di		di Gruppo per	
Manipolazione		abuso di informazioni	provvedimenti di		la prevenzione	iii. la gestione e la comunicazione inerente Operazioni di
del mercato		privilegiate.	assoggettamento a		e gestione	internal dealing.
3) Art 2637			procedure di cui		degli abusi di	
c.c			alla disciplina delle		Mercato	La normativa interna in materia si compone di:
Aggiotaggio			crisi bancarie, di			<u>r</u>
00 1100			cui si è in possesso		_	- Regolamento di Gruppo per la gestione delle
			in ragione, ad		Regolamento	informazioni privilegiate ed internal dealing;
			esempio, della		di Gruppo per	Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione
			qualità di soggetto		la gestione	degli Abusi di Mercato;
			iscritto all'insider		delle	- Procedura di Gruppo per la prevenzione e gestione
			list della Banca.		operazioni	
			2) Diffondere		personali;	degli Abusi di Mercato;
			notizie false		personan,	- Procedura di gruppo di controlli in ambito
1			riguardo l'istanza			informazioni privilegiate e internal dealing;
1			di emanazione di		-	 Regolamento di Gruppo per le Operazioni personali.
			provvedimenti di		Regolamento	Handdon Common de Produite 1 C 1
1			assoggettamento a		di Gruppo per	Il suddetto framework disciplina e definisce:
1			procedure di cui		la gestione	
			alla disciplina delle		delle	- compiti, ruoli e responsabilità definiti
			crisi bancarie, in		informazioni	dall'organigramma aziendale e dal sistema
			ragione, ad		privilegiate ed	autorizzativo nella gestione delle informazioni
			esempio, della		internal	riferibili alla Banca;
			qualità di soggetto		dealing;	 determinazione dei criteri e delle responsabilità per la
			iscritto all'insider			formale individuazione e classificazione delle
			list della Banca,		- Procedura di	informazioni privilegiate e delle informazioni
			provocando così		gruppo di	potenzialmente privilegiate riguardanti la Banca e le
			una sensibile		controlli in	società e le banche affiliate del Gruppo;
			alterazione del		ambito	 obbligo di confidenzialità e riservatezza con rispetto a
			prezzo di strumenti		informazioni	tutte le informazioni concernenti il Gruppo Bancario,
			finanziari;		privilegiate e	il cui utilizzo deve essere strettamente circoscritto al
			3)		internal	perseguimento delle attività sociali;
			Acquistare/vendere		dealing	 definizione formale delle condotte che devono
			strumenti		deaning	osservare gli esponenti aziendali che hanno accesso ad
			finanziari non			informazioni privilegiate o potenzialmente tali, con
			quotati utilizzando			particolare riferimento agli specifici obblighi
			informazioni			informativi e di comportamento inerenti ad eventuali
			privilegiate			operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d.
			derivante dalla			Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente
			conoscenza della			Legate (come definite nel Regolamento di gruppo per
			dell'istanza di			le operazioni personali e previsto dalla relativa
			emanazione di			normativa di settore);
			provvedimenti di			- al fine di disciplinare i presidi e le restrizioni per
			assoggettamento a			l'esecuzione di Operazioni Personali, la Banca:
			procedure di cui			 identifica le specifiche fattispecie di Operazioni
			alla disciplina delle			Personali che possano integrare attività vietate dalla
1			crisi bancarie, di			normativa;
1			cui si è in possesso			definisce i criteri di individuazione dei Soggetti
1			in ragione, ad			Rilevanti, tenuto conto dell'impatto che tale
1			esempio, della			individuazione può avere sul complesso dei soggetti
			qualità di soggetto			operanti presso la Banca o collegati alla stessa da
			iscritto all'insider			rapporti di collaborazione;
			list della Banca.			individua gli obblighi previsti in capo ai Soggetti
			list della Balica.			Rilevanti in relazione alle Operazioni Personali
						rientranti nell'ambito di applicazione del
1						Regolamento;
1						- istituzione e mantenimento di misure procedurali e
1						organizzative idonee a monitorare nel continuo e a
1						rilevare tutte le Operazioni Personali compiute da o per
1						conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari
1						terzi;
1						· ·
						- istituzione e mantenimento di un Registro per il
						censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con
						cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e
						Stretti Legami;
						- definizione di criteri specifici per la gestione del
						trasferimento delle informazioni privilegiate o
						potenzialmente privilegiate, nel rispetto del principio
						generale di efficienza e di prevenzione dei rischi, ai
						soggetti che ne hanno effettivo bisogno al fine di
						svolgere la propria attività lavorativa o professionale
						(c.d. principio del "need to know");



adaption canada volume a germatica la protection activativa in insula da impation activativa insulativa (cionerera ficia e logicia). Insular la insulativa insulativa insulativa insulativa insulativa (cionerera ficia e logicia). Insular la insulativa i		ı	T	1		
riservant in modo da impedien exventi adelitario biculturario data e higualy. Impediente del propose de la regione del revisione de conservation del propose de la regione del revision receptors, additionis da lecercite e professionale voca, covern in majore del progetto de conservation del progetto de la regione industria in severn engione delle processo de hanno accesso del unimatorio professione del moderno de conservation del progetto industria in severno giorio delle prospesso del hanno accesso del unimatorio professione del moderno Regiono, monde della genomico delle unimatorio proposo alla tenta e all'aggiornamento del sudiminazione del conservatione del della de					-	
ciocuraza fasica e lipitatiza fondado individuatione, registrazione od againemento delle persone che in acquiente di municipati delle partici con interiori della processo che in acquiente di prospetto della processo della discurizione dei di unito a della conditata di contra della processo della consumienti privilegiate interiori della processo della consumienti privilegiate interiori della processo della processo della processo concesso di informazione dei discursi dei contra di signati dei superiori della processo del acquienti del soggetti propriori dalla protesso della processo del soggetti che vasquos sociato di informazioni e di dicti pricata dei soggetti che vasquos sociato di signatione della processo del soggetti che vasquos sociati andi processo del soggetti che vasquos sociati della sociationa di signatione por la contra della processo del soggetti che vasquos sociati della sociationa di signationa della soggettione della signationa dei soggetti che vasquos sociati della sociationa di signationa della sindicaziona d						custodia della documentazione contenete informazioni
of somewhere the contraction of						riservate in modo da impedire accessi indebiti
aggiornamento oble persone dei, ne ragiono del control and control or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimals or predestimal to or even region del genome ach human grant predestima indicate in or even region del genome ach human grant predestima in the del predestima del prede						(sicurezza fisica e logica);
ricepero. dell'artività lavorativa no predictional volle, covered in nigniane di possibili ed event specifical, formate definitivate dei ordere de elle respetti de permitte della gestionale, agginnamentore conservatione del Registration accessoria dei informationali pricipatore et al. 15-3 has been accessoria dei informationali pricipatore et al. 15-3 has been accessoria dei informationali pricipatore et al. 15-3 has been accessoria dei informationali pricipatore et al. 15-3 has been accessoria dei informationali e della distributa della giornamico dei informationa e dei data della giornamico dei informationa e dei data dei della giornamico dei informationa e dei data dei della giornamico dei informationa e dei data dei della giornamico dei informationa, alimentati intigerativo el aggiornamo di innededi informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei dei informationali pricipatore dei dei informationali pricipatore dei dei informationali pricipatore dei dei informationali pricipatore dei dei informationali pricipatore dei dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationali pricipatore dei consistenti dei informationi dei informationi individuale i informationi individuale i informationi individuale i informationi individuale i informationi individuale i informationi individuale i informationi individuale individuale informationi individuale individu					-	formale individuazione, registrazione ed
works, overen in approach post for event specialists. These accesses and alternatural privilegates: from the definitions on contract or definition and the specialists of the specialist						aggiornamento delle persone che, in ragione del ruolo
hamo accesso ad informationis principatus. formatic definiziones de externation commerciarion (et albeit medials) di periodic aggioremanion commerciarione (et albeit) accesso alle informationis principatus (et al. 115 bis del TUP). formatic individuatione dei sugento proposso alla tennia e all'aggioremento dei sugento proposso alla tennia e all'aggioremento dei sugento proposso alla tennia e all'aggioremento dei sugento proposso sinti attonica (GGP). La GGP inforduta e munitora i losso (GGP). La GGP inforduta e munitora i losso (GGP). La GGP inforduta e munitora i losso all'all'aggio dei Regioremento dei sugento dei sugento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i lottorica i logi rettorica i logi di aggiore dei lottorica dei informazioni in cono di monto cono conorizzata della informazioni chi lottorica i logi di all'aggiore dei rettorica dei logiore dei lottorica dei informazioni chi lottorica i logi rettorica di logiore rettorica i di aggiore dei lottorica i logi rettorica i logi di all'aggiore dei lottorica i logi rettorica i logi di all'aggiore dei logi di logi rettorica i logi di logi rettorica i logi di logi rettorica i lo						ricoperto, dell'attività lavorativa o professionale
hamo accesso ad informationis principatus. formatic definiziones de externation commerciarion (et albeit medials) di periodic aggioremanion commerciarione (et albeit) accesso alle informationis principatus (et al. 115 bis del TUP). formatic individuatione dei sugento proposso alla tennia e all'aggioremento dei sugento proposso alla tennia e all'aggioremento dei sugento proposso alla tennia e all'aggioremento dei sugento proposso sinti attonica (GGP). La GGP inforduta e munitora i losso (GGP). La GGP inforduta e munitora i losso (GGP). La GGP inforduta e munitora i losso all'all'aggio dei Regioremento dei sugento dei sugento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'all'aggio dei Regioremento rettori viali gestione dei lottorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i logi di all'aggiore dei rettorica i lottorica i logi rettorica i logi di aggiore dei lottorica dei informazioni in cono di monto cono conorizzata della informazioni chi lottorica i logi di all'aggiore dei rettorica dei logiore dei lottorica dei informazioni chi lottorica i logi rettorica di logiore rettorica i di aggiore dei lottorica i logi rettorica i logi di all'aggiore dei lottorica i logi rettorica i logi di all'aggiore dei logi di logi rettorica i logi di logi rettorica i logi di logi rettorica i lo						* '
formate definitioned accordance del Registra Instide list ovver registro delle persone chain production production and production and production and production and production and production and production and production and production and production and production and production and production and production and the tentities of all agramments of the date of Ci-Ci-II, a ISEU Institution and intervent in Magnitum, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, almoment, and production production production and production production and production and production and production production and production						
gestione, agricumento e contervacione del figuralità in latività in ovver seguito della genome che human accesso del information privilegate in un 17-26. Formati individuazione del individuazione del individuazione del individuazione del modelità protessi della individuazione del modelità gestione della individuazione della gestione della individuazione della gestione della individuazione della disconsistati dei individuazione della gestione della individuazione della gestione della individuazione della gestione della individuazione della gestione della individuazione della gestione della gestione conceptati di cella gestione della gestione conceptati di cella gestione della gestione composati di cella gestione della gestione conceptati di cella gestione della gestione conceptati di cella gestione della					_	
imider lais overen registro delle persone che haune accesso alle informazioni ce cui a 17-58 del TUP. del TUP. del TUP. del Tup. del						
accesso a lain informational provingation (ext. at 1.15 feb. del TUT). formals informationate of agentity proposal proposal provincial feb. del promoted in Superitorial Provincial feb. del promoted in Superitorial (ext. del promoted in Superitorial Informational Sub- del promoted in Superitorial Informational Relevanti autoreces) in Majapanas, applicações del proposal del februario Relevanti autoreces in Majapanas, applicações del proposal del Regulamento per la Gestione delle informational Relevanti autoreces del definificara i sipi da februario del proposal del proposal del Regulamento per la Gestione delle informational Relevanti riguational Februario provincia del Regulamento per la Gestione del la februario riguational Februario del proposal del relevanti regulario del Informational Privinciagate Informational Relevanti riguational Februario al Relevanti riguational Februario riguational Februario al Relevanti riguational Februario accesso al informational privilegiate, in merito agli delemento del proposal del relevanti regulational relevanti regulational del persona del responsibilità accesso in informational provilegiate, in merito agli delemento del persona del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del informationa del responsibilità del re						
del TUD; Tombus individuazione del soggetto perposto alla tuntata e all'aggiornamento del radioni Englator, menthe del grippero del del persona del del persona del controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controli, and controline and control						
bomade introlvaluazione del solgento preprotos alla tenta a all'aggioranzia control dei suggett dei sultation Regionali controlla dei suggett dei sultation control dei suggett dei sultation sociali and sussetti dei superioratione dei sultatione d						
termit a d'aggiornamento del sudation Segione, monche dil gestione di constructione dei dei gracione dei soggetti che vorgano incittà nalo sesso del constructione in decidio segione del constructione in Recuminatione in Constructione in Recuminatione informatione in Recuminatione informatione in Recuminatione composition di un'establishmento per la Gestione delle informatione Relevant del del Regolamento per la Gestione delle informatione Relevant del fine disposer, aggi adereptamento per la Gestione delle informatione Relevanti di fine di poser, aggi adereptamento constructione i vita più fine demandiare di constructione i vita più fine demandiare della disposer, aggi adereptamento constructione i vita più fine della della disposita dei fine di protessi dei della disposita di fine di poste dei fine di protessi aggiornatione di constructione i vita di protessi aggiornatione della protessi aggiornatione relevanti della protessa dei della dispositazione della della dispositazione della della dispositazione della della della dispositazione della della della dispositazione della della della dispositazione della della della dispositazione della della della dispositazione della della della dispositazione della informationi aggiornatione della constructione della constructione della della della dispositazione della informationi aggiornatione della della della dispositazione della informationi cai hantoni constructione della constructione della dispositazione della informationi della della della dispositazione della informationi della della dispositazione della dispositazione della informationi della della dispositazione della dispositazione di dispositazione della dispositazione della dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione di dispositazione						**
nonché alla gostione delle informazioni e dei dati personali dei congreti che l'actività e monitori i tipi di altato delle controli dei congreti delle controli dei controli delle controli delle strutture competenti di cui all'allegato i dell' generali peri di cettore delle informazioni privilegate e internal desility. Il allegato i dell' generali peri di cettore delle informazioni privilegate e internal desility. Il allegato i dell' generali privilegate e internal desility. Il allegato i dell' generali privilegate e internal desility. Il allegato i dell' generali privilegate e internali desility. Il allegato i dell' generali privilegate e internali desility. Il allegato i dell' generali privilegate i a verificiani privilegate e il protolo di controli delle previonali privilegate e il protolo materiali della informazioni controli dell' generali della de					-	
personal de sosgethi che vergono citti alto elesso (PCIP). La PCIP didividua e monitora i sigi di Informazioni Relevanti attrovero la Maspinutari, alimentoni insegnitori di aggiorismolo di aggiorismolo di aggiorismolo di aggiorismolo di aggiorismolo di aggiorismolo di aggiorismolo di all'alleggio i del Regolamento per la Gestimo ella la Informazioni Ricia e internal cidenti dei Informazioni relitari presupposito e internal cidenti di Informazioni relitari presupposito e internal cidenti di Informazioni Ricia di Informazioni Ricia di Regolami risputaturi l'Emittene e le FOCIP di Informazioni Ricia di Informazioni Ricia di Rici						
(GGDP). La FGDP individual surverseo la Mappanara, alimentata integrando ed aggiornamo il modello a modello prodesione della contratta competenti di contratta integrando ed aggiornamo il modello prodesione della contratta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta dellane, La Mappaniara commenta della de						
Informazioni Relevanti antrevenso la Mapopatini in modello predisponto dalle strutturo competenti di cui al allegiani del Regolamento per la Gestiona delle informazioni prishiggiate i informazioni prishiggiate i informazioni prishiggiate i informazioni Relingia. Lei di Informazioni relingiati alle informazioni relingiati alle informazioni relingiati alle informazioni relingiati al Manganti informazioni prishigiati. In Manganti informazioni relingiati al Manganti informazioni relingiati al Manganti informazioni relingiati informa						personali dei soggetti che vengono iscritti nello stesso
alinomatian integrando ed aggiornamo I in modello predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipono dal predicipo del prodicipo del predicipo del						(FGIP). La FGIP individua e monitora i tipi di
predictions adult attention of the control and all'allagiant to let Regularisation per la Gettione delle informazioni privilegiane e internal desiling. La Minguatura consense di dientificane i spil di superimenti del control del control del control del control and servici di control del contro						Informazioni Rilevanti attraverso la Mappatura,
all'allegato I del Repolamento per la Cestione delle informazioni dell'angia se internal dellang. La Mappatam consente di destificare i tipi di la formazioni Richardi Resonti dell'anticare i tipi di la formazioni Richardi in relativi presupposta, agli adesignate ani maniformazioni di la distributioni di la distributioni di Richardioni Richa						alimentata integrando ed aggiornando il modello
informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatum consense di sientificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter date conso, over si strichichio vi presuppost, agli adempinenti relativi tibi gestione di lisformazioni Privilegiate. La Regioni di Privilegiate i di Referenzioni privilegiate i presi privilegiate dei riferimatio, overvo le satture dell'Emittente delle hanno accesso alle desses alle desses nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione; in formazioni controli delle personne che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli i obibità più tipi di privilegiate, in merito agli i controli delle personne che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli informazioni privilegiate, dei delle possibili suazioni in differenziati dei informazioni privilegiate, dei delle possibili suazioni in differenziati dei informazioni privilegiate, delle possibili suazioni in differenziati dei discontrativa dei di finori discontrativa di di discontrativ						predisposto dalle strutture competenti di cui
informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatum consense di sientificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter date conso, over si strichichio vi presuppost, agli adempinenti relativi tibi gestione di lisformazioni Privilegiate. La Regioni di Privilegiate i di Referenzioni privilegiate i presi privilegiate dei riferimatio, overvo le satture dell'Emittente delle hanno accesso alle desses alle desses nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione; in formazioni controli delle personne che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli i obibità più tipi di privilegiate, in merito agli i controli delle personne che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli informazioni privilegiate, dei delle possibili suazioni in differenziati dei informazioni privilegiate, dei delle possibili suazioni in differenziati dei informazioni privilegiate, delle possibili suazioni in differenziati dei discontrativa dei di finori discontrativa di di discontrativ					Ì	
Mappatura consense di identificare i tipi di Informazioni and line diporte di evero, ove si verificino i relativi presupposti, agli adempinenti relativi alle gano di informazioni Privilegiane. La Mappatura midvidua le prisogie di informazioni Rilevania ingunatura il Transtense e le POCUP di numero accesso alle strese nel Perioda antecedente l'eventuale peditoricone. - informazione nei confronti delle persone che humono accesso anciento in producti delle persone che humono accesso alle strese nel perioda antecedente l'eventuale peditoricone; in mortio agli obblighi giuridici e che delevanto dell'aver accesso alle informazioni privilegiane, in mortio agli obblighi giuridici e che delevanto dell'aver accesso alle informazioni privilegiane, in mortio agli obblighi accesso in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni mortio agli ordinario accesso; individuazione dei soggetti cui originare del approachi accesso in individuazione dei soggetti cui in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazione dei autorizzata delle informazione dei autorizzata delle informazione dei autorizzata. Intransidante dei appracti dell'articoni accesso in autorizzata delle informazione dei autorizzata delle informazione dei autorizzata delle informazione dei autorizzata. Intransidante del appracti del appracti del autorizzata delle informazione dei autorizzata delle informazione delle informazione delle informazione delle mortio del autorizzato delle appracti del autorizzato delle appracti del autorizzato delle mortio del					Ì	
Information in the protection of the control of the					1	
si verifichino i relativi presupposti, agli adempinenti relativi alga si upologie di Informazioni Rilevani piuntatati l'Eminetie e le PCCIP di rifferenento, ovverno le strutture dell'Eministrute che lationa accesso alla statene al periodo antocolumi e la rifferenento, ovverno le strutture dell'Eministrute che lationa accesso alla statene al periodo antocolumi e la rifferenento i mormazione nei conformati delle persone che humo accesso alloritari privilegiate ed alla pessabili samzioni ri caso di abusso o diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate ed alla pessabili samzioni ri caso di abusso o diffusione non autorizzata delle informazione e della informazione al mentione situati e della informazione al mentione situatione commodina analisti ed aperizie di rating e, più generale della informazioni privilegia. della informazioni privilegia della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni della informazioni privilegia. della informazioni privilegia. della informazioni privileg					1	
relativi alla gestione di Informazioni Privilegiale. La Mappattum individual is tipologiale di Informazioni Rilevanti riguardunti l'Emittente e le FOCIP di fifrimenzo, overse le stutture dell'Emittente de hanno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione; informazione micromazioni privilegiane, in metito agli di contrazione in commissioni privilegiane, in metito agli di contrazioni privilegiane et alle prossibili surzioni in caso di abino o diffissione non suntorizzani delle informazioni privilegiane et alle prossibili surzioni in caso di abino o diffissione non suntorizzani delle informazioni privilegiane di songetti ca compete il controllo sulla correttazza e divulgazione dell'informazione e dei songetti, viversi rispenti si aprini, espensamente autorizzzati i funzionalmente o in relazione a casi specifici a finazione mente autorizzati i funzionalmente o in relazione a casi specifici a di intrattenere apporti di curantere intratta di intrattenere apporti di curantere intratta di intratta di intratta di intratta di internati accenti alla diffissione all'attino di intratta di intratta di internati commissione, alla diffissione di internati commissione di alcune andi fine di evitare l'indebita commissione di internati controlle di intratta di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati controlle di internati alla discussione di internati controlle di internati alla discussione di internati controlle di internati alla discussione di informazioni privilegiate. Gli controlle contribito in provinci di informazioni privilegiate. Torretta di internati alla discussione delle informazioni i privilegiate. Torretta della sussistenza delle internativa di informazioni					1	
Mappatura individual et lepologie di Informazioni Rilevanti rigiuagnaturi l'Emitterie e le PCOLP di riffirmento, ovveo alle statuture dell'Emittence che hamo accesso alle statuture dell'Emittence che hamo accesso alle statuture dell'Emittence che hamo accesso a informazioni privilegiate, in metro agli obility qui mali di monazioni privilegiate, in metro agli obility qui mali di monazioni privilegiate che derivero admire che dell'emo admire che dell'emo admire che dell'emo admire che dell'emo admire che dell'emo admire che dell'emo admire che accesso dell'informazione e del soggetti cui compete il controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo controllo stallo stallo stallo statuture statuturi dell'emo admire che dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi dell'emo admire che statuturi competenti, and fine di evitare l'indebita commarcazione al mecato di faune particolini categrico di notizie te, informazioni price che controlini categrico di notizie te, informazioni price che controlini categrico di notizie te, informazioni price che controlini categrico di notizie che che controlini categrico di notizie che che controlini price che controlini categrico di notizie che che controlini categrico di notizie che che controlini price che controlini price che controlini price che che controlini price che controlini price che controlini price che controlini price che controlini price che controlini price che controlini price					1	1 11
Rileventor, overen le strutture dell'Emittente de le POCUP di frimmenzo, overen le strutture dell'Emittente dell'antiente dell'a					1	
riferimento, overce le strutture dell'Emittente che hanno accesso alle stosse en depriodo anteccelente l'eventuale pubblicazione; i informazione nei confronti delle persone che hanno accesso a lintorizione nei confronti delle persone che hanno accesso a lintorizione nei confronti delle persone che hanno accesso a lintorizione nei confronti delle persone che la confronti con di stato di diffusione dell'informazioni privilegiate el ale possibili sanzioni i cinso di abaso o diffusione non antirizzioni delle informazioni cui hanno accesso; i indrividazione dei soggetti, diversi rispetto ai printi, espressamente atterizza in indrividazione dei soggetti, diversi rispetto ai printi, espressamente atterizza i indrividazione dei soggetti, diversi rispetto ai printi, espressamente atterizza in indrividazione con media, antilizi ed agenzi dei rituatione per printi printi della commicazione ai casi specifici a di intrattenere apporti di carattere i estazione con media, antilizi ed agenzi dei rituatione printi della commicazione ai mercato di alore controli dei carattere controli di carattere controli di carattere controli di carattere controli di carattere controli di carattere controli di carattere controli di carattere controli di carattere di notizio: monitori gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di rituatta commicazione al mercato di alore particolari attenda commicazione al mercato di nei monitori di previlegiane, delle commicazioni verso. Controli previlegiane, delle commicazioni verso controli previlegiane, delle commicazioni verso controli previlegiane, delle controli previlegiane, delle commicazioni previlegiane, delle commicazioni previlegiane delle mandiani di gestione del processo di commicazione delle modalità di gestione del processo di commicazione delle modalità di gestione del processo di commicazione delle confizioni prate della viltatzione della sintorizza delle confizioni prate dila viltatzione della sintori prate della viltatzione processo di commicazione delle confizioni prate dil					1	
hamno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione; informazione nei confronti delle persone che hamno in accesso a informazioni privilegiate, in mentio agli diofficazioni privilegiate, in mentio agli diofficazioni privilegiate, che mentio agli diofficazioni privilegiate, che mentio agli diofficazioni privilegiate, disprazioni ciu hamno accesso; i dabuso o diffusione non antorizzata delle informazioni ciu hamno accesso; i sulla correttorza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente attorizzata i hurinoalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rispori di cuantere instituziona con modia, antidici di quezzio di rintratte, e più in generale, alla diffusione all'esterno accessi specifici - ad intrattenere rispori di cuantere instituziona con modia, antidici di quezzio di rintratte, con in generale, alla diffusione all'esterno - anche e un contratte di silvazione di correcto di contratte contratte di silvazione di correcto di cartini contratte contratte di silvazione di correcto di informazione i silvazione price sensitive). Te corretta gestione, da parte della strutture compesenti, nel costo di rintratta contrattato in contrattato contratta					1	
informazione niconformatione delle persone che hanno accesso a informazione ni conformationi privilegiate, in metrio agli enbiblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate el alle possibili sazzioni in caso di abuso o diffisione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso; indiriduzzione del soggetti, diversi rispetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione del informazione e dei soggetti, diversi rispetto i primi, espressamente autorizzati - funzionalizone o in relazione a casi specifici - ad intrattenere risporti di curattere issittuzionale con media, amalisti ed agenzie di rattine più in generale, alla diffisione all'esterno - anche trantite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie: — monitornegio di tutti i comunicati stampa della Banca di fine di cette interitati comunicati stampa della Banca di fine di citta di citta di cette interitati comunicati stampa della Banca di fine di citta					1	*
informazione nei confronti delle persone che hammo acisso a informazioni privilegiate, in metito agli cobilighi giuridici e che derivano dall'avera accesso alle informazioni privilegiate delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hamno accesso; individuazione del soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - adi intrattenere rapporti di curattere i situzionale con media, amilisti ed agenzie di rindire, più in generale, alla diffusione all'estermo - anche tramite comunicati stampa della formazione con media, amilisti ed agenzie di rindire, ci più in generale, alla diffusione all'estermo - anche tramite comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mecato di alcune particolari categorie di notizie; monottoraggio di tutti i comunicazione al mecato di informazioni privilegiate delle comunicazioni di informazioni privilegiate delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle rapioni del predetto ritardo; individuazione tempestri. ci di delle si delle rapioni del predetto ritardo; individuazione tempestri. pi privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle modalità di eventualia informazioni privilegiate; sporvovazione preventiva della comunicazione a terri di eventualia informazioni e privilegiate; sporvovazione preventiva della comunicazione e terri di eventualia informazioni e della fuzione adella sussistenza della confuzioni poste della fuzione della sussistenza della confuzioni poste della fuzione della sussistenza della confuzioni poste della fuzione della ritarione della sussistenza della confuzioni poste della fuzione della fuzione della ritarione della sussistenza della confuzioni poste della fuzione della fuzione della fuzione della fuzione della fuzione della fuzione della sussistenza della confuzioni poste della fuzione della ritarione della susti						
accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e del derivarou dall'ave accesso alle informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abuso o ditusione no autorizzata delle informazioni cul humo accesso; individuazione di soggetti cui compete il controllo sulla corretzeza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai prinis, epressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intratenere rapporti di carattere istituzionale con media, annibiti ed agenzie di traiting e, più in generale, alla diffusione al Creatione - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notate; - monitoraggio di utti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicatione al mercato di alcune particolari categorie di notziae (e.g., informazioni previlegiata, gelte comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notziae (e.g., informazioni previlegiata, delle comunicazioni verso CONSON e nontifica delle modalità di gestione del informazioni previlegiata, delle comunicazioni verso comitatione tempestiva delle modalità di gestione del previnale commicazione a tarzi di informazioni provincia delle modalità di gestione del proventale commicazione delle informazioni provincia delle modalità di gestione del proventale commicazione delle informazioni provincia della comunicazione delle condizioni por di eventuali informazioni privilegiate da pare della funzione aziendale persona (CEI), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste della sussistenza delle condizioni poste della sussistenza delle condizioni poste della sussistenza delle condizioni poste della funzione aziendale poste della sussistenza delle condizioni poste della sussistenza delle condizioni poste della funzione aziendale poste della sussistenza delle condizioni poste della funzione della controllate. - segeguazione deli compiti tra chi predispone la segeguazione deli compiti tra chi predispone la ne controllata di restriction						*
obblighi giurideix e de derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate e del possibili sazioni in caso di abaso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hama accesso; individuazione dei soggetti cui compete il controllo sullo correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente in situationale con media, analisi et agentri dei rating e, più in generale, alla diffusione al caste e situationale con media, analisi et agentri di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche transite comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categori di notirie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, al parte delle strutture competenti, nel caso di riturdata comunicazione al mercato di informazioni prim					-	informazione nei confronti delle persone che hanno
informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abusto diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso; - individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dei sorgetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casia si operate dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casia si primi si mantine communicati stampa oli sito web - di dette notarie: - in monitoraggio di unti comunicati stampa oli sito web - di dette notarie: - monitoraggio di unti comunicati stampa della Banca al fine di evitate l'individua communicati stampa della Banca al fine di evitate l'individua communicati stampa della Banca al fine di evitate l'individua communicati stampa della Banca di monitora della communicati della stampa di sito web - di dette notarie. - monitoraggio di unti comunicati stampa della Banca al fine di evitate l'individuazioni esperitoria categorie di notizie (e.g. informazioni preventi previlegiate, delle comunicazioni verso consolitati di communicati categorie di notizie (e.g. informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso consolitati di previnti privilegiate. - formale definizione delle modalità di gestione del processo di communicazione a terri di informazioni privilegiate. - soggetti autorizzati ad acquisite di monitati di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione azione della sussistenza delle condizioni posti di eventuali informazioni privilegiate di avatuazione della sussistenza delle condizioni posti di eventuali informazioni privilegiate di eventuali informazioni della sustitati di eventuali informazioni privilegiate di superazioni privilegiate di sustitati di eventuali informazioni privilegiate di superazioni privilegiate della soggetti antivirizzati dette informazioni della sustitati di prostitati di investimento di diffusione della soggetti cate di procedimento di diffusione della soggetti cate della condizion						accesso a informazioni privilegiate, in merito agli
caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazione i untunno accesso; individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla corrottezza edvulgazione dell'informazione ed ci soggetti, diversi rispetto ai primi, espressumente autorizzati infrazionalmente o in retazione a casi specifici - ad intratenere rapporti di carattere instituzionale come media, antilisti ad apparise di ratinge, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramtiee comanicati stampa o il sito web - di dette notizze; — monitoraggi di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitura l'indebita comannicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitivo). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di tratufata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB en otifica delle ngioni del predetto ritatto). individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale commizzatione al terrationi privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni in mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terri di eventuali informazioni in mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terri di eventuali informazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione e terri di eventuali informazione della informazioni al mercato; di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sassistenza delle condizioni poste della Società per la comunicazione a deri di eventuali informazioni privilegiate; formati informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della finori ma scritta; - traccialità di uttra le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni privilegiate da parte della finori di programmi autorizzazione priventina di controlizzati a da cuiti traccia di dissocia di contina. - segr						obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle
caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazione i untunno accesso; individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla corrottezza edvulgazione dell'informazione ed ci soggetti, diversi rispetto ai primi, espressumente autorizzati infrazionalmente o in retazione a casi specifici - ad intratenere rapporti di carattere instituzionale come media, antilisti ad apparise di ratinge, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramtiee comanicati stampa o il sito web - di dette notizze; — monitoraggi di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitura l'indebita comannicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitivo). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di tratufata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB en otifica delle ngioni del predetto ritatto). individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale commizzatione al terrationi privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni in mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terri di eventuali informazioni in mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terri di eventuali informazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione e terri di eventuali informazione della informazioni al mercato; di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sassistenza delle condizioni poste della Società per la comunicazione a deri di eventuali informazioni privilegiate; formati informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della finori ma scritta; - traccialità di uttra le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni privilegiate da parte della finori di programmi autorizzazione priventina di controlizzati a da cuiti traccia di dissocia di contina. - segr						informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in
informazioni cui hauto accesso; individuazione dei soggetti cito compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in reluzione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carattene istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in genenele, alla diffissione all'acterno - anche teramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie; monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di vistura l'indebita comunicazione al merato di informazioni prise esnasiivo.) Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, tel caso di iritudata comunicazione al merato di informazioni previlegitate, delle comunicazioni verso CONSOB en notifica delle ragioni del prodetto ritando, ci individuazione tempestiva delle condizioni per Peventuale comunicazione a terzi di informazioni privitegiate: formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione a terzi di evennati informazioni privitegiate prate definizione delle informazioni al meretato; competenti della contine della contine della informazioni al meretato; competenti della contine della contine della informazioni al meretato; competenti della contine della informazioni al meretato; competenti della contine della informazioni al meretato; competenti della contine della informazioni al meretato; competenti della contine della informazioni di eventuali anticriziani da agnistra e della informazioni proste dalla Società per la comunicazione può esser- insiciata solo in forma scritta; tracciabilità di tuta le fisa del procedimento di diffissione delle informazioni, competenti della contine di funo di programma autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società otto di operara di di funo il programma autorizzati con riferimento dello especie, sono il tutti di investimento e chi le especie, segregazione dei compiti tra chi propone la decumentazione contenente informazioni price especiazione dei						
individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati inzizzonalmente o in relazione a casia specifici - ad intratenere rapporti di carattere istituzionale come media, analisti ad aperta di rattine, più in generale, alla diffissione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notize; monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca afine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie e.g. informazioni price sensitivo.) Corretta gestione, da parte delle strutture competent, nel caso di riattidata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ngioni del predetto riattori, con consiste delle si di informazioni previlegiate, delle comunicazioni per l'eventuale commizzaone a terra di individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale commizzaone a terra di mercato; approvazione preventiva della commizzazioni al mercato; approvazione preventiva della commizzazioni al mercato; approvazione preventiva della commizzazioni al mercato; approvazione preventiva della commizzazioni al mercato; approvazione preventiva della commizzazioni al mercato; approvazione preventiva della commizzazioni al mercato; approvazione preventiva della commizzazione della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste della Società per la communicazione al diffusione della finazione alle operazioni situ titoli della finazione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della finazione azienda per continui poste di soggetti autorizzazione pri dell'individuazione della finazione continui poste di soggetti autorizzazione proventi di avventi al autorizzazione productiva di avventi canto della di finazione: -						
sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei songetti. diversi sipetto a pirmin. sepressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casteri specifici - da intuttenene rapporti di caratteri sistituzionale con media, analisti ed agenzie di tattique più in genorane, alla diffissione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie; "monitoraggio di unti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previelgata, elde comunicazioni previene con consolitori previene delle comunicazioni previene con consolitori previene delle comunicazioni previene delle comunicazioni previene delle condizioni per l'eventuale comunicazione at tezzi di informazioni privilegiate: formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione at tezzi di eventuali informazioni privilegiate: formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione at tezzi di eventuali informazioni privilegiate: approvazione preventiva della comunicazione a tezzi di eventuali informazioni privilegiate di parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compee la vultatizzione della sussistenza delle condizioni post dalla Società per la comunicazione el lindividuazione della sussistenza delle condizioni post dalla Società per la comunicazione più essere rilascata solo in forma sertita; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni sui titoli della Società controllate. espregazione dei compiti tra chi propamenti unitori di mirestimento e chi ele compiti ra chi propamenti in attivita di investimento e chi le esegue: segregazione dei compiti tra chi propamenti informazioni price-sensitive, chi ne verifica la compelezza a accuratezza e chi ne autivizza la diffusione delle informazioni price-sensi					l _	*
dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carantere istituzzionale con media, matisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterne - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notiziei: - monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitivo). - Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni prevelegiate, delle comunicazioni previlegiate, delle comunicazioni previlegiate, delle condizioni per l'eventuale comunicazione rempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione e terzi di informazioni privilegiate. - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato: - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione azionale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione può essere inlacatia aso in forma scritti; - tracciabilità di tutte le fissi del procedimento di diffusione delle informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere inlacatia aso in forma scritti; - tracciabilità di tutte le fissi del procedimento di diffusione delle informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere inlacatia aso in forma scritti; - tracciabilità di tutte le fissi del procedimento di diffusione delle informazioni processorio in friemienta la deperazioni sui titoli della Società controllite. - segregazione dei compiti tra chi proponentorizza le antività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi proponentori price segregazione dei compiti tra chi proponentori price segregazione dei compiti ra chi riproponentori price-					_	
autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con media, analisti ed agenzie di niting e, più in generale, alla diffissione all'esteme - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie: monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni prise sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni privolegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo: individuazione tempestria delle conticioni per l'eventuale comunicazione al terzi di informazioni privilegiate: formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni amercato: approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate: formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compte la valutzione della sussistenza delle onsusistenza delle anusistenza delle anusistenza della funzione adendali susistenza della sociali per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzata da equajusi ed utilizzare dette informazioni; eventuale autorizazone può essere rilasciana solo in forma scritta; traccialitià di tute le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di tuori di programmi autorizzation riferinenno alle operazioni sui titoli della Società o di società controllare. segregazione del compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; e segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le resegue; e chi ne untorizza la diritivismo:						
specifici - ad intrattenere napporti di carattere istituzzionale con media, analisti ed apeurie di rintig e, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notize: - monitoraggio di tutti i comunicati stampa o il sito web - di dette notize: - a fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price vassitive) Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni per Peventuale comunicazione al mercato di informazioni previlegiate; - individuazione tempestiva delle condizioni per Peventuale comunicazione a lerzi di informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei suggetti autorizza in acquisire ed utilizzare dette informazioni; - tacciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di prognomini autorizza in comunicazione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di prognomini autorizza in contributazione delle informazioni in toli della Società odi società controllate segregazione del compiti tra chi propone/outorizza le attività di investimento e chi le esegue: - segregazione dei compiti tra chi propone/outorizza le cattività di investimento e chi le esegue; - echi ne untorizza la distributori price sensitive, chi ne verifica la completezza a accuratezza e chi ne untorizza le controllate.						
istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in genenele, alla diffissione all'estemo - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie; monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni preci essensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB enotifica delle ragioni del predetto ritardo: individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di riformazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle riformazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate parte della funzione aziendale preposate (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste della funzione aziendale preposate (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza della condizioni poste dalla Società per la comunicazione el l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire di utilizzare dette informazioni. Preventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutu le fasi del procedimento di diffissione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società odi società controllate. segregazione del compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue;						
più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramine comunicati stampa o il sito web - di dette notizie; monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predesto ritardo: individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione de processo di comunicazione delle informazioni privilegiate; formale definizione preventiva della comunicazione at terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione con l'individuazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione pri ridinividuazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione el ridinividuazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione primito viduazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione della sussistenza della diffinisione della diffinismo en la diffinismo della diffinismo controllate. segregazione dei compilit ura chi programmi autorizzati on riferimento alle operazioni sui titoli della Società di di controllate. segregazione dei compilit ura chi proponos'autorizza le attività di investimento e chi le esegue: segregazione dei compilit ura chi programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società od di società controllate.						
tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie; monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (eggini notizie). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni provigiante, delle comunicazioni esperitori delle regioni del predetto ritardo: individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuale comunicazione con este della funzione aziendade preposta (FCIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione l'individuazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione el rimidviduazione del soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzate dette informazioni; l'eventuale autorizzate dette informazioni; eventuale autorizzate dette informazioni; eventuale autorizzate dette informazioni; eventuale autorizzati con inferimento alle operazioni sui titoli della Società di per al finori di programma autorizzati con rifermento alle operazioni sui titoli della Società od di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento echi le esegue: segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento echi le esegue: segregazione dei compiti era chi propisopone la documentazione contenente informazioni price-sensitive, chi ne verifica la completeza a accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;						istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e,
notizie; monitoragio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di riturdata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo: individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione della informazioni i rivilegiate; amercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei seggetti autorizzati ad cquisire ed utilizzare dette informazioni. Piventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tute le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni: espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con rifierimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price-sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e echin eautorizza la diffusione.						più in generale, alla diffusione all'esterno - anche
- monitoraggio di tutti i comunicazi stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). - Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di riturdata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle conduzioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo: individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui comptet la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire di utilizzare dette informazioni: l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fiasi del procedimento di diffusione delle informazioni: - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società ori firetimento alle operazioni sui titoli della Società ori firetimento alle operazioni sui titoli della Società ori controllate. - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price-sentive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;						tramite comunicati stampa o il sito web - di dette
al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcume particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritando; individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate. formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni a mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (PGIP), cui compete la valutazione della sussisteraza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione del soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; e sepresso divieto di operare al di fitori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società od società controllate. sepressa onne di compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le astività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le controllate.						notizie;
al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcume particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritando; individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate. formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni a mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (PGIP), cui compete la valutazione della sussisteraza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione del soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; e sepresso divieto di operare al di fitori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società od società controllate. sepressa onne di compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le astività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le controllate.					_	monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca
di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo; individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a tezzi di informazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a tezzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati adequisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; con inferimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi prodispone la documentazione contenene informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione:						
informazioni price sensitive). Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazioni al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo, individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione a terzi di informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione el ridrividuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzarione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società ordicolite. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le chi ne autorizza con contenente informazioni pricesentive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza e chi ne autorizza e nomitare a diffusione;						
- Corretta gestione, da parte delle strutture competenti nel caso di ritardata comunicazione al mercano di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo; individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato: - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (Felf), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione a lerzi di eventuali informazioni; privilegiate de prate della funzione aziendale preposta (Felf), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società oli società o oi società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	
nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni previlegiate, delle comunicazioni verse CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo; di individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; e formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società oper la comunicazione e l'individuazione deli soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; e espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllade. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; e segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					Ì	_
informazioni previlegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo; individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. espressazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					l -	
CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo; individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price- sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione:					1	
- individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione:				1	Ì	
l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate; - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate segregazione dei compiti tra chi prepone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					Ì	
privilegiate; formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					-	
- formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato; - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione el l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società odi società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni
processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	privilegiate;
processo di comunicazione delle informazioni al mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;				1	-	formale definizione delle modalità di gestione del
mercato; approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione del soggetti autorizzati ad acquisire dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					Ì	· ·
- approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società odi società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi prodispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	*
di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società odi società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					l _	
funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					l -	
valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	
dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società odi società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					Ì	=
informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	-
rilasciata solo in forma scritta; tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;				1	Ì	informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					Ì	
diffusione delle informazioni; - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					-	*
- espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;				1	Ì	
autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price- sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					l _	· ·
della Società o di società controllate. - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	
- segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	*
attività di investimento e chi le esegue; - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price- sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;				1	Ì	
- segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni pricesensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					-	
documentazione contenente informazioni price- sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					1	attività di investimento e chi le esegue;
sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					-	segregazione dei compiti tra chi predispone la
sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;					Ì	
e chi ne autorizza la diffusione;					1	-
					1	=
- segregazione un compitu ua citi vatuta la teccessita ui					l	·
		1	<u>I</u>	1	l	ochregazione dei compiu na em valuta la necessità di



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
			iraudolenta			stipulare un rapporto contrattuale con un'istituzione o un operatore finanziario, chi ne negozia i termini, chi predispone il contratto e chi lo autorizza; - previsione di specifiche cautele contrattuali (confidentiality agreement) volte a regolare il trattamento e l'accesso adi informazioni privilegiate da parte di consulenti / partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello al fine di garantire altresì la parità informativa di tutti gli interlocutori; - tracciabilità delle informazioni e della documentazione trasmessa alle istituzioni ed agli operatori finanziari. Inoltre: - Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca nelle ipotesi in cui sia richiesta, l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente. - il Direttore Generale decide, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca, quando non è competente il Consiglio di Amministrazione. - Ciascuna FOCIP segnala alla FGIP la presenza e la conoscenza di una specifica Informazione Rilevante censita all'interno della Mappatura che ritiene possa assumere carattere di Informazione Privilegiata, esplicitandone i motivi. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Insider List, segnala inoltre alla FGIP le persone non indicate nella Mappatura che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante ed infine, informa tempestivamente la FGIP dell'avvenuta comunicazione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale. B) E' presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni rilevanti in materia di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie.



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
1) Art. 184 del Decreto Legislativo 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate 2) Art. 185 del Decreto Legislativo 58/1998 - Manipolazione del mercato 3) Art 2637 c.c Aggiotaggio	GESTIONE SICUREZZA	Gestione fraudolenta od omessa gestione delle informazioni relative ad una grave anomalia informatica contrariamente a quanto disposto dalla normativa interna applicabile, dalla normativa bancaria e dalle disposizioni in materia di market abuse, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.	1) Acquistare/vendere strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate derivanti dalla conoscenza di una grave anomalia informatica della Banca, di cui si è in possesso in ragione, ad esempio, della qualità di soggetto iscritto all'insider list della Banca. 2) Diffondere notizie false riguardo una grave anomalia informatica della Banca, in ragione, ad esempio, della qualità di soggetto iscritto all'insider list della Banca, provocando così una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 3) Acquistare/vendere strumenti finanziari non quotati utilizzando informazioni privilegiate derivante dalla conocenza di una grave anomalia informatica della Banca, di cui si è in possesso in ragione, ad esempio, della qualità di soggetto iscritto all'insider list della Banca.	UO responsabile del processo: FINANZA Presenza di altre UO coinvolte: ORGANIZZAZIONE	Procedura di gruppo per la prevenzione e gestione degli abusi di Mercato - Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli abusi di Mercato - Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni personali; - Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing; - Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing '. Regolamento di Gruppo per la Gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing '. Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT - Codice Etico;	- Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni relative ad incidenti ICT ed è definita la governance degli stessi.



REATI	Processo	Descrizione rischio elementare	Descrizione della potenziale condotta fraudolenta	UO	Normativa interna di riferimento	Presidi
1) Art. 184 del Decreto Legislativo 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate 2) Art. 185 del Decreto Legislativo 58/1998 - Manipolazione del mercato 3) Art 2637 c.c Aggiotaggio	CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE E FISCALE	Gestione delle informazioni riguardanti contenziosi legali o potenziali contenziosi in essere presso la Banca, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.	1) Acquistare/vendere strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate derivanti da contenziosi legali o potenziali contenziosi di cui si è in possesso in ragione, ad esempio, della qualità di soggetto iscritto all'insider list della Banca; 2) Diffondere notizie false riguardo informazioni relative ad contenzioso legale o potenziale contenzioso in cui si trova la Banca, in ragione, ad esempio, della qualità di soggetto iscritto all'insider list della Banca, provocando così una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari; 3) Acquistare/vendere strumenti finanziari non quotati utilizzando informazioni privilegiate derivanti da contenziosi legali o potenziali contenziosi di cui si è in possesso in ragione, ad esempio, della qualità di soggetto iscritto all'insider list della Banca.	UO responsabile del processo: FINANZA Responsabile Presenza di altre UO coinvolte: SEZIONE CONTENZIOSO	- Procedura di gruppo market abuse; - Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli abusi di Mercato; - Regolamento di Gruppo operazioni personali; - Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing; - Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing; - Regolamento di Gruppo per la Gestione del Contenzioso passivo;	Regolamento di Gruppo per la Gestione del contenzioso passivo che definisce le governance e le modalità di gestione delle informazioni relative ai contenziosi.



1) A = 104 1-1	EDIANZA	Gd' 1-11-	1)	HO	D J J.		
1) Art. 184 del Decreto	FINANZA_gestione	Gestione delle	1)	UO responsabile del	Procedura di		
	tesoreria	informazioni	Acquistare/vendere	processo:	gruppo per la		- La Banca ha formalizzato la classificazione e il
Legislativo		riguardanti l'emissione	strumenti	FINANZA	prevenzione e		processo di emissione e misurazione degli
58/1998 -		di strumenti finanziari e	finanziari		gestione degli		strumenti finanziari.
Abuso di		le loro caratteristiche,	utilizzando	Presenza di altre UO	abusi di		 La Banca ha definito e formalizzato il processo
informazioni		integrando un abuso o	informazioni	coinvolte:	Mercato		di convocazione e gestione del Consiglio
privilegiate		tentativo di abuso di	privilegiate	UFFICIO	-		d'Amministrazione.
2) Art. 185 del		informazioni	riguardanti	COMMERCIALE	Regolamento		- La Banca ha definito e formalizzato il processo
Decreto		privilegiate.	l'emissione di	IMPRESE,	di Gruppo per		di convocazione e delibera dei soci
Legislativo			strumenti	TESORERIA ENTI	la prevenzione		d'assemblea.
58/1998 -			finanziari di cui si		e gestione		
Manipolazione			è in possesso in		degli abusi di		- E' presente normativa interna per l'esecuzione
del mercato			ragione, ad		Mercato		e trasmissione degli ordini.
3) Art 2637			esempio, della		Mercato		- E' presente normativa interna in materia di
· ·			* '		D l		Gestione degli ordini dei clienti.
c.c			qualità di soggetto		Regolamento		 E' presente normativa in materia di operazioni
Aggiotaggio			iscritto all'insider		di Gruppo per		con parti correlate.
			list della Banca;		la gestione		- Trasversalità e segregazione di funzioni nella
			2) Diffondere		delle		gestione operativa delle operazioni
			notizie false		operazioni		straordinarie.
			riguardanti		personali;		- La Direzione competente costituisce un punto
			l'emissione di		-		di raccordo nella gestione delle operazioni
			strumenti		Regolamento		
			finanziari di cui si		di Gruppo per		straordinarie per il Consiglio
			è in possesso in		la gestione		d'Amministrazione.
			ragione, ad		delle		- La Direzione competente raccoglie la
			esempio, della		informazioni		documentazione prodotta dagli organi
			qualità di soggetto		privilegiate ed		coinvolti nelle operazioni.
			iscritto all'insider				- La Direzione competente effettua un controllo
					internal		sull'iter deliberativo generale dell'operazione
			list della Banca,		dealing;		(e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
			provocando così		- Procedura di		- La Banca ha formalizzato il procedimento di
			una sensibile		gruppo di		nomina degli esponenti dei suoi Organi
			alterazione del		controlli in		societari.
			prezzo di strumenti		ambito		
			finanziari.		informazioni		- La Banca istituisce e mantiene sistemi e
			3)		privilegiate e		procedure per monitorare su base continuativa
			Acquistare/vendere		internal		tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le
			strumenti		dealing		operazioni eseguite su strumenti finanziari
			finanziari non		- Policy di		rientranti nell'ambito di applicazione della
			quotati utilizzando		Gruppo in		Normativa in materia di Abusi di Mercato, al
			-		materia di		fine di rilevare e individuare gli ordini e le
			informazioni				operazioni che potrebbero costituire Abuso di
			privilegiate		classificazione		mercato, nonché per individuare e segnalare
			riguardanti		e misurazione		operazioni sospette.
			l'emissione di		degli		
			strumenti		strumenti		- Le operazioni sospette possono essere
			finanziari di cui si		finanziari		individuate dai dipendenti e dai collaboratori
			è in possesso in		-		della banca mediante la compilazione di un
			ragione, ad		Regolamento		apposito modulo di segnalazione.
			esempio, della		di Gruppo		- È implementata un'apposita procedura
			qualità di soggetto		Finanza.		informatica che analizza l'operatività della
			iscritto all'insider		-		clientela sulla base di un modello statistico e
			list della Banca;		Regolamento		segnala le anomalie riscontrate.
			list della Balica,		-		- Sono formalizzati ruoli e responsabilità con
					di Gruppo per		riferimento alla trasmissione delle segnalazioni
					la gestione dei		
					conflitti di		sospette. In particolare, le strutture competenti
					interesse		individuate dalla normativa della Banca,
					- Codice Etico		procedono con la valutazione delle operazioni
							che presentano elementi di sospetto; nei casi
							previsti procedono con il test del ragionevole
							sospetto volto a determinare se essa possa
							costituire illecito e quindi ritenersi sospetta;
							qualora la segnalazione risulti fondata, viene
							garantita la tempestiva segnalazione alla
							Consob.
							- La Banca organizza ed impartisce una
							formazione efficace e completa al personale
							incaricato del monitoraggio, rilevamento e
							individuazione degli ordini e operazioni che
							potrebbero costituire Abuso di mercato
							*
							- La Banca istituisce e mantiene le misure
							procedurali ed organizzative idonee a
							monitorare nel continuo e a rilevare tutte le
							Operazioni Personali, compiute da o per conto
1							dei Soggetti Rilevanti, anche presso
1							intermediari terzi.
						_	La Banca si dota di un Registro per il censimento dei
1							Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto
	1						Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
1				i e	1	1	KIICVAIRE HA IADDOLU UI DAICHTEIÀ E SHEUL LEGAML.
						-	Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte
						-	Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni
						-	Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte



Orazioni Personali risversibili dalla pi informatica, da parte della struttura competere La Banca adota un Regalamento di Grupp egostione dei conflitti di interesse che disconsiste di conflitti di interesse che si procedure della conflitti di interesse che si procedure e procedure	procedura ente propro ente e rientranti 'UB, degli golamento ivi per la sciplina le e rientranti 'UB, degli golamento ivi per la tit a livello erazioni ex ei soggetti ll'art. 136 6") dove è i soggetti ll'art. 136 6") dove è i soggetti de d'agli DA. enerali di conflitti di equisiti di i requisiti di i requisiti per tempo endenza di istratori è oposizione upervisione interiori divieti specifiche o soggetti dicano le cone di tali Gruppo in a collegati riferimento iperdenento e dalle parti sono avere proprio e estione dei estione dei



1) Art. 184 del	FINANZA_variazione	1) Gestione delle	1)	UO responsabile del				
Decreto	capitale sociale	informazioni derivanti	Acquistare/vendere	processo:	Procedura di		_	La Banca ha formalizzato la classificazione e il
Legislativo		operazioni sul Capitale	strumenti	FINANZA	gruppo per la			processo di emissione e misurazione degli
58/1998 -			finanziari	Presenza di altre UO	prevenzione e			-
		della Capogruppo,			-			strumenti finanziari.
Abuso di		integrando un abuso o	utilizzando	coinvolte:	gestione degli		-	La Banca ha definito e formalizzato il processo
informazioni		tentativo di abuso di	informazioni	NO	abusi di			di convocazione e gestione del Consiglio
privilegiate		informazioni	privilegiate		Mercato			d'Amministrazione.
2) Art. 185 del		privilegiate.	riguardanti		-		-	La Banca ha definito e formalizzato il processo
Decreto		2) Gestione od omessa	operazioni sul		Regolamento			di convocazione e delibera dei soci
Legislativo		gestione delle	Capitale della		di Gruppo per			d'assemblea.
58/1998 -		informazioni derivanti	Capogruppo,		la prevenzione			
Manipolazione		dagli assetti proprietari,	assetti proprietari		e gestione		-	E' presente normativa interna per l'esecuzione
-					-			e trasmissione degli ordini.
del mercato		integrando un abuso o	ovvero operazioni		degli abusi di		-	E' presente normativa interna in materia di
3) Art 2637		tentativo di abuso di	straordinarie, di		Mercato			Gestione degli ordini dei clienti.
c.c		informazioni	cui si è in possesso		=		-	E' presente normativa in materia di operazioni
Aggiotaggio		privilegiate.	in ragione, ad		Regolamento			con parti correlate.
		Gestione o omessa	esempio, della		di Gruppo per		_	Trasversalità e segregazione di funzioni nella
		gestione delle	qualità di soggetto		la gestione			
		informazioni derivanti	iscritto all'insider		delle			gestione operativa delle operazioni
		delle operazioni	list della Banca;		operazioni			straordinarie.
		-			-		-	La Direzione competente costituisce un punto
		straordinarie,	2) Diffondere		personali;			di raccordo nella gestione delle operazioni
		integrando un abuso o	notizie false		-			straordinarie per il Consiglio
		tentativo di abuso di	riguardo		Regolamento			d'Amministrazione.
		informazioni	alterazioni sul		di Gruppo per			
		privilegiate.	Capitale della		la gestione	l	-	La Direzione competente raccoglie la
	1		Capogruppo,		delle	I		documentazione prodotta dagli organi
			assetti proprietari		informazioni	l		coinvolti nelle operazioni.
	1		ovvero operazioni		privilegiate ed	I	-	La Direzione competente effettua un controllo
			-			l		sull'iter deliberativo generale dell'operazione
			straordinarie, di		internal	l		(e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
			cui si è in possesso		dealing;		_	La Banca ha formalizzato il procedimento di
			in ragione, ad		- Procedura di			nomina degli esponenti dei suoi Organi
			esempio, della		gruppo di			
			qualità di soggetto		controlli in			societari.
			iscritto all'insider		ambito		-	La Banca istituisce e mantiene sistemi e
			list della Banca,		informazioni			procedure per monitorare su base continuativa
			provocando così		privilegiate e			tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le
								operazioni eseguite su strumenti finanziari
			una sensibile		internal			rientranti nell'ambito di applicazione della
			alterazione del		dealing			
			prezzo di strumenti		- Policy di			Normativa in materia di Abusi di Mercato, al
			finanziari;		Gruppo in			fine di rilevare e individuare gli ordini e le
			3)		materia di			operazioni che potrebbero costituire Abuso di
			Acquistare/vendere		classificazione			mercato, nonché per individuare e segnalare
			strumenti		e misurazione			operazioni sospette.
							_	Le operazioni sospette possono essere
			finanziari non		degli			individuate dai dipendenti e dai collaboratori
			quotati utilizzando		strumenti			della banca mediante la compilazione di un
			informazioni		finanziari			_
			privilegiate		-			apposito modulo di segnalazione.
			riguardanti		Regolamento		-	È implementata un'apposita procedura
			operazioni sul		di Gruppo in			informatica che analizza l'operatività della
			Capitale della		materia di			clientela sulla base di un modello statistico e
			Capogruppo,		Finanza.			segnala le anomalie riscontrate.
					i manza.		_	Sono formalizzati ruoli e responsabilità con
			assetti proprietari					_
I			ovvero operazioni		Regolamento	l		riferimento alla trasmissione delle segnalazioni
	1		straordinarie, di		di Gruppo in	I		sospette. In particolare, le strutture competenti
	1	İ	cui si è in possesso		materia di	Ī		individuate dalla normativa della Banca,
			in ragione, ad		investimenti	l		procedono con la valutazione delle operazioni
I			esempio, della		partecipativi	l		che presentano elementi di sospetto; nei casi
	1		qualità di soggetto		- Codice Etico	I		previsti procedono con il test del ragionevole
I			iscritto all'insider			l		sospetto volto a determinare se essa possa
			list della Banca.					costituire illecito e quindi ritenersi sospetta;
	1		not ucha Dalica.		1	I		qualora la segnalazione risulti fondata, viene
I						l		garantita la tempestiva segnalazione alla
I						l		Consob.
	1				1	I	-	La Banca organizza ed impartisce una
I						l		formazione efficace e completa al personale
I						l		incaricato del monitoraggio, rilevamento e
I						l		individuazione degli ordini e operazioni che
I						l		potrebbero costituire Abuso di mercato
1	1	İ			1	Ī		La Banca istituisce e mantiene le misure
1						l	-	
1						l		procedurali ed organizzative idonee a
1	1	İ			1	Ī		monitorare nel continuo e a rilevare tutte le
	1	İ			1	Ī		Operazioni Personali, compiute da o per conto
1	1	İ			1	Ī		dei Soggetti Rilevanti, anche presso
1						l		intermediari terzi.
1						l _	I a Da	nca si dota di un Registro per il censimento dei
	1				1	I		
1						l		tti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto
1						l		nte ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
	1				1	-		erazioni Personali (non esenti) vengono iscritte
1						l	nell'ap	posito Registro (c.d. Registro delle Operazioni
1						l	Person	ali), con annotazione di eventuali autorizzazioni
	1				1	I		eti connessi.
						•		



Orazioni Personali risversibili dalla pi informatica, da parte della struttura competere La Banca adota un Regalamento di Grupp egostione dei conflitti di interesse che disconsiste di conflitti di interesse che si procedure della conflitti di interesse che si procedure e procedure	procedura ente propro ente e rientranti 'UB, degli golamento ivi per la sciplina le e rientranti 'UB, degli golamento ivi per la tit a livello erazioni ex ei soggetti ll'art. 136 6") dove è i soggetti ll'art. 136 6") dove è i soggetti de d'agli DA. enerali di conflitti di equisiti di i requisiti di i requisiti per tempo endenza di istratori è oposizione upervisione interiori divieti specifiche o soggetti dicano le cone di tali Gruppo in a collegati riferimento iperdenento e dalle parti sono avere proprio e estione dei estione dei



PARTE SPECIALE I - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



I REATI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25 septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro



L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

• Adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e gestione degli adempimenti previsti.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Adozione dei documenti di valutazione dei rischi.
- Definizione di un piano generale di emergenza e di evacuazione.
- Registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti.
- Procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnate siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale.
- Processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente.
- Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse azioni da intraprendere tempi di attuazione responsabili della loro attuazione).
- Installazione di presidi antincendio.
- Adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE.



PARTE SPECIALE L - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO



REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- 1. Gestione cassette di sicurezza
- 2. Perfezionamento Credito
- 3. Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette
- 4. Gestione acquisto di beni/servizi
- 5. Censimento anagrafico e identificazione della clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata
- 6. Gestioni adempimenti in materia di antiriciclaggio
- 7. Gestioni adempimenti di natura contabile, tributaria e fiscale
- 8. Gestione Bonifici in uscita/entrata (Italia/Estero)
- 9. Gestione condizioni e adempimenti normativa antiusura
- 10. Gestione conti e rapporti dormienti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Per ogni accesso alla cassetta di sicurezza il Regolamento delle cassette di sicurezza prevede che sia censito il cliente e l'utente che registra l'operazione. Deve essere eseguita la stampa del verbale di accesso. Vi è inoltre la possibilità di registrare altre particolari attività (Altri eventi) che corrispondono ad esempio all'apertura forzata della cassetta, alla sostituzione della chiave ed anche in questo caso vengono memorizzate la data, l'ora, il CAG che effettua l'operazione. Per ogni registrazione viene assegnato un numero evento definito in modo univoco a livello banca e riportato nel verbale stampato.
- È prevista l'effettuazione di verifiche da parte delle funzioni di controllo atte a garantire la



conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e autoriciclaggio.

- Vengono utilizzate procedure di controllo anagrafico della clientela (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche), assicurando la corretta identificazione dei soggetti, con preliminare raffronto dei nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo.
- Gli Uffici responsabili del processo nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio sono tenuti a:
 - o operare in conformità con la normativa interna di riferimento per quanto attiene gli adempimenti previsti a loro carico;
 - o esaminare e valutare le proposte di segnalazioni e/o archiviazioni delle operazioni sospette e provvedere all'eventuale segnalazione all'UIF;
 - o conservare i fascicoli contenenti la documentazione relativa alle SOS garantendo la massima riservatezza delle informazioni in esse contenute e dei giudizi ivi espressi;
 - o garantire un'analisi e un controllo costante e continuo sulla correttezza e completezza delle registrazioni in AUI;
 - o provvedere alla gestione degli errori formali e dei rilievi statistici connessi all'inoltro all'UIF dei dati aggregati (flusso S.A.R.A.);
 - o garantire la tracciabilità di tutte le attività svolte dall'Ufficio.
- Nell'Archivio Unico Informatico (AUI) la Banca registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:
 - o La tipologia e lo stato (instaurazione o chiusura) del rapporto con descrizione esaustiva, facilmente comprensibile e consultabile;
 - Il codice identificativo del rapporto, oltre alla data di instaurazione e di chiusura del rapporto;
 - o Il codice del cliente, con i suoi dati identificativi e relativo "ndg", nonché gli estremi del documento di riconoscimento quando questi è una persona fisica (analogo censimento viene effettuato per l'esecutore e il Titolare Effettivo);
 - o Numero univoco della registrazione nell'Archivio Unico Informatico.
- Nell'ambito del processo di selezione dei fornitori e partner commerciali/finanziari è previsto, in caso di collaborazione continuativa, l'inserimento della clausola contrattuale standard, predisposta dalla Capogruppo, che prevede almeno il rispetto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti" di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Capogruppo e della Banca da parte del Fornitore e di eventuali sub Fornitori.
- Nell'ambito della gestione delle operazioni di pagamento tramite bonifico, la Filiale verifica l'incongruenza puramente formale tra nominativo del beneficiario e intestazione del conto corrente.
- Sono previsti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto



della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

- Specifica normativa interna in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
- Sono previsti adeguati programmi di formazione a favore del personale coinvolto nei processi connessi alle tematiche riciclaggio e ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
- Sono previste procedure volte all'individuazione e segnalazione delle operazioni ritenute
 potenzialmente sospette effettuata anche tramite una specifica procedure informatica. Inoltre,
 la Filiale effettua attività di monitoraggio delle operazioni svolte, allo scopo di individuare
 casi di potenziali operazioni sospette e dare seguito alle conseguenti attività di
 approfondimento/segnaletiche.
- La Filiale opera in conformità con i poteri spettanti nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni di chiusura/estinzione di un rapporto dormiente, tracciando le operazioni effettuate e con procedura di segnalazione dei rapporti dormienti a cura dell'Ufficio Risk Management. Anche gli adempimenti in materia di antiusura sono eseguiti in conformità con le norme di riferimento, secondo specifica regolamentazione interna.
- Gli adempimenti amministrativi, contabili e tributari vengono eseguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della normativa civilistica e fiscale vigente.
- Gli adempimenti relativi alle attività per le quali la Banca ricopre il ruolo di sostituto d'imposta sono svolti dall'Area Amministrazione in conformità agli impegni assunti con l'affidamento della gestione del servizio.



PARTE SPECIALE M - REATI IN MATERIA DI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI



REATI IN MATERIA DI IN MATERIA DI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. I reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25 octies 1

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art 493ter c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì punibile chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-quater c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, previsto dall'art. 640-ter,

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se



il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25- octies.1, comma 2)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente differenti sanzioni pecuniarie in conformità al numero di anni di reclusione previsti per il delitto commesso.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies 1 del D. Lgs. 231/2001. In particolari i processi sensibili sono i seguenti:

- 1. Gestione della domanda (demand) e gestione portafoglio progetti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a. distribuzione, ai clienti, di apparecchiature / dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio per la Banca o al fine di permettere al cliente di effettuare delle truffe (al fine di trarre un vantaggio, ad esempio di natura commerciale) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale;
- 2. Incassi e pagamenti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a. utilizzo sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici estero;



b. utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici area euro;

La Banca non ha la possibilità di alterare i sistemi informatici in uso, pertanto il reato potrebbe esclusivamente essere realizzato "in concorso" con la società Allitude o con altri fornitori di software.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Il principale presidio è rappresentato dalla segregazione nell'ambito dei processi impattati, da cui discende la necessità di un concorso di diversi soggetti nella commissione dell'illecito e del limitato interesse o vantaggio della Banca.

Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

In particolare, si fa riferimento al Regolamento Generale Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico e alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- Incassi e Pagamenti
- Trasparenza Bancaria
- Accesso e utilizzo delle piattaforme e circuiti di pagamento
- Gestione degli strumenti di pagamento elettronici Gestione Servizi di Investimento;
- Gestione attività antiriciclaggio e S.O.S.
- Servizio di Tesoreria Enti
- Ripartizione delle deleghe per la gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione dei processi di liquidità;
- Processo di creazione e sviluppo di nuovi prodotti.

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati gli ulteriori sistemi di controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato:

- La Banca nella propria regolamentazione interna del processo di Incassi & Pagamenti ha normato la gestione delle attività e relativi controlli per il collocamento delle carte e la gestione delle attività per l'esecuzione dei bonifici Italia e Estero e relativi controlli.
- La Banca ha recepito il "Regolamento sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Finanziari".



- La Banca ha recepito il "Regolamento di Gruppo in materia di nuovi prodotti" che definisce gli adempimenti da seguire in fase di sviluppo di un nuovo prodotto.
- Nella propria regolamentazione interna del processo di Incassi & Pagamenti ha normato la gestione delle attività e relativi controlli della Tesoreria Enti in outsourcing.
- Il sistema informativo, in outsourcing ad Allitude con cui sono gestiti i servizi di monetica prevede blocchi a sistema.
- È utilizzato un software specifico per le attività di Fraud Detection in ambito Internet Banking, gestito da Allitude in accordo con la struttura organizzativa che gestisce, per la Banca, le tematiche di Sicurezza.
- È presente un servizio di monitoraggio delle operazioni di pagamento e-commerce effettuate con le carte prepagate e di debito. L'applicativo interno utilizzato per effettuare questo monitoraggio analizza le operazioni e-commerce effettuate dagli utenti, attribuendo a tali operazioni uno score. Questo rating alimenta uno score delle attività complessivamente effettuate con una determinata carta prepagata. Al superamento di determinati limiti (limiti aggregati di spesa, transazioni singole di importi troppo elevati, eccessivo numero di transazioni effettuate in un determinato lasso temporale), si presuppone il rischio antifrode e pertanto viene posto un blocco sulla carta (che sarà successivamente sbloccabile dall'utente qualora il sospetto di frode risultasse infondato).
- I sistemi utilizzati per i pagamenti prevedono la segregazione delle utenze degli operatori della Banca.
- Il portale informatico utilizzato per la gestione delle operazioni di Tesoreria permette il controllo e la verifica delle contabilizzazioni e dei movimenti di tesoreria.
- L'infrastruttura tecnologica utilizzata per l'erogazione del servizio di Tesoreria Enti è strutturata in osservanza delle regole definite dal TUEL. L'operatore non ha la possibilità di forzare operazioni non conformi poiché l'infrastruttura prevede blocchi a sistema.
- La procedura di tesoreria, gestita dalla Capogruppo, nell'arco della giornata contabile, identifica secondo cicli prestabiliti le operazioni destinate agli enti gestiti, prende in carico i bonifici ricevuti dalla rete interbancaria e accredita i rispettivi rapporti dei beneficiari. Inoltre Sono presenti presidi procedurali (verifica dell'esistenza del rapporto del beneficiario, dell'esistenza dell'esercizio aperto e di altri elementi formali) affiancati da controlli di linea in carico agli operatori.
- Relativamente al servizio di tramitazione nel regolamento dei sistemi di pagamento (Target2, EBA, SEPA), adozione di un sistema informativo che sia dotato di diagnostici on line sia per il riscontro delle generalità dei nominativi e dei soggetti inseriti nelle black list sia per il riscontro delle disposizioni in entrata e in uscita.
- Gli applicativi per la gestione dei bonifici estero e area euro non sono sviluppati o gestiti direttamente dalla Cassa Rurale ma dalla software house Allitude Spa e tramitati da CCB anche per quanto riguarda i controlli.
- Controlli finalizzati a verificare la corrispondenza del cliente e dei soggetti collegati al cliente con legami anagrafici di delega, rappresentanza e titolarità effettiva rispetto ai



nominativi presenti nelle liste sensibili ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

- Aggiornamento dell'elenco dei nominativi contenuti nelle liste oggetto di monitoraggio con frequenza giornaliera attraverso lo scarico dai database dell'info-provider esterno.
- Il soggetto che inserisce gli ordini di pagamento non può autorizzarli, in quanto tale attività deve essere svolta da un secondo soggetto avente potere autorizzativo (principio di segregazione).
- Previsione di un processo di verifica e di autorizzazione sul pagamento richiesto per gli ordini di importo superiore a determinate soglie.
- I livelli autorizzativi previsti per il benestare al pagamento corrispondono ai poteri definiti dal sistema di deleghe e delle procure, alle strutture responsabili nonché alla governance in materia di poteri di rappresentanza necessari per agire in nome e per conto della Banca.
- L'acquisto degli ATM è effettuato dalla Banca. Una volta effettuato l'acquisto, gli ATM vengono presi in carico da Allitude che effettua le installazioni e programmazioni di tipo tecnico e informatico.
- Sono presenti contratti di esternalizzazione opportunamente formalizzati con la Società Allitude e con Capogruppo che rispettano le linee guida EBA in materia di outsourcing.
- Sono presenti ulteriori contratti di servizio con Capogruppo per quelle attività afferenti a servizi di pagamento erogate dalla stessa.

Ancora più nello specifico:

Nella fase di Gestione Servizi di Investimento, L'Area Amministrazione, nella realizzazione di un'operazione che comporti il rischio di trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di investimento o in fase di apertura di posizioni di investimento e Finanza deve: operare in conformità con quanto previsto dal Regolamento interno e dal Regolamento per la prevenzione del rischio in oggetto, in particolare attenendosi alla Normativa interna di Gruppo per la prevenzione e gestione degli abusi di mercato (Market Abuse); garantire la regolarità e l'efficienza del processo di monitoraggio, selezione, valutazione, identificazione e segnalazione delle operazioni sospette con rischio di riciclaggio.

L'Area Amministrazione e Finanza, nell'attenersi a tutte disposizioni presenti nella normativa interna di riferimento, adotterà una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori: onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad esso competono in ragione delle proprie mansioni; trasparenza, trattando le informazioni in suo possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione.

Inoltre, l'Area Amministrazione e Finanza svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.



Nella fase di Gestione Attività Antiriciclaggio e S.O.S., l'Ufficio responsabile delle adempimenti e tutte le strutture coinvolte nel processo, nell'ambito dell'effettuazione degli adempimenti Antiriciclaggio, con specifico riferimento ad operazioni di valutazione e reporting di operazioni sospette, deve attenersi a quanto previsto nella normativa interna di riferimento; in particolare, la Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. La Banca, pertanto, è tenuta ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, ad agevolare il trasferimento fraudolento di valori da parte di un cliente nell'ambito della gestione delle ordinarie attività di verifica, valutazione, segnalazione antiriciclaggio, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

L'Ufficio responsabile del processo deve: operare in conformità con la normativa interna di riferimento per quanto attiene gli adempimenti previsti a suo carico; esaminare e valutare le proposte di segnalazioni e/o archiviazioni delle operazioni sospette e provvedere all'eventuale segnalazione all'UIF; conservare i fascicoli contenenti la documentazione relativa alle SOS garantendo la massima riservatezza delle informazioni in esse contenute e dei giudizi ivi espressi; garantire un'analisi e un controllo costante e continuo sulla correttezza e completezza delle registrazioni in AUI; provvedere alla gestione degli errori formali e dei rilievi statistici connessi all'inoltro all'UIF dei dati aggregati (flusso S.A.R.A.); garantire la tracciabilità di tutte le attività svolte dall'Ufficio.

Per quanto riguarda la fase di svolgimento di operazioni con l'estero, la Banca si è dotata di diversi processi di gestione:

- Processo di gestione di identità e accessi alle piattaforme.

Le identità sono gestite mediante: l'impiego di codici identificativi utente (user-ID) univoci e idonei a tracciare le responsabilità in capo al singolo individuo e alle sue azioni; la tempestiva rimozione o disabilitazione dei diritti di accesso degli utenti al termine dell'assegnazione delle Risorse ICT utilizzate o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; la tempestiva disattivazione o rimozione degli identificativi utenti al termine dell'assegnazione di una Risorsa ICT o non più utilizzati; la non riassegnazione degli identificativi utenti già utilizzati in passato; l'adeguamento dei diritti di accesso degli utenti nel momento in cui hanno cambiato ruolo o mansione; la possibilità di creare credenziali assegnate a personale di terze parti solo se è stato sottoscritto un contratto e solo per la durata dello stesso; la formalizzazione, tramite accordi preventivamente sottoscritti, dei requisiti di sicurezza per l'accesso di terze parti ai sistemi ICT; la notifica agli utenti interessati di ogni loro cambio di stato, ove possibile.

Gli Accessi sono consentiti solo previo superamento di uno specifico iter di accesso e con l'utilizzo delle credenziali fornite a ciascun utente, composte da un codice identificativo (user-ID) e da una componente riservata. L'accesso alle possibili tipologie di ambienti è individuato in base a compiti, ruoli e responsabilità assegnate.

Processo di gestione delle verifiche di sicurezza.



Le verifiche sono condotte secondo una metodologia ripetibile, standardizzata e documentata: revisione della documentazione (verifica dell'accuratezza tecnica e di conformità alle norme dei regolamenti/policy e delle procedure); revisione dei log (verifica mediante log dello stato dei Sistemi IT, del loro utilizzo, della configurazione e delle modifiche apportate agli stessi al fine di rilevare potenziali problemi o discostamenti dalle politiche di sicurezza); revisione regole/ACL (verifica dei controlli di sicurezza basati su regole es. permessi per l'accesso alle risorse); revisione configurazione (valutazione dell'adeguatezza delle impostazioni di sicurezza in conformità con i relativi regolamenti/policy); revisione file/dati (verifica della presenza di dati specifici sui Sistemi IT); monitoraggio rete (monitoraggio del traffico di rete interno al fine di acquisire informazioni relative a sistemi attivi, sistemi operativi, protocolli di comunicazione e servizi e verifica della corretta cifratura delle comunicazioni); integrità dei file (verifica dell'integrità dei file considerati critici e rilevazione di cambiamenti non autorizzati).

Processo Bonifico Estero.

Acquisizione disposizione di bonifico

Disposizione impartita allo sportello

Disposizione impartita allo sportello con addebito su c/c

Lavorazione del bonifico estero.

Per ognuna di queste attività sensibili identificate sono stati individuati sistemi di controlli e presidi posti in essere a mitigazione dei rischi reato di riferimento.

In particolare, la partecipazione nel processo di diverse Funzioni, coinvolte ciascuna per l'ambito di propria competenza, nonché di specifici controlli:

- Il Gruppo esegue il controllo delle identità e degli accessi a tutti i livelli sia in termini di risorse informatiche accedute che in termini di identificazione e profilazione delle utenze che eseguono tali accessi. L'intensità di applicazione di tali controlli è graduata e commisurata alla criticità della Risorsa ICT acceduta e alla tipologia di utenza profilata.
- Il Gruppo applica l'autenticazione forte ("autenticazione multi-fattore") in tutti gli scenari in cui la normativa interna ed esterna la prevedono. Il processo di assegnazione delle credenziali di autenticazione è strettamente controllato, al fine di mitigare i rischi di accessi non autorizzati derivanti dalla diffusione e/o utilizzo improprio delle credenziali utente.
- E' prevista una verifica periodica della qualità dei dati provenienti dalla gestione giuridica del personale, in sinergia con la Funzione di Risorse Umane deputata.
- La sicurezza delle componenti ICT è effettuata mediante la conduzione di apposite verifiche di sicurezza. Nello specifico, la Funzione Compliance e in particolare il Servizio ICT Compliance, verifica nel tempo l'adeguatezza della procedura sulle veridiche di sicurezza ICT e il rispetto di applicazione della stessa.
- L'invio effettivo del bonifico è sottoposto ad un processo autorizzativo strutturato in due passaggi distinti (chi autorizza in prima firma non può autorizzare in seconda firma) di cui il secondo è subordinato al primo.
- La Direzione Finanza della Capogruppo cura e coordina la gestione della raccolta e degli impieghi a breve termine di liquidità e dell'operatività interbancaria in euro e divisa evitando



squilibri ed ottimizzando la struttura finanziaria di breve termine. La Capogruppo definisce specifiche linee guida di Gruppo relative alla pianificazione del fabbisogno finanziario derivante dall'operatività (Liquidità Operativa).

Per quanto riguarda la fase di gestione dei bonifici, l'Area Organizzazione, e in particolare l'Ufficio Incassi e Pagamenti, nella gestione degli stessi, deve attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento. In particolare, deve avere cura di: improntare la propria attività alla piena osservanza e rispetto delle leggi, nonché della regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse; evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite; esercitare la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, delle vigenti normative, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza; operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati sistemi di controlli e presidi posti in essere a mitigazione dei rischi reato di riferimento.

In particolare, la partecipazione nel processo di diverse Funzioni, coinvolte ciascuna per l'ambito di propria competenza, nonché di specifici controlli:

- Il Gruppo esegue il controllo delle identità e degli accessi a tutti i livelli sia in termini di risorse informatiche accedute che in termini di identificazione e profilazione delle utenze che eseguono tali accessi. L'intensità di applicazione di tali controlli è graduata e commisurata alla criticità della Risorsa ICT acceduta e alla tipologia di utenza profilata.
- Il Gruppo applica l'autenticazione forte ("autenticazione multi-fattore") in tutti gli scenari in cui la normativa interna ed esterna la prevedono. Il processo di assegnazione delle credenziali di autenticazione è strettamente controllato, al fine di mitigare i rischi di accessi non autorizzati derivanti dalla diffusione e/o utilizzo improprio delle credenziali utente.
- E' prevista una verifica periodica della qualità dei dati provenienti dalla gestione giuridica del personale, in sinergia con la Funzione di Risorse Umane deputata.

L'Area Organizzazione, e in particolare l'Ufficio Incassi e Pagamenti, deve:

- operare in conformità con i Regolamenti e le normative vigenti in materia;
- operare in conformità con i poteri delegati deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni di bonifico;
- garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Per quanto riguarda la fase di gestione degli assegni, l'Area Organizzazione, e in particolare l'Ufficio Incassi e Pagamenti, deve attenersi alle regole definite nella normativa interna di riferimento. In particolare, deve avere cura di: improntare la propria attività alla piena osservanza e rispetto delle leggi, nonché della regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse; evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite; esercitare la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, delle vigenti normative, a tal fine impegnandosi a



rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza; operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

A mitigazione del rischio reato di riferimento sono stati posti in essere sistemi di controlli e presidi per mezzo della specifica regolamentazione interna. In particolare il Regolamento Assegni: definisce in forma chiara e documentata la suddivisione interna di funzioni e responsabilità, specificando le mansioni e le competenze delle singole unità organizzative coinvolte nelle attività di gestione degli assegni bancari e circolari, tratti sulla Banca e negoziati, per assicurare il corretto svolgimento dei processi operativi e la sana e prudente gestione aziendale; adotta soluzioni organizzative, procedurali ed operative per assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni bancari e per fronteggiare i rischi connessi all'emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento, ai sensi del Titolo IV, Cap. 11, Par. 1 delle Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate da Banca d'Italia con Circ. 229/99 e successive modifiche (di seguito Istruzioni di vigilanza); adotta le cautele per evitare pericoli insiti in un uso non corretto degli assegni, ai sensi del Titolo IV, Cap. 11, Par. 2 delle Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate da Banca d'Italia con Circ. 229/99 e successive modifiche (di seguito Istruzioni di vigilanza); adotta disposizioni interne, definisce modalità organizzative e procedure operative e di controllo atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla L. 386/90 e delle relative norme attuative, ai sensi del Titolo IV, Cap. 11, Par. 2 delle Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate da Banca d'Italia con Circ. 229/99 e successive modifiche (di seguito Istruzioni di vigilanza); emana precise istruzioni per realizzare nell'operatività corrente le politiche di contenimento dei rischi connessi alla lavorazione degli assegni negoziati o tratti sulla banca, specificatamente del rischio di credito, del rischio operativo, del rischio legale e del rischio reputazionale; definisce procedure interne che garantiscano alla clientela la correttezza, la trasparenza e l'efficienza del servizio di incasso e pagamento di assegni.



PARTE SPECIALE N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE



REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 *novies* del d.lgs. 231/2001

Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o



videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;



- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25 *novies* del d.lgs. 231/01.



Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- 1. Gestione delle licenze software ed eventuali adempimenti SIAE.
- 2. Gestione di contenuti multimediali (audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore).

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- Sono previste regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
- Sono previste regole comportamentali che impongono ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi.
- Nell'ambito dell'utilizzo delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non: i. utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale; ii. installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB); iii. duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.
- I software di terzi, utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali, vengono dal comparto Organizzazione e ICT opportunamente identificati e, insieme all'Ufficio Tecnico&Logistica che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.
- In ambito di diffusione di contenuti, tramite il sito web istituzionale, è previsto che l'Area Commerciale si attenga alle regole interne definite per la gestione del sito internet astenendosi dal pubblicare sullo stesso opere tutelate dal diritto d'autore.
- In ambito di gestione di iniziative promo-pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi



della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati, anche per il tramite di apposite Agenzie Pubblicitarie qualora la Banca si rivolga a queste per la gestione di iniziative promo-pubblicitarie, e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.



PARTE SPECIALE O - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA



INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001

<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u> (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

- 1. Gestione tutela legale
- 2. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Giudiziaria

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testimoni nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca. Inoltre, è prevista una specifica procedura che disciplina ruoli e responsabilità nella trattazione delle richieste e flussi informativi da e verso le Autorità di Vigilanza e con gli altri Enti pubblici, compresa l'Autorità Giudiziaria. È altresì previsto un flusso informativo all'OdV per procedimenti penali in corso che coinvolgano la Banca (e il proprio personale dipendente).



PARTE SPECIALE O - REATI AMBIENTALI



REATI AMBIENTALI

1. I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01. Successivamente nel mese di maggio 2015 sono state inserite anche le seguenti fattispecie di illecito: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.) e Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- Violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- Gestione e smaltimento rifiuti
- Gestione manutenzione e ristrutturazione immobili



3. Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- L'Ufficio Tecnico e Logistica ha il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell'attività Bancaria.
- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.



PARTE SPECIALE Q - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE



IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono richiamati dall'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs.286/98]

- a) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- b) 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- c) a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- d) b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- e) c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:



- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato sopra richiamate:

- 1. La selezione di risorse umane
- 2. La selezione dei fornitori nell'ambito del processo di gestione degli acquisti
- 3. La concessione del credito

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- In ambito selezione del personale ovvero nella definizione di contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, l'Ufficio Risorse Umane, il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione della Banca devono operare nel rispetto delle leggi vigenti e del CCNL applicabile.
- Nei processi di selezione di fornitori, così come nella definizione di appalti, l'Ufficio Tecnico e Logistica opera in conformità con il Regolamento interno e con le disposizioni attinenti la gestione degli acquisti con particolare attenzione ai presidi di astensione dall'intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite e in ogni caso facendo sottoscrivere clausola che prevede che le società che erogano servizi alla Banca sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del proprio personale, ivi compreso il rispetto delle previsioni del MOG 231 e del Codice Etico.



• Nel processo di concessione del credito, è previsto che le Aree Crediti devono i. operare in conformità con la normativa interna relativa alla concessione dei finanziamenti a favore della clientela, ii. operare nel rispetto delle deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione in materia di erogazione del credito e iii. garantire adeguati flussi informativi nei confronti degli organi deliberanti. Inoltre, la regolamentazione interna definisce compiti e responsabilità funzionali rispetto alla valutazione dell'immagine qualitativa del cliente, alla finalità e alla destinazione del credito concesso, nonché alla sua situazione contributiva.



PARTE SPECIALE R - RAZZISMO E XENOFOBIA



REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 terdecies del d.lgs. 231/2001

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- Tutte le attività

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano
i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere
nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti
dalle proprie.



PARTE SPECIALE S - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE



I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive**, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel **D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, un nuovo art. **25 quaterdecies.**

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per <u>le frodi sportive ed il gioco illegale</u>, con espresso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di <u>frode sportiva</u>, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

- 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000
- 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di



pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

- 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
- 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto



all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Frode in competizioni sportive

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- 1. Gestione Relazioni esterne, attività di promozione istituzionale.
- 2. Gestione del Credito, concessione e revisione.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

• Il Regolamento per la gestione delle spese, sponsorizzazioni e liberalità, prevede che nelle attività di promozione e nelle iniziative di sponsorizzazioni e di beneficenza, l'Ufficio Segreteria Generale e Soci predispone specifici flussi di reporting al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione. Nella fase di selezione del beneficiario, l'Ufficio Segreteria Generale e Soci i. verifica la rispettabilità e legittimità dell'attività svolta dal richiedente, e la completa estraneità in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i reati di



terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di delitti contro la persona e di criminalità organizzata, ii. si accerta, nel caso di interventi di sponsorizzazione, che il beneficiario della sponsorizzazione abbia operato conformemente agli standard indicati dalla Banca.

- L'Ufficio Segreteria Generale e Soci e la Direzione Generale sono tenuti a predisporre a favore dell'OdV la relazione semestrale relativa alla gestione di contributi, liberalità e sponsorizzazioni con evidenza dei beneficiari dell'erogazione.
- Il Regolamento del Credito definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario.
- Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori
 merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società
 nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione
 di competizioni sportive, ecc. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente
 concessionario).
- È fatto divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- È vietato stipulare contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- È altresì previsto il divieto di affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.
- Nel caso alla Banca sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.
- La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di clientela che opera in settori sensibili alla fattispecie di reato in esame.

4. I flussi periodici per l'OdV 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Banca ai sensi



del D. Lgs. n. 231/2001. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

1) SEGNALAZIONI, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.
- 2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.



PARTE SPECIALE T - REATI TRIBUTARI



I REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)



- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra



documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione degli adempimenti contabili, fiscali, tributari, sostituto d'imposta e del servizio



amministrativo

- 2. Gestione della fatturazione attiva/passiva
- 3. Gestione delle dichiarazioni e degli adempimenti IVA
- 4. Gestione degli oneri deducibili
- 5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo delle imposte
- 6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
- 7. Comunicazione informativa all'Agenzia delle Entrate

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- La predisposizione di procedure amministrative e contabili adeguate per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti, prevede:
 - L'identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
 - La previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
 - La mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
 - Le registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
 - o Il sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Nei suddetti processi, relativi agli adempimenti contabili, fiscali, tributari, di gestione IVA, l'Area Amministrazione è tenuta a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, nonché a fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Sono inoltre previsti i. ex lege controlli da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, ii. un sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.



PARTE SPECIALE U - REATI DI CONTRABBANDO



CONTRABBANDO

1. I reati di contrabbando sono richiamati dall'articolo 25 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

Reati di contrabbando (Artt. 282 e ss. del d. lgs 43/1973)

I reati di contrabbando, previsti dagli artt. 282 e s.s. del D.P.R. 43/1973, puniscono una serie complessa di comportamenti accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine. Con il termine diritti di confine si fa riferimento ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Nello specifico i delitti di contrabbando vengono delineati nel Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 (c.d. testo unico delle leggi in materia doganale) agli artt. da 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:



- a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione:
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.

Con il D.gs. 141/2024, le violazioni contemplate dal Testo unico accise (d.lgs. 504/1995, TUA), sono ora inserite tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001, causando inevitabili ripercussioni sulle imprese che importano e commerciano merci soggette ad accise (tabacchi, alcolici e prodotti energetici) che rischiano di incorrere in pesanti sanzioni. Di seguito si riportano gli illeciti di cui al TUA(Testo Unico Accise.

Di seguito le fattispecie di reato previste nel T.U. accise:

- Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)
- Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati).
- Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).
- Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- Art. 42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)
- Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
- Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
- Art. 49 (Irregolarità nella circolazione)

L'art. 301 comma 1, come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022 n. 156, stabilisce la seguente misura di sicurezza patrimoniale:

1. nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di



somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Contrabbando

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dei processi relativi all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto d'importazione che siano assoggettati al pagamento di diritti di confine.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001:

3. Nell'ambito del processo di gestione ed acquisti di beni e servizi, l'acquisto di beni di provenienza extra UE omettendo il versamento dei diritti di confine eventualmente dovuti.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi relativi agli acquisti di beni e servizi, il sistema dei controlli e dei presidi si fonda sui seguenti principi:

- Formalizzazione chiara delle deleghe di spesa assegnate a ciascun soggetto autorizzato all'acquisto di beni e/o servizi, con la previsione di obblighi di rendicontazione periodica in merito all'esercizio delle deleghe;
- Sussiste il divieto di introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- La segnalazione dei comportamenti difformi alle previsioni del Modello all'Organismo di Vigilanza da parte del personale che ne abbia notizia.



PARTE SPECIALE V - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE



REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. I reati contro il patrimonio culturale 25 septiesdecies e 25 duodevicies del d.lgs. 231/2001

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

<u> Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)</u>

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

<u>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)</u>

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.



<u>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)</u>

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.



2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001. In particolare i processi sensibili sono i seguenti:

4. Gestione e manutenzione beni immobili:

- a. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, furto di un bene mobile di valore culturale e/o artistico rinvenibili all'interno dell'immobile;
- b. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, appropriazione indebita di beni mobili di valore artistico/culturale rinvenibili all'interno dell'immobile;
- c. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca ricezione, occultamento di un bene culturale di provenienza illecita;
- d. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca trasferimento, sostituzione o svolgimento di qualunque altra attività volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di un bene culturale e/o di valore artistico;
- e. alienazione illecita di un bene mobile o immobile avente valore culturale/artistico di proprietà della Banca;
- f. importazione illecita di beni di valore artistico o culturale nell'ambito delle attività di arredamento di un immobile di proprietà della Banca;
- g. esportazione o uscita illecita di un bene culturale e/o di valore artistico all'interno di un immobile avente rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca;
- h. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni mobili culturali contenuti all'interno dell'immobile e/o dell'immobile stesso o deturpamento del paesaggio sul quale è ubicato l'immobile;
- nell'ambito della gestione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale, effettuazione di attività volte alla contraffazione di opere d'arte contenute in beni immobili della Banca nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione degli immobili stessi;
- j. falsificazione di una scrittura privata o alterazione, occultamento, distruzione, di una scrittura privata autentica riguardante un bene mobile di valore artistico e/o culturale presente all'interno in un bene immobile di proprietà della Banca;
- k. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, svolgimento di azioni volte alla devastazione e beni mobili culturali rinvenibili all'interno dell'immobile, così come dell'immobile stesso e/o paesaggistici (sui quali è ubicato immobile).



3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati contro il patrimonio culturale:

- I ruoli e le responsabilità connessi alle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili sono specificatamente definiti e opportunamente formalizzati.
- Gli atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione o comunque qualsiasi altro accordo avente ad oggetto beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono adeguatamente formalizzati e sono posti in essere nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004 e di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali. In particolare, le strutture competenti della Banca (o terzi specializzati) verificano che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente individuati presso i propri immobili, garantendone l'integrità.
- La Banca ha adottato il "Regolamento di Gruppo in Materia di Gestione immobili ad uso strumentale", il quale stabilisce i comportamenti da seguire con riferimento all'acquisizione, vendita, detenzione e gestione di immobili strumentale. Il Regolamento declina altresì il ruolo delle strutture e degli Organi di Capogruppo nella valutazione e autorizzazione dell'acquisizione di immobili che, secondo quanto disposto dal Contratto di Coesione, sono Operazioni di Rilievo Strategico. La Banca ha recepito anche la "Procedura di Gruppo per la gestione delle operazioni in immobili ad uso strumentale", che ha l'obiettivo di meglio descrivere le attività operative e i controlli che le strutture di primo livello sono tenute a svolgere, formalizzare ed archiviare nell'ambito dei processi di acquisto (ivi inclusi eventuali interventi sugli immobili acquisiti), monitoraggio e vendita di beni immobili ad uso strumentale, diversi da quelli derivanti dall'attività di recupero crediti.
- Nel corso delle attività di gestione e manutenzione degli immobili, la Banca verifica la presenza di beni aventi carattere artistico-culturale che possano essere oggetto di delitti contro il patrimonio culturale. In sede di acquisto di un bene immobile e, successivamente all'acquisto, periodicamente, la Banca effettua un censimento che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale. La Banca alimenta e conserva un registro contenente le informazioni rinvenute nel corso delle attività di censimento ex-ante e/o periodico sugli immobili di sua proprietà, riportando eventuali beni (mobili e immobili) artistico-culturali individuati.
- La Banca, in sede di acquisto o comunque nel momento in cui entra nella disponibilità di un bene immobile, effettua un censimento ex-ante che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale.
- La Banca procede all'identificazione dei soggetti che hanno accesso all'immobile aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e alla registrazione degli accessi.



- La Banca procede all'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare atti di disposizione sui beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale. Gli atti di disposizione sui beni artistico-culturali devono essere effettuati solamente da soggetti muniti di idonee deleghe e procure o comunque espressamente autorizzati dalla normativa interna.
- Qualora la Banca, nell'ambito delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e/o di riqualificazione degli stessi (es. accedendo a incentivi fiscali), si avvalga di un fornitore terzo, pone in essere tutte le azioni necessarie a preservare l'integrità dei beni medesimi, anche comunicando allo stesso che il bene immobile è di interesse artistico-culturale e/o l'eventuale presenza di beni artistico-culturali all'interno dell'immobile; l'eventuale comunicazione è tracciata a e archiviata.
- I fornitori di cui si avvale la Banca nello svolgimento delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono identificati secondo criteri che tengano conto della specializzazione e della competenza degli stessi in relazione a tali tipologie di beni. I contratti con tali fornitori prevedono clausole che impongano alla controparte contrattuale un pieno rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali.